

Sh.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il progetto di legge al presente unito, concernente
i diritti d'insinuazione, di successione, e di emolumento
giudiziario, sarà presentato al Parlamento Nazionale
dal predetto Ministro delle Finanze, che rimane incaricato
di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Dal Palazzo di Torino addì 8. gennaio 1894.

Vittorio Emanuele

C. Lavaroni

Signori Deputati

Le taje d'insinuazione, di carta bollata e di successione, dovendo, a termini delle rispettive Leggi 22 Giugno 1850 e 17 Giugno 1851 cessare coll'anno di Aprile 1856, corre obbligo all'Amministrazione delle Finanze di preparare gli convenienti progetti di Leggi, onde all'epoca anni accennata non abbiano a mancare all'erario pubblico i mezzi necessari per far fronte ai carichi dello Stato.

Essendo poi generalmente sentito il bisogno di riformare le diverse tariffe concernenti l'amministrazione dell'Amministrazione e Demanio con ridurre a maggior semplicità ed unire insieme ^{quelle} che si riflettono i diritti d'insinuazione, di successione e di emolumento, si crede opportuno di praticare l'istituita riunione delle tre taje di finanza, siccome quelli che hanno una stretta relazione tra essi e sono dominati da un medesimo principio consistente nel colpire di taja le mutazioni di proprietà stabili e mobili che si operano sia per contratto, sia per successione, sia per sentenza dei tribunali.

Il coordinamento delle tre taje in discorso cui verrebbe anche conservate le rispettive denominazioni, venne...

(A),

combinato in questo senso, che il complessivo progetto dovesse nelle sue disposizioni generali contenere le disposizioni comuni a tutte; e comprendere quindi in altrettanti titoli separati le disposizioni speciali per ciascun ramo, col rinvio alla rispettiva tariffa.

Avvilitando l'ordine e la chiarezza, che questo progetto, almeno nei punti principali, ha esaminato partitamente per ciascun ramo d' ~~prodotto~~, converrà in primo luogo discorrere di quello che riguarda l'insinuazione degli atti.

Due sole qualità di diritti sono state conservate; il proporzionale ed il fisso; e sono quindi eliminati il diritto fisso graduale, e quello di tabellione, l'uno perchè del tutto eccezionale e contrario all'equaglianza del contributo, l'altro perchè non più rispondente al primitivo suo scopo.

La quota del diritto proporzionale per le traslazioni di beni immobili, è stata portata a lire cinque per cento; e per le altre mutazioni o convenzioni, in ragione della metà, del quarto e dell'ottavo di tale maggior diritto, secondo le proporzioni adottate nella Tariffa del 1816.

Nel fissare la quota del diritto proporzionale d'insinuazione a 5 p. 100 si ebbe in mira di comprendere in esso il diritto, che a termini del 1.º 2 della tabella annessa al 1.º Editto 16 Luglio 1822 è dovuto per la trascrizione ipotecaria degli atti traslativi di proprietà; per

modo che quest'ultima formalità, venendo richiesta, abbia quindi innanzi ad eseguirsi senza pagamento d'altro diritto, tranne quello relativo al bollo dei registri ed al diritto d'ufficio dovuto al Conservatore.

Ove si rifletta che l'attuale diritto proporzionale d'insinuazione degli atti traslativi di proprietà immobiliare rileva già a £ 3,60 p^o pare non si presenti eccessivamente gravoso l'annuo allo stesso diritto di lire 1.40 p^o, che si propone onde trovare un compenso alla perdita dei diritti che verrebbero soppressi, quali sono il diritto fisso graduale, quello di tabellazione, e quello di trascrizione ipotecaria attualmente

stabilito in centesimi 50 per ogni 100 lire.

I diritti fissi sono stati in parte conservati nei limiti delle tariffe attualmente in vigore, tranne alcuni lievissimi aumenti che si crederono opportuni per togliere le frazioni di lire; in altra parte poi numero più o meno aumentati in ragione della natura degli atti riflettenti la classe più o meno doviziosa dei cittadini.

Gli atti di divisione per esempio, eguali considerati come semplicemente assegnativi, non sono suscettibili di diritto tassa proporzionale, verrebbero colpiti da due diverse quote di diritto fisso: l'una cioè di lire 10, quando la sostanza divisibile eccede il valore di lire 5000; l'altra di £ 3 per la divisione di sostanze di valor inferiore.

Per gli atti di questa specie ora si
percepisce indistintamente un diritto fisso,
che con quello di tabellione rileva a
lire 6. 06, per cui adottandosi la
distinzione suddivisa, l'erario avrebbe
un vantaggio sulle divisioni di maggior
valore, il quale sarebbe però contro-
bilanciato dalla perdita in quelle
di minor valore.

I cambiamenti avvenuti nella
patria legislazione dopo l'emanazione
della tariffa del 1816 originarono una
serie d'atti che in questa non erano
previsti; e nel progetto di cui
si tratta tali nuovi atti sono stati
contemplati e classificati in modo che
non riesca meno dubbiosa l'applica-
zione dei relativi diritti, la quotità
dei quali venne posta in armonia
con quella relativa agli atti anteriori
e comunemente conosciuti.

Prattandosi di formare una nuova
legge per l'insinuazione degli atti si
dovette contemplare in essa anche quelli
provenienti dall'estero, l'insinuazione
dei quali trovandosi regolata dalle
Patenti del 30 Luglio 1840.

Del rimanente, per ciò che riflette
l'insinuazione degli atti furono
riprodotte le disposizioni di legge
attualmente in osservanza, sebbene
con varie modificazioni, le quali
appaiono per le stesse giustificate senza
bisogno di farne particolarmente discorso.

Passando quindi alla parte riguardante
le tasse di trascrizione, dopo di aver ragionato

delle principali variazioni che si proponevano
alla legge attualmente in vigore del
17 Giugno 1851, la quale ~~però~~ non
ha apportato quei vantaggi che si
~~attendevano, e che si sono~~
~~ottenuti~~ ~~impediti~~ dalla ~~legge~~
~~stessa~~ ~~per~~ la deduzione dei debiti
ereditarij; la esenzione dalla tassa
delle successioni in linea ascendente
e discendente il cui valore complessivo
non esceda le lire 2000; e l'esenzione
delle rendite sul debito pubblico dello
Stato.

Ora se si vuole che la nuova
legge possa sorvenire efficacemente alle
esigenze del pubblico erario, è forza di
~~modificare~~ ^{o farsi degli esenzioni} ~~queste~~
~~condizioni~~ ~~difficili~~ ~~impedimento~~.

Giusta il principio incontestabile
che il tributo colpisce la trasmissione
del diritto di proprietà, la tassa di cui
si ragiona, debbe venir riscossa sul
valore delle cose cadute in successione,
senza deduzione di debiti o di periti,
conformemente a quanto, senza
difficoltà o turbamenti, si praticava
gran tempo presso altre nazioni, le
cui analoghe leggi hanno per base
fondamentale il principio sovraaccennato.
Il quale è altronde presso noi informa-
to già le leggi relative alle mutazioni
che seguono per contratto o per forza
di giudicato; in guisa che non
sarebbero trovar ragione che tir
veramente plausibile perchè un diverso
sistema debba venir mantenuto per le
trasmissioni a titolo ereditario; sembrando

anni che queste stesse mutazioni siano meno degne di favore perché si operano a titolo lucrativo a differenza delle prime che seguono a titolo oneroso.

Adunque che la mutazione si opera per contratto, per testamento o per successione, unica delle opere la base comuni abbiano a regolarsi le tasse, ed ogni disparità in proposito non può a meno che apparire inconsequente, in quanto che se lo Stato accorda un eguale protezione e garanzia alle trasmissioni in qualunque modo succedendo, è giusto che ne penera le tasse con eguale misura.

Secondo Se giova lo addurre in contrario che l'erede per estinguere i debiti della successione, trovasi non di rado nella necessità d'alienare parte dei beni passati in di lui dominio; a ciò si risponde che la tassa imposta dalla legge colpisce il titolo che opera la trasmissione di proprietà da persona a persona, senza riguardo alle circostanze antecedenti od alle conseguenze del titolo medesimo, od alla diversa sua natura. Nulla d'altronde impedisce all'erede di consolidare in se definitivamente l'intera successione, estinguendone i debiti o con danaro proprio o con somme prese a mutuo. In questo caso la questione non cambia; il titolo di dominio si ripete pur sempre da quello di successione; e la differenza per l'erede si riduce all'incidentalità

d'un maggior o minor profitto.

Non si dubita che dal lato dell'interesse pecuniario la nuova disposizione proposta tornar possa a molti gradita, ma è cosa ben certa che dal lato dell'interesse morale, non sia per essere sì male accolta da molti altri, cui riesce pur sempre spiacevole, siccome contrario agli interessi materiali, l'obbligo di palesare il passivo di una eredità, che talora è il più geloso segreto delle famiglie. L'odiosità delle leggi di finanza nasce non solo dalla quotità delle tasse, ma più ancora dalla difficoltà di resistere, e dalle inestinguibili, dai disturbi e dalle molestie cui possono dare origine: quindi la principale mira nella formazione di tutte leggi, debbe essere rivolta a ridurre le disposizioni alla massima semplicità, ed a quest'oggetto ben contribuisce l'esclusione dalle conseguenze delle passività, munita la quale speriamo in massima parte ridurre le questioni e le liti che rendono sì intricata ed onerosa l'esecuzione della legge in vigore.

L'esenzione di tassa accordata dalla legge 19 Giugno 1851 alle successioni di linea retta d'un valore non eccedente le lire 2000, si appalesa meno consentanea all'art. 25 dello stesso Statuto, secondo il quale la tassa proporzionale debbe essere sopportata da quelli che lucrano molto, egualmente che da quelli che lucrano meno.

Egli è d'altronde non conforme ai principj di giustizia e d'equità che un solo individuo chiamato a raccogliere un'eredità di £ 2000, vada esente da tassa, laddove dieci coeredi d'una sostanza del valor complessivo di lire 2010, sono tenuti a scartarla per la propria virile rilevante a sole £ 201.

Il privilegio - dell'esenzione di cui si parla, sarebbe ^{all'opposto} in opposizione col sistema di perenzione dei diritti d'insinuazione che venne adottato colla legge del 22 giugno 1850, men la quale, abolito il privilegio dei patti di famiglia, si affoggettarono al diritto proporzionale le mutazioni tra ascendenti e discendenti, senza distinzione d'entità o di valore.

L'abolizione dell'esenzione ~~dei~~ ^{degli} ~~eredità~~ ^{eredità} ~~da famiglia~~ sarebbe pur anco ~~suggesta~~ ^{suggesta} d'una considerazione di grave peso. Son solo le eredità del valore di £ 2000, ma esandio quelle rilevanti a più del doppio vengono sottratte al pagamento della tassa, perchè generalmente gli eredi hanno ogni studio per farle comparire inferiori al valore dalla legge stabilito per il limite dell'esenzione; per cui nell'istanza dell'amministrazione, seguono frequenti i procedimenti di perenzia od altri incumbenti giudizii, le cui spese non lievi, ricadendo a carico degli eredi, rendono i medesimi in condizione peggiore di quella in cui

li sarebbero trovate le avevano usata
maggiore fedeltà nella consegna, e non
avevano avuto nella disposizione della
legge un incentivo alla frode.

Se meno contraria all' art. 25 dello
Statuto può rassicurarsi l'esenzione
dalla tassa di successione delle rendite
sul debito pubblico dello Stato:

È inverso quegli che aumenta la
sua fortuna mediante un'eredità
consistente in sostanze di tal fatta,
perché dovrà essere in miglior condizione
di quell' altro che per via d'eredità
aumentò pure la sua fortuna con
beni di diversa natura? ~~Si è~~
~~contrario al principio d'eguaglianza~~
~~prescritto dall' art. 25 dello Statuto.~~

Si vorrebbe opporre che l' art. 46
dell' editto 26 dicembre 1819 dichiara
esenti le rendite del debito pubblico da
ogni legge d'uberna, ritenzione,
confisca ed imposizione.

A questa eccezione si risponde, che
una legge in materia di successione,
la quale non dichiara esenti le dette
rendite dalla tassa imposta sulle
trasmissioni delle altre sostanze
ereditarie, non impone direttamente
una tassa sopra di esse, ma unicamente
sopra la massa ereditaria. Diversa
cosa sarebbe se si volesse gravare le
rendite pel semplice loro possesso in
via di contribuzione diretta, ovvero
sottoporle a contribuzione indiretta nei
casi di mutazioni contrattuali: ma
di simili gravare non si trovano

colpite da nessuna legge finanziaria',
che anzi il loro trapasso per atto tra-
vini è in questo stesso progetto di legge
dichiarato esente da diritto proporzionale.

Rimontando all'origine dell'esen-
zione di cui è caso, debbesi
ritenere che creandosi colla legge
organica del debito pubblico 1819, un
valore nuovo, una nuova specie di
proprietà, le rendite create sarebbero
per Stato per loro natura soggette
ai tributi cui già, per effetto del
R. Ditt. 16 Dicembre 1848, soggiacquero
le proprietà d'ogni sorta, le ragioni
non già di giustizia ma d'opportunità
e temporanea convenienza trov-
avero determinato il legislatore ad
avvicinare allora dello straordinario
vantaggio dell'esenzione dalle imposizioni.

Il primo motivo d'opportunità e
convenienza, stava nel proposito di
chiamare alle nuove rendite il favore
del Pubblico e specialmente dei capitalisti,
come lo manifesta il proemio del
citato editto, per fondare così con
ogni possibile allettamento il pubblico
credito appo noi rinascere.

Altro motivo consisteva in ciò che
essendo le rendite della prima creazione
1819 destinate esclusivamente all'estinzione
del debito antico dello Stato, e
prevedendo che tali rendite non avrebbero
facilmente toccata la metà del pari
come difatti il primo corso delle
nostre rendite toccò appena la metà
del 62 per 100 / il legislatore ravvisò

consentano all'equità che non si
aggravasse ancora con un tributo nella
sorte dei creditori già pregiudicata
dall'obbligo di ricevere una carta
scadente in soddisfacimento dei rimborsi
loro averi, e per cui lo Stato acquistava
la liberazione del capitale intero.

Considerata in tale aspetto la
causa e l'essenza dell'esenzione
conceduta alle prime rendite dello
Stato, la quale venne poi estesa a
quelle create posteriormente in
ben diversa condizione di cose e
con ben altro effetto riguardo a chi
spontaneamente le acquistava, si
può con fondamento sostenere che a
quel favore debbe rimanere intangibile
per quanto sia di qualunque
contribuzione diretta ed ordinaria,
non sia però chiusa la via a
ritenerle come suscettive di tributi
indiretti, il cui carattere sia non già
di colpirle in modo indistinto,
permanente ed uniforme come rendite,
ed a carico di chi le possiede per
acquisto o ritenzione spontanea; ma
bensì di considerare nel suo intero,
senza detrazione alcuna di valore
una massa ereditaria comprensiva
pure di rendite, la qual massa
costituisce un complesso di proprietà
acquistata a titolo oneroso, come
ricade nelle trasmissioni a causa
di morte.

Egli è incontrastabile che in
questo sistema d'interpretazione già

si rinese dopo l'osservanza dello Statuto
e segnatamente colla disposizione
dell'ultimo allinea dell'art. 4 della
Legge 17 Giugno 1851, merco cui venne
esclusa la deduzione dei debiti di
una successione, i quali si trovino
coperti dall'esistenza di rendite nella
massa ereditaria.

(Altri motivi di giustizia e di
ben intesa economia esistono pure
la teni con cui vorrei sostenere
l'abolizione dell'esenzione in discorso.

Le ricchezze dello Stato portarono
l'aumento del debito pubblico ad
ingente ~~massa~~ somma di capitali che
trovasi investiti nei patrimoni
privati, e questo valore alimentando
la fortuna soprattutto di ricchi
speculatori, non può quasi compararsi
come abbia quella grande massa
d'averi a sottrarsi a qualsivoglia
concorso nel sopportare le pubbliche
gravere, almeno in quel modo che
il potrebbero senza violazione dei
patti protettori di quel genere di
proprietà.

Le ogni benché minima eredità
e senza eccezione di sorta, qualunque
pur fosse il vincolo tra il defunto e
l'erede, trovasi colpita da una tassa
sul montare di tutti i suoi valori
d'altra natura, e certamente cosa
esorbitante che l'eredità, anche la più
pingue per possidenza di rendite sul
debito pubblico, debba andar esente da
qualunque tassa, topperso pur estraneo

fra loro il defunto e l'erede.

La legge impone l'obbligo della consegna del pagamento della tassa di successione tanto per beni immobili, quanto per i mobili; ma a riguardo alla mobiglia contemplata nello art. 415 del codice civile si sarebbe introdotta una disposizione per la quale i contribuenti sarebbero esonerati dall'obbligo di farne la consegna e ritenendosi che l'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, sia considerata siccome avente effetto di mobiglia per un valore corrispondente al ventesimo di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari tassabili.

Se non che potendo taluno essere per avventura gravato da tale premiazione in ordine alla mobiglia, si è riservata ai conseguanti la facoltà di dar prova in contrario.

Si è previsto in questo progetto il caso della immisione dell'usufrutto alla proprietà del quale finora non fuere immisione le precedenti leggi.

Alla morte dell'usufruttuario passando l'usufrutto in quello che aveva la nuda proprietà, l'imposizione della tassa su questo stesso passaggio è ben giusta e contemporanea al disposto dall'art. 12 del progetto di legge, che dichiara soggetto a pagamento tutte le mutazioni di proprietà che di usufrutto.

Ma a differenza della legge francese per la quale l'erede della nuda proprietà, sino dal momento dell'apertura

della successione, è obbligato al pagamento dell'intera tassa, e con anche di quella riflettente la futura consolidazione dell'usufrutto colla proprietà di eredità più ragionevole ed equo che l'imposta non dovesse rinviarsi se non al momento dell'effettiva unificazione.

Questa nuova disposizione è fondata sul riflesso che l'erede della nuda proprietà, al momento in cui si apre la successione, corrisponde una sola metà della tassa, venendo l'altra metà corrisposta dall'usufruttuario; onde pare ben conseguente che nell'atto della consolidazione, l'erede debba pagare la tassa corrispondente al complemento della sua proprietà.

Delle graduazioni delle tasse di successione risultanti dall'art. 2 della legge 17 Giugno 1851, furono mantenute due in la prima che concerne gli ascendenti e discendenti; la sesta che riguarda gli estranei; e la settima che riflette gli istituti di carità e di beneficenza. Ma le altre quattro categorie di tasse furono stabilite in guisa che sulle successioni tra fratelli, sorelle e coniugi verrebbero a pagare il 5 per cento; il cinque sopra quelle tra zii, nipoti e pronipoti; il sette tra cugini del primo grado; ed il nove tra altri parenti ed affini fino al sesto grado inclusivamente; cioè che sarebbe

~~più che sarebbe~~ consigliato non solo dai bisogni dello Stato, quanto anche perchè il tributo debba essere più elevato, quant

maggiore è la distanza di parentela fra il
defunto e l'erede, e d'altronde tali eredi
non potrebbero ravvicinarsi, giacchè per
coloro che, non avendo eredi necessari,
venivano a lucrare una sostanziosa
quale avrebbero potuto spere private
dall'autore della successione.

Ragionando in fine della parte del
progetto che riguarda le tasse giudiziarie,
la cui riforma è richiesta dai cambiamenti
nella patria legislazione, egli è a
ritenersi che la riforma della tariffa
di simili tasse si riduce sostanzialmente
alla parte con detta degli emolumenti
fissi o proporzionali; e sarebbe essa
consentanea al sistema introdotto nel
progetto di nuova legge sul bollo (del
quale viene fatta contemporanea
presentazione) con cui venne soppressa
la formalità della registrazione d'un
gran parte degli atti giudiziarj, merce
l'impiego per i medesimi d'una carta
speciale, che comprende nel diritto
di bollo anche la tassa giudiziarie.

Le principali riforme che si
propongono, consistono:

- 1.^a nel fissare la tassa proporzionale
alla quota dell'uno per cento sulle
sentenze definitive proferte in qualsiasi
grado di giurisdizione;

- 2.^a nel fissare un termine pel pagamento
delle tasse, a pena d'una soprattassa
in caso di ritardo;

- 3.^a nello estendere le tasse giudiziarie
alle sentenze ed ordinanze del contenzi-
oso amministrativo; non che alle sentenze

in materia penale quando vi sia la parte civile:

5.^o nel sottoporre ad un semplice diritto fisso le sentenze che dichiarino la nullità radicale d'un contratto, la quale non sia stata, neppure implicitamente riconosciuta in giudizio, come anche le sentenze nei giudizi di revocazione, salvo per queste il suppletivo diritto proporzionale in caso di maggiore condanna:

6.^o nel modificare la tassa sulle sentenze dei giudici di mandamento.

7.^o nel contemplare le sentenze dei Tribunali esteri, di cui non fanno parola le attuali tariffe;

8.^o nel togliere il privilegio del fisco sulla cosa cadente in giudizio, per quanto riguarda le sentenze di assoluzione; e nell'esonerare la parte colpita dall'obbligo di corrispondere una porzione qualsiasi di tassa, ammessa colla sentenza si fossero dichiarate le spese compensate.

Le sovra additate modificazioni e segnatamente quella per la quale viene applicata la tassa proporzionale dell'uno per cento alle sentenze dei giudici di mandamento, in sostituzione del diritto fisso di tre lire a cui vanno ora sottoposte, senza distinzione dell'entità delle cause, saranno per certo riguardate giusti riforme le più giuste e le più conformi ai principi dello Statuto, malgrado che da esse si sia per derivare alle Finanze una

perita, che in tanta loro selttezza non
si può consentire senza un qualche
compenso; viene questo proposto nella
legge del bollo, e nell'ingigio della
carta speciale per alcuni atti di in-
materna civile che di volontaria
giurisdizione, i quali attualmente sono
esenti da tassa.

La tariffa annessa al Regio Editto
22 febbrajo 1822, contiene all' art. 51
una disposizione secondo la quale le
sentenze ed ordinanze pronunciate su
oggetti per i quali si sarebbe dovuto
stipulare un instrumento, oltre al
diritto d' emolumento, soggiacere
debbono a quello d' insinuazione.

Questa disposizione corrisponde in
parte a quella di cui al § 2. G.
dell' articolo 69 della Legge francese 22
 febbrajo anno 7; se non che l'alta detta
disposizione rimase in pratica quasi
inosservata, imperocchè giusta
l'interpretazione data dai Magistrati,
il diritto d' insinuazione non sarebbe
dovuto talora sulle sentenze ed ordinanze
che siano state pronunciate sul
consenso delle parti.

Esendosi ora riconosciuta la
necessità di riprodurre la disposizione
stessa, ed anzi di conformarla a quella
contenuta nella summenzionata legge
di Francia, onde non abbia più a
lasciar luogo ad interpretazioni, venne
perciò stabilito all' art. 105 del progetto,
che allorchando una condanna
sarà pronunciata od accensentita su

21

di una domanda stabilita per -
convenzione verbale o per atto non-
vincolato, sarà dovuto il diritto d'in-
= timazione indipendentemente dal
diritto d'ennolumento sulla condanna.

Nella formazione di questo progetto,
preso nel suo complesso, ebbero in mira
di procedere ad un più equo ripar-
= timento delle imposte indirette,
in guisa però che l'interesse delle
Finanze non avesse a rimaner
compromesso.

Progetto di nuova legge sui Diritti
d'insinuazione, successione, e
di emolumento giudiziario.

Titolo primo
Disposizioni Generali

Capo I.

Norme comuni alle tasse d'insinuazione,
di successione e di emolumento
giudiziario.

Art. 1.

I Diritti d'insinuazione, di successione,
e di emolumento giudiziario sono
coordinati, e saranno percetti sulle basi
e giusta le regole determinate nella
presente legge.

Art. 2.

I Diritti sono proporzionali o fissi.

Art. 3.

Il Diritto proporzionale è stabilito
per le obbligazioni, liberazioni, condanne,
od assoluzioni, collocazioni o liquidazioni di
somme o valori, e per qualunque trasmissione
di proprietà, usufrutto, uso o godimento
di beni mobili ed immobili che si
operi per contratto od altro atto fra
vivi, o per causa di morte, o per
sentenza od altro atto giudiziale.

È dovuto in ragione dei valori in comune commercio senza deduzione di debiti, e nelle quantità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

È regolato in ragione di venti in venti lire sulle somme o valori da sottoporsi alla tassa. Ogni frazione sarà computata per L. 20.

Qualora la liquidazione di un diritto produca frazioni di centesimo, ogni frazione sarà considerata come un centesimo intero.

Il dritto proporzionale non sarà mai minor d'una lira per ciascun atto, quand' anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.

Art. 4.

Il dritto fisso è dovuto nei casi non contemplati dall' articolo precedente, e nella quantità determinata dalla detta tariffa.

Art. 5.

Quando un atto contiene più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, sarà dovuto un dritto particolare per ciascuna di esse, secondo la sua specie.

Art. 6.

Il valore tassabile si dedurrà dagli atti, dalle dichiarazioni delle parti, e dalle loro conseguenze, in conformità delle rispettive disposizioni della presente legge per i canoni d'imposta regolati da essa.

Art. 7.

Se le somme o valori sopra cui debbasi esigere un dritto proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di passare una relativa dichiarazione per iscritto nel tempo utile per l'adempimento della formalità cui danno soggetto gli atti medesimi.

Capo 2.

Disposizioni di esecuzione comuni alle varie tasse.

Art. 8.

L'Amministrazione Comunale potrà proporre il giudizio di perizia sul valore risultante dagli atti, dalle dichiarazioni o conseguenze di cui all'articolo precedente, sempre quando lo creda incerto.

Prima però che la medesima sia seguita si potrà stabilire.

Di concerto tra l'Amministrazione

a la parte il suo valore in comune.
commercio degli oggetti sottoposti
a tassa.

Art. 9.

Leiranno di base per determi-
nare il valore cadente in contesta-
zione, gli atti pubblici e le sciz-
giate, anteriori non più d'un
quinquennio all'atto, alla senten-
za ed all'apertura di successione onde
nasce il debito della tassa.

Quando però l'Amministrazione
o le altre parti non volessero
attenersi a questo modo di valuta-
zione, potranno chiedere la perizia
anticipandone le spese.

Art. 10.

I Segretarii e Catastrari dei
Comuni sono tenuti di dare
gratuita visione nei rispettivi
archivi agli Agenti Demaniali.
Dei registri e documenti ivi
esistenti, per porli in grado di
accertare l'aumentare delle tasse;
e così pure di somministrare loro
gratuitamente gli estratti di cui
siano richieste per lo stesso oggetto.

Nel caso di rifiuto o di ritardo
non giustificato, l'Intendente
della Provincia vi provvederà
sull'istanza dell'Agente Demaniale.

a spese Del Segretario e Catastraro.

Art. II.

La Domanda di perizia sarà fatta al Giudice di Mandamento indicato nelle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse, con dichiarazione Del perito eletto dalla parte istante.

La perizia sarà ordinata entro il termine di cinque giorni dalla domanda, e nel relativo decreto verrà fatta ingiunzione alla parte contraria di nominare il suo perito entro dieci giorni successivi alla intimazione di detto decreto.

Non divenendosi dalla parte a tale nomina fra quel termine, il Giudice nominerà d'ufficio il secondo perito.

In caso di dissenso tra i due periti, essi ne eleggeranno un terzo; ed essendo discordi nella scelta, il Giudice lo nominerà d'ufficio.

I periti dovranno presentare la loro relazione entro il termine che verrà fissato nell'ordinanza di nomina, il quale però non potrà mai eccedere i mesi sei.

Trascorso questo termine, senza che il perito o i periti abbiano

presentata la loro relazione, la
parte interessata potrà fare istanza
per la nomina di altri periti.

In questo caso i periti
surrugati non avranno alcun diritto
di conseguire il pagamento delle
spese ed onorarii relativi agli
incumbenti cui avessero dato
principio, o che si trovassero in
corso di esecuzione.

Art. 12.

La parte contro cui la
perizia venne promossa sarà,
con Decreto, citata davanti al
Giudice per essere presente
all'aspirazione con giuramento
della medesima, e nel relativo
verbale si farà risultare della
della comparizione o della
contumacia.

Art. 13.

Quando l'istanza di perizia
si dovesse aver luogo contro il Giudice,
suo Luogotenente o Segretario, sarà
portata avanti il Giudice viciniero.

Art. 14.

Nel caso che i beni soggetti
alla perizia si trovino posti fuori
del Mandamento in cui ha luogo

il giudizio, il Giudice a cui si è fatto.
L'istanza decisa la perizia da eseguirsi
in qualunque altro bandamento.

Art. 15.

Le notificazioni ed altre atti
qualunque dipendenti dal giudizio di
perizia si eseguiranno senza requisitorie
dall'uno all'altro Giudice.

Art. 16.

Quando il corrispettivo stipulato, ed
il valore dichiarato sia inferiore al
valore vero accertato con perizia, sarà
dovuto un supplemento di tassa sopra
il detto maggior valore, oltre alle
spese del procedimento di perizia, ed
ai maggiori diritti che possano essere
dovuti in virtù delle disposizioni
speciali riflettenti le varie tasse.

I maggiori diritti o le soppresse
di cui nella presente legge, sono
considerati come parte del tributo, e
non quali penalità.

Art. 17.

Le domande di supplemento o
costituzione di diritti saranno promosse
a norma delle disposizioni speciali
alle varie tasse, e nei termini da
esse stabiliti.

Art. 18.

La domanda fatta da una parte
non interrompe la prescrizione a favore
della parte contraria.

Art. 19.

La Domanda di rimborso fatta in iscritto all' ufficio da cui fu operata la riscossione, servirà come la domanda giudiziale ad interrompere il corso della prescrizione.

Tale domanda dovrà essere presentata con un ricorso a due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell' ufficio stesso comprovante la data della fatta presentazione.

Art. 20.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge.

Art. 21.

L' azione per le condanne al pagamento delle pene pecuniarie comminate dalla presente legge contro i pubblici funzionarii si prescrive col trascorso di due anni dal giorno della commessa contravvenzione.

L' azione per la riscossione delle stesse pene pecuniarie sarà prescritta col termine di quattro anni, a partire dalla data della sentenza.

Art. 22.

Le pene pecuniarie stabilite in somma fissa, ed in somma proporzionale determinata, potranno esser volontariamente pagate sia prima, che dopo il verbale di contravvenzione.

Saranno anche ammesse i contravventori a tale pagamento volontario, dopo l'istanza fiscale; ed in questo caso, facendosi fede presso il Ministero pubblico del pagamento stesso, oltre quello delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 23.

Quando il giorno della scadenza di un termine fosse festivo, il termine stesso s'intenderà scaduto il giorno immediatamente successivo non festivo.

Titolo Secondo

Del Diritto d' Insinuazione

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 24.

Allorchando un atto contiene mutazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili ed immobili, si esige il diritto stabilito per gli immobili sulla totalità del prezzo o valore, a meno che nell'atto siano stati designati articolo per articolo gli oggetti mobili, e sia stato per questi stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel quale caso si esigerà sul detto prezzo il diritto stabilito per mobili.

Non si avrà riguardo a tale distinzione di prezzo per le cose che l'art. 504. del Codice Civile dichiara immobili per destinazione, se vengono alienate insieme agli stabili ed edifici alla cui coltivazione ed esercizio esse servono.

Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere, sarà sempre dovuto

indistintamente il Diritto stabilito
riguardo agli immobili.

Gli atti traslativi di proprietà immobiliare, per quali all'epoca della loro insinuazione siasi pagata la tassa proporzionale imposta da questa legge, saranno esenti dal Diritto di trascrizione ipotecaria portato nel N° 2. della tabella annessa al R° Decreto 16. luglio 1822. quando vengano a tale formalità presentati.

Art. 25.

Non si avrà riguardo alle dichiarazioni che le parti facciano dopo la stipulazione dell'atto per designare la distinta natura degli oggetti ceduti ed alienati.

Art. 26.

Gli atti portanti traslazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni stabili non situati nello Stato, saranno soggetti al pagamento di un semplice Diritto fisso.

Art. 27.

La quitanza spedita, o l'obbligazione acconsentita fra i contraenti nell'atto d'alienazione per la totalità o per una parte del prezzo formante il corrispettivo del contratto, non vanno soggette a Diritto particolare.

I diritti dovuti sugli atti soggetti alla
insinuazione saranno a carico:

Dell'acquirente, cessionario, donatario
e deliberatario, nelle vendite, cessioni, e
donazioni, aggiudicazioni ed altre aliena-
zioni di beni mobili ed immobili,
tanto in proprietà, che in usufrutto,
godimento ed uso;

Del conduttore negli atti di locazione;
Del debitore nelle obbligazioni
per prestito o mutuo;

Della persona liberata nelle quitanze,
ed altre liberazioni, eccettuate però quelle
a favore dei tutori, curatori, procuratori
ed amministratori, i diritti delle quali
saranno a carico degli individui, corpi
o comuni amministrati o committenti.

In tutti gli altri casi saranno
a carico comune delle parti
contraenti, in ragione dell'interesse
che ciascuna di esse può avere
nel contratto;

Il tutto però salvo siasi
stipulata convenzione in contrario,
per la quale in ogni caso non
sarà dovuto diritto particolare.

Le parti contraenti ed il notaio
saranno tenuti solidariamente verso
l'orario al pagamento dei diritti,
salva ragione di rimborso, per cui
il notaio avrà azione solidaria verso
le parti.

Art. 29.

I diritti per gli atti non soggetti all'insinuazione, una presentati volentieri alla medesima, saranno a carico della parte da cui è chiesta la formalità, salvo le ragioni di rimborso che le possano competere.

Art. 30.

Saranno considerati come mobili per l'effetto della presente legge:

- 1° I frutti pendenti dell'annata alienati separatamente dai beni stabili;
- 2° I tagli di boschi si cedui, che d'alto fusto, o di piante sparse da eseguirsi entro un anno dalla data del contratto;
- 3° Le azioni sopra stabilimenti di commercio ed industria, come anche l'avviamento di negozii;
- 4° I porti sui fiumi e torrenti, i battelli, barche, navi o bastimenti, i molini o bagni stabiliti sopra barche o battelli, ed altri edifici galleggianti, qualora il contratto non contenga ad un tempo il diritto di tenere ed esercitare detti porti, navi, molini, bagni ed edifici;
- 5° I materiali degli edifici da demolirsi entro un anno dalla data del contratto;
- 6° Il diritto di servirsi della terra,

Sabbia o ghiaja per lo stabilimento
od esercizio di fornaci o per altri
usi, e quello di scavare minerali,
pietre, asfalto, carbone fossile ed
altri combustibili, o sostanze qualunque,
purchè tale dritto sia limitato ad
un termine non eccedente i trenta
anni;

7.º I dritti di privativa conceduti
dalle leggi agli autori di opere
scientifiche, letterarie ed artistiche;
8.º Le addizioni fatte dall'usufrut-
tuario ai beni usufrutti, nei casi
preveduti dall' art. 511. del Codice Civile.

Art. 51.

Le dichiarazioni di somme e
valori prescritte dall' art. 9. della
presente legge, dovranno, per gli
atti soggetti all' insinuazione,
farsi dalle parti contraenti, o da
una di esse prima della scadenza
del termine entro cui l' atto debbe
essere insinuato, ed estendersi appie-
della copia destinata all' insinua-
zione, colla firma della parte
dichiarante certificata dal notajo che
ha ricevuto l' atto.

Potrà tuttavia estendersi anche
in foglio a parte da unirsi alla
suddetta copia, munito della stessa

1
firma e certificazione.

Negli atti di divisione si dovrà dichiarare il valore del patrimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di rifatta, che in quello di nuovo assegnamento eguale, onde regolare la percezione sia del diritto fisso, come del diritto proporzionale, cui possono andar soggetti gli atti di tal natura.

L'ommissione di presentare le dichiarazioni sospende l'insinuazione degli atti, ed il notaio incorre nelle pene comminate per la ritardata formalità.

Art. 38.

Quando in virtù di legge, o di riserva espressa un contraente ha la facoltà di dichiarare d'aver stipulato per un terzo, tale dichiarazione non potrà essere tenuta in conto per l'applicazione della presente legge, se non sarà stata fatta per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto.

Art. 39.

Per le alienazioni di stabili il cui prezzo delle spese fisso dal giudizio di periti, o da persona terza scelta d'accordo dalle parti o dal giudice, e per quelle stipulate

col patto di farne seguire la misura
il dritto di mutazione si esigeva
provisoriamente sul valore che dovrà
dichiararsi nell'atto, ed a termini
dell'art. 31., salvo, dopo seguito
l'estimo o la misura, di esigere
un supplemento di dritto sull'ecce-
dente di rimborso alle parti quella
porzione del dritto riscosso corrispon-
dente al minor valore, ed al
minor quantitativo dei beni, che
fosse risultato dalla perizia o dalla
misura.

Art. 34.
Poi contratti alligati a condizioni
sospensive sono dovuti i dritti
quando si verifica la condizione.
Nella ricevuta che si rilascia al
momento dell'insinuazione di tali
contratti, sarà espressa la riserva
della percezione di quei dritti a
suo tempo.

Coloro, cui profitterà l'avveramento
della condizione, saranno tenuti al
pagamento della tassa entro il termine
di giorni trenta successivi a quello
in cui avranno potuto avere notizia.
La prescrizione contro il fisco non
decorrerà che dal giorno in cui
l'Amministrazione avrà potuto
conoscere l'avveramento della condizione.

Art. 35.

Per gli atti di donazione, soltanto:
mutazione di proprietà che si verificò
soltanto colla morte del donante a norma.

Degli articoli 1176. e 1177. Del codice.

Art. 36. e per quelli contenenti la stipula-
zione di beni futuri non è dovuto al
momento della loro insinuazione se-
non un dritto fisso, salva la riscossione
a suo tempo del dritto di successione
sul valore degli oggetti in essi conten-
uti, per cui si esprimerà nella
ricotta un' analoga riserva quale
viene prescritta nel precedente articolo.
Sarà però pagato il dritto propor-
zionale d'insinuazione per qualunque
altra stipulazione contenuta in simili
atti, la quale riceve il suo effetto
indipendentemente dalla morte di una
delle parti.

Art. 36.

Quando il corrispettivo stipulato è
il valore dichiarato sia inferiore al
valore vero accertato con perizia d'altre
un sesto di quest' ultimo, le parti
contrattanti saranno tenute solidariamente
al pagamento del doppio dritto sullo
stesso maggior valore, senza pregiudicio
del supplemento di dritto proporzionale
e della spesa dovuta a termini dello
articolo 16. -----

La domanda di supplemento di
Diritto d'insinuazione potrà essere dalla
insinuatore proposta solidariamente tanto
contro il notaio entro sei mesi, quanto
contro le parti contraenti entro due
anni.

L'istanza di perizia sarà promossa
contro le parti contraenti entro due
anni.

Contro equal termine sarà fatta la
domanda di restituzione del Diritto
d'insinuazione.

La Decorrenza dei suddetti termini
comincerà dal giorno successivo a
quello dell'insinuazione.

I termini per la domanda di
supplemento o di restituzione, nei casi
previsti dall'art. 35. non decorrono
che dal giorno in cui l'Amministra-
zione avrà potuto conoscere l'estimo
o la misura.

Il termine per la domanda di
restituzione, nei casi previsti dallo
art. 3. della tariffa, decorre dal giorno
dell'insinuazione dell'atto di rescis-
sione o di recesso.

Esaurito il termine d'anzichè,
sarà prescritta l'azione del fisco
pel conseguimento delle tasse e
sopratassa dovute per gli atti non
insinuati.

Di questi però non si potrà mai
far uso senza l'eseguimento della
formalità dell'insinuazione, ed il
pagamento dei relativi diritti.

Art. 38.

Il termine per l'insinuazione
degli atti ricevuti dai notai, segretari,
ed altri funzionari autorizzati a ricevere
atti soggetti a tale formalità, sarà
di trenta giorni, non compreso quello
della data dell'atto.

Riguardo a quegli atti che a
norma delle leggi e dei regolamenti
variano soggetti alla superiore approva-
zione, il termine non decorrerà che
dalla data della notificazione all'ufficio
precedente del provvedimento o decreto
di approvazione.

Per gli atti di descrizione ed
inventari, il termine decorrerà dalla
data del verbale di chiusura.

Art. 39.

I notai, segretari ed altri funzionari
autorizzati a ricevere atti soggetti
all'insinuazione, non potranno farli
insinuare in altri uffizii, che in
quello da cui dipende il luogo della
loro residenza.

Art. 40.

Le scritture private potranno essere insinuate in qualunque uffizio di insinuazione.

Art. 41.

I dritti d'insinuazione saranno pagati contemporaneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dell'insinuatore liquidate, nè potrà mai rifiutarsene o differirne il pagamento in tutto o in parte sotto qualunque pretesto.

Nella ricevuta dei dritti l'insinuatore dovrà esprimere distintamente le disposizioni tassate ed il dritto esatto per ciascuna di esse, non che gli articoli di tariffa applicati.

Art. 42.

I notai, segretari ed altri funzionarii che non avranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come sopra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento, per ciascun atto, di una soprataffa eguale alla metà del dritto dovuto per l'insinuazione, con che la medesima non sia mai inferiore alla L. 10.

Il disposto di quest'articolo non sarà applicabile quando il ritardo dell'insinuazione provenga da.

impedimento di forza maggiore. Debitamente giustificato a termini dei regolamenti, e purché si eseguisca poi tale formalità entro quel termine che sarà fissato.

Art. 43.

I notai e segretari che in instrumento o in altri atti da insinuarsi enunciano od inseriranno scritture od atti per loro natura soggetti all'insinuazione e non insinuati, salva per gli atti esteri l'eccezione di cui all'art. 44. incorreranno nell'ammenda di lire 25. oltre la responsabilità pel pagamento dei dritti dovuti per l'atto enunciato o la scrittura inserita.

Tali pene non sono però applicabili all'enunciazione od inserzione d'atti e scritture, per quali il termine dell'insinuazione non sia ancora trascorso.

Se poi citeranno atti insinuati senza indicare l'ufficio e la data dell'insinuazione, colla somma pagata, incorreranno nell'ammenda di lire 10.

Art. 44.

La produzione od ammissione fra le prodotte per parte dei Causidici, Segretari ed Attuari di atti non insinuati, soggetti per loro natura all'insinuazione, verrà punita con un'ammenda di L. 25.

Incorreranno in eguale ammenda i Catastrari che faranno uso di simili atti per trasporti ed annotazioni sui libri di catasto.

Art. 43.

I Segretari, Attuari e Conservatori delle Ipoteche ai quali venisse presentato un atto per cui sia obbligatoria l'insinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno ritenere e darne tosto notizia all'Insinuatore per quel effetto che di ragione, in difetto incorreranno in una pena pecuniaria, eguale alla metà del dritto di insinuazione dovuto per l'atto stesso, con che però non sia mai minore di L. 10., né maggiore di 100.

Art. 46.

Qualunque occultazione di prezzo in un atto pubblico, darà luogo al pagamento del triplo dritto sulla parte del prezzo occultato. Il notaio che risulterà complice di simili occultazioni, sarà tenuto solidariamente colle parti, e sempre in proprio per un terzo, al pagamento del triplo dritto suddetto, e ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa esser soggetto a termini delle leggi sul Notariato.

L'azione contro la parte di dante per la riscossione del maggior dritto imposto col presente articolo, non si prescrive che fra due anni decorrenti dal giorno in cui l'occultazione del pizzo sarà venuta a notizia della Amministrazione.

Art. 47.

Gli Insinuatori non potranno sotto qualunque pretesto, anche d'insufficienza del pizzo convenuto, o del valore dichiarato, rifiutare o differire l'insinuazione degli atti che loro saranno presentati col contemporaneo pagamento dei relativi dritti, salvo il disposto nell'alinea 3^a dell'art. 36.

Art. 48.

Non si faia luogo alla restituzione dei dritti regolarmente riscossi sopra atti, dei quali venisse dai Magistrati o Tribunali pronunziata la nullità, o la rescissione.

Si eccettuano però gli atti di aggiudicazione, o di Deliberamento, la nullità dei quali sia stata giudizialmente pronunziata per difetto di formalità estinseche.

L'azione di rimborso sarà prescritta entro due anni dalla data della sentenza che ha pronunziata la nullità.

Disposizioni particolari per l'insinuazione
degli atti esteri.

Art. 19.

Atti esteri, in senso di questa legge, sono quelli sì pubblici, che in forma di scrittura privata, fatti fuori dello Stato, ancorchè avanti gli agenti del Governo del Re.

Art. 20.

È obbligatoria l'insinuazione degli atti portante mutazione a qualunque titolo di proprietà o di usufrutto di beni immobili, o riputati tali, situati nello Stato; società o divisione di essi; imposizione sovra i medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi; affittamento di detti beni per oltre un novennio; sublocazioni e cessioni di tali affittamenti, nonché degli atti contenenti spiegazioni, variazioni o invocazioni di quelli avanti accennati.

Art. 21.

Il termine per l'insinuazione degli atti e delle scritture di cui all' art. 20, sarà d' otto mesi se gli atti sono passati in Europa, e di mesi diciotto se fuori d' Europa, a partire della loro data.

Per i testamenti tali termini si computano dalla morte del testatore.

Art. 82.

Tutti gli atti esteri non contemplati
nel citato art. 80, i quali per loro
natura sarebbero soggetti all'insinuazio-
ne fatti nello Stato, dovranno essere
insinuati prima di farne uso.

Art. 83.

Si fa uso degli atti esteri:

1° Quando si producono avanti una
autorità giudiziaria od amministrativa,
o qualunque ufficio governativo o
comunale.

2° Quando se ne fa l'inscrizione,
od anche la semplice menzione in
qualche atto pubblico.

Si potrà però, senza contravvenire
alla legge, citare un atto od una
scrittura estera non ancora insinuata

in un atto soggetto all'insinuazione,

purché il notaio o segretario rogante
dichiari nell'atto stesso, che insinuerà
col medesimo anche l'atto o la

scrittura citata; nel qual caso il

notaio o segretario rimarrà personalmente

e solidalmente tenuto colle parti

al pagamento non solo dei dritti

ma e spese d'insinuazione dell'atto

estero, ma ancora di una somma

eguale all'ammontare dei dritti

detti, non però mai minore di L. 10.

qualora non venga insinuato nei

tranta giorni successivi alla Data
dell' atto in cui fu citato.

3° Quando alcuno assumeva avanti
le suddette autorità ed uffizj la
qualità di proprietario, usufruttuario,
affittajuolo, subaffittajuolo, creditore, c.
cessionario, che tragga origine dall' atto
estero.

Art. 54.

Gli atti esteri anteriori alla
presente legge aventi Data certa
saranno insinuati col pagamento dei
dritti stabiliti dalla tariffa vigente
all' epoca in cui furono stipulati,
purché sieno presentati entro i
termini fissati dalle precedenti leggi.

Art. 55.

La citata insinuazione degli
atti esteri, per quali, a termini
dell' art. 50, tale formalità è obbliga-
toria, darà luogo al pagamento, per
ciascun atto, ed a carico solidaria-
mente delle parti contraenti, di
una somma eguale all' ammontare
del dovuto dritto, con che la
medesima non sia mai inferiore
alle L. 10. —

Sono soggette a questa disposi-
zione tutti gli altri atti esteri,
dei quali si fosse fatto uso prima
di farli insinuare.

Art. 86.

La circostanza, che la disposizione di un atto estero sieno stata ripetuta in un atto stipulato nello Stato, non esime lo stesso atto estero dalla applicazione della presente legge, sia per l'obbligo dell'insinuazione, sia pel pagamento dei relativi diritti e soprattasse; ma in tal caso la disposizione identica del contratto posteriore non sarà più soggetta che al diritto fisso.

Art. 87.

L'insinuazione dei contratti, atti e scritture passate in paese estero dovrà seguire, cioè;

Riguardo a quelle contenute in convenzioni contemplate nell'art. 80. della presente legge, nell'ufficio dell'Insinuazione stabilito nel Capo-luogo Sede del Tribunale di 1^a cognizione nel cui Distretto sono situati i beni che ne formano in tutto o in parte l'oggetto.

Riguardo agli altri, in qualunque luogo dei Capo-luoghi in cui Siede un Tribunale di 1^a cognizione.

Art. 88.

L'originale, o la copia non potranno insinuarsi se non saranno rivestiti del bollo Meridiano,

o Del visto per bollo, non che Del
visto e legalizzazione Degli Agenti
Del Governo Del Re. residenti nei
paesi ove sarà seguito l'atto;
ed in difetto, di quella Del Ministro
Degli affari esteri Dello Stato.

Art. 59.

Ove l'atto sia esteso in altra
lingua che l'italiana o la francese,
non sarà insinuato se non vi sarà
unita una versione italiana o francese
fatta da un traduttore giurato; ed
in mancanza od impedimento di
traduttori giurati, sarà depositato
un traduttore dal Presidente del
Tribunale della provincia, in cui
sarà eseguita l'insinuazione.

Art. 60.

L'azione Del Fisco per la
consecuzione dei dritti e della sopra-
tasse, non che per rimborso della
spesa incontrata dall'Amministrazione
per far seguire l'insinuazione
Degli atti esteri sottoposti a questa
formalità, sarà solidaria contro
le parti contraenti, loro eredi, ed
aventi causa, quando si tratti
di quegli atti che debbono essere
insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui insinuazione è soltanto obbligatoria, nel caso che se ne voglia far uso, i Dritti, soprattasse e spese, saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Art. 61.

Le azioni pel conseguimento dei dritti e supplementi, e per le restituzioni, sono regolate dalle norme di prescrizione stabilite dalla presente legge.

Capo 3.

Disposizioni eccezionali per
l'insinuazione di alcuni atti.

Art. 62.

Gli atti che si stipulano nello interesse dello Stato non sono soggetti al pagamento dei dritti d'insinuazione, salvo per la quota che secondo la natura dei contratti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle altre parti.

Art. 63.

Sono totalmente esenti da tali dritti gli atti o processi verbali di deliberamento, cui si procede dalle Amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.

Art. 64.

Sono esenti dal diritto proporzionale, e soggette al diritto fisso:

1° gli atti o processi verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà o le casse di risparmio;

2° gli atti di cauzione o mallevoria che sono tenuti a prestare tutte gli impiegati contabili nell'interesse dello Stato, ed i Conservatori delle Ipoteche anche nell'interesse del Pubblico, non che i Esorieri degli Istituti di carità e di beneficenza regolati dalla legge dell' 24. Dicembre 1886 e legge 1889. per l'esercizio dei rispettivi impieghi; oltre agli atti che si ripendono concernenti la cancellazione o restituzione delle prece iscrizioni, non che la rinuncia all'ipoteca legale competente ai detti corpi morali sui beni dei loro contabili;

3° Quelli di cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto per l'estero;

4° Quelli di cessione, anche per instrumento, di vendite sul Debito pubblico, e di obbligazioni dello Stato.

Art. 68.

Le Delle rendite ed obbligazioni
Dello Stato saranno però considerate
come denaro costante allorché
servono di corrispettivo, o di mezzo per
l'alienazione di beni mobili ed immobili,
Diminuzione di diritti, cessione di crediti,
obbligazioni o liberazioni di somme,
o per qualsivoglia altra convenzione
principale ed accessoria, e quindi i
relativi atti soggiungeranno ai diritti
proporzionali determinati dalla natura
dei rispetti contratti.

Titolo Terzo

Dei Diritti di Successione

Art. 69.

Per tutte le trasmissioni di proprietà,
di usufrutto o di uso di beni mobili
ed immobili esistenti nello Stato, che
si operano per successione ab intestato,
o testamentaria ed a titolo di lucro
totale in virtù dell' art. 1829. del
Codice Civile, ovvero nei casi previsti
dall' art. 38. della presente legge,
sarà dovuta una tassa proporzionale.

Art. 70.

La quantità della tassa è stabilita
dalla parte 2^a della tariffa annessa
alla presente legge.

Art. 66.

Sono esenti dalla tassa e dalla consegna i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per la celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno.

Art. 67.

I crediti religiosi e di debita esigibilità saranno soggetti alla tassa, senza ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, fra due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce; a meno che l'erede o il legatario non preferisca di farne l'abbandono al fisco, per cui basterà semplice dichiarazione estesa nell'atto della consegna.

Art. 68.

La consegna della successione ed altre liberalità, di cui all'art. 66. è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, per

legatarii, per Donatarii o loro tutori,
curatori, esecutori testamentarii ed
altri amministratori, compresi i
curatori dell' eredità giacenti, per le
~~quali~~ però è sospeso il pagamento
della tassa finchè si presenti l' erede.

Questa consegna sarà formata
sopra carta lunetta del bollo
straordinario col dritto di 50 centesimi
cadun foglio, qualunque sia la sua
dimensione, e secondo il modulo
che verrà adottato dall' Amministrazione.

Art. 11.

La consegna sarà fatta, e la
tassa pagata dall' erede, anche per
conto dei legatarii, salvo regresso
verso i medesimi.

La tassa per legati, ancorchè
consistenti in prestazione di generi o
di denaro esistenti o no nell' eredità,
sarà liquidata e pagata secondo i
rapporti di parentela o di affinità,
che corrono tra il defunto ed il
legatario.

L' erede beneficiario pagherà la
tassa con fondi ereditarii.

— I coeredi sono solidariamente
obbligati alla consegna ed al paga-
mento della tassa.

La consegna fatta da uno dei
eredi è obbligatoria per gli altri
rispetto all' Amministrazione, sempre
-- che questi non ne abbiano fatta
un' altra nel termine prescritto.

Art. 72.

La consegna dovrà farsi entro
quattro mesi, ed il pagamento della
tassa entro sei dall' apertura della
successione, se la persona di cui si
racoglie l' eredità è morta nello
Stato.

La consegna entro sei mesi, ed il
pagamento entro otto, se morta in
qualunque altra parte dell' Europa.

La consegna entro un anno, ed il
pagamento entro mesi diciotto, se
morta fuori d' Europa.

Il pagamento però della tassa
per lasciti fatti a corpi morali, non
sarà in nessun caso obbligatorio, se
non fra tre mesi dalla data del
provvedimento col quale i corpi stessi
saranno stati autorizzati ad accettare
i lasciti.

Art. 73.

Gli eredi o Donatarii ammessi
in possesso provvisorio dei beni di
un apante, a termini dell' art. 64.
del Cod. Civ., saranno tenuti alla

consegna di essi, ed al pagamento della tassa, come se si trattasse di successione definitiva; se nonché, per essi, i termini decorreranno dalla data dell' immessione in possesso, e vi sarà luogo al rimborso della tassa fra anni due dalla ricomparsa dell' assente, sotto deduzione della parte di essa corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

Se risultasse che in difetto d'una legale dichiarazione d' assenza, gli eredi presuntivi si fossero immessi di fatto nel possesso dei beni dello assente, l' amministrazione comunale potrà ingiungerli ad effettuare la consegna, ed il successivo pagamento della tassa.

In tale caso, i termini di cui all' art. 92. decorreranno dalla data dell' ingiunzione.

Non avrà pur luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sovra-accennata, nel caso previsto dallo art. 97. del Cod. Civ.

Art. 96.

Le consegne ed i pagamenti delle tasse dovranno farsi all' ufficio d' insinuazione da cui dipende il luogo del domicilio che aveva il

Defunto, e nel quale si è aperta
la successione, a termini dell'art. 14.
del Cod. Civ.

Se il Defunto non aveva domi-
cilio fisso nello Stato, la consegna
ed il pagamento dovranno farsi
all'ufficio d'insinuazione nel circolo
del quale si trova situata la maggior
parte dei beni cadenti nella di lui
eredità.

Art. 18.

Quando non si effettui nel
prescritto termine la consegna, o
questa sia stata infedele, sarà dovuta
una sopratassa.

La sopratassa per omissione di
consegna entro i prescritti termini,
sarà eguale al quinto della tassa
principale.

Sarà però ridotta al Decimo, quando
il contravventore avrà presentata la
consegna prima di esservi stato ingiunto
dal Fisco.

La sopratassa per infedeltà di consegna
sarà eguale alla metà della tassa
dovuta pel valore delle cose omesse, e
pel maggior valore di quelle che
furono consegnate con estimo inferiore
di oltre un quarto, senza pregiudizio
del rimborso delle spese di perizia.

Art. 76.

I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sovratassa dovuta per ommissione consegna, salvo per le altre sovratasse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.

Art. 77.

La prima della scadenza del termine prescritto per pagamento della tassa è difetto di una consegna infedele saranno stati riparatì con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della sovratassa stabilita dall' art. 78.

In tal caso la prescrizione di cui è cenno all' art. 81. non decorrerà che dalla data dell' ultima consegna.

Art. 78.

Il valore degli immobili, crediti e rendite sottoposti alla tassa di successione è regolato dalle stime nome fissate per li dritti d' insinuazione.

Il valore del semplice usufrutto, e quello della nuda proprietà, sono rispettivamente ragguagliati alla metà dell' intero valore dei beni.

Avvenendo il caso della riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà, l' erede ed il legatario di quest' uno fa la consegna ed il pagamento

Della tassa secondo il grado di parentela coll' autore della successione, entro il termine fissato dall' art. 72 computando dalla morte dell' usufruttuario.

Il valore dei fondi di negozio verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esistenza inventaria od altro atto giudiziale di descrizione, nel qual caso basterà che nella consegna sia espresso il valore. Da questo atto emergente, il quale servirà di base alla riscossione della tassa.

L'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, è considerata siccome avente effetto di famiglia per un valore corrispondente al ventesimo di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari tassabili; salvo ai conseguenti la prova in contrario.

Art. 79.

Quando il valore degli immobili enunciato nella consegna sia creduto inferiore al valore reale in comune commercio, l'Agente Municipale potrà richiedere la perizia rivolgendone l'istanza al Giudice del Mandamento in cui ha sede l'Ufficio che ha ricevuto la consegna medesima.

L'istanza di perizia sarà promossa entro due anni computanti dal giorno successivo a quello in cui venne fatta la consegna, osservandosi del resto le norme prescritte nel capo 2° tit. 1° della presente legge.

Art. 80.

I reclami contro la liquidazione della tassa non saranno ammissibili in giudizio, se non quando siano concordati dalla quietanza di pagamento della tassa medesima sul valore conseguito.

Lo stesso sarà dei reclami contro la domanda dell' agente demaniale, liquidata sulla base dei valori risultanti dalle informazioni che questi si sarà procurato circa la consistenza della successione, nel caso in cui non sia stata fatta veruna consegna in tempo utile.

Art. 81.

Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dalla apertura della successione, se questa non fu consegnata; Dopo tre anni dal giorno delle ^{consegne} ~~consegne~~ ^{consegne} ~~consegne~~ per le parziali ommissioni in ciascuna di esse; Dopo due anni dallo stesso giorno per insufficienza di valutazione.

Art. 82.

La prescrizione delle tasse dovute sulle successioni di coloro che sono morti all' estero, non decorre che dal giorno in cui l' amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.

L'intendenza avuta questa legale notizia. Dal momento in cui la morte sarà stata iscritta nei registri degli Agenti Consolari, e dal momento in cui si sia fatto uso nello Stato di un documento autentico, nel quale essa sia menzionata.

Art. 83.

La prescrizione per la domanda delle tasse dovuta sulle successioni degli assenti, decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, ed in difetto dal giorno in cui cominciò il possesso di fatto, nei modi prescritti dall' art. 73.

Art. 84.

La prescrizione per la domanda della tassa dovuta sulle eredità giacenti, decorre dal giorno in cui l'amministrazione domaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell'erede.

Art. 85.

Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli art. 69. e 73. -

Art. 86.

Riguardo alla prescrizione saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 2° tit. 1° di questa legge.

Art. 87.

Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri delle morti, dovranno nei primi dieci giorni d'ogni mese trasmettere uno stato di quelle avvenute nel corso del mese precedente all'ufficio d'insinuazione nel cui distretto sono succedute.

I contravventori a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di L. 25. per la non fatta trasmissione dello stato anzidetto, e di L. 10. per l'omessa indicazione di ciascun deceso nello stato medesimo.

Titolo Quarto

Dei Diritti d' Emolumento Giudiziarjo.

Capo I.

Disposizioni Speciali.

Art. 88.

È dovuto il Diritto proporzionale d' Emolumento sulle Sentenze ed Ordinanze definitive contraddittorie e contumaciali Dei Magistrati, Tribunali, e Giudici in materia civile, contenzioso amministrativo, e commerciale (escluse quelle della Corte di Cassazione.) non che degli arbitri resi esecutivi in materia civile e commerciale, e di quelle in materia penale riflettenti la parte civile che portano condanna od assolutoria per una somma od oggetto di valore determinato od apprezzabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.

Lo stesso Diritto è dovuto sulle Ordinanze di consenso e sulle Dichiarazioni giudiziali delle parti divenute invocabili relative pure ad oggetto di valore determinato ed apprezzabile.

Art. 89.

Il Diritto proporzionale è dovuto seltene il provvedimento giudiziale che

ne forma l'oggetto trovisi concepito
nei termini di una semplice declaratoria
di diritto, la quale si riferisca a
cosa appropriabile, e ne indichi l'acquisto
o la dismissione.

Art. 90.

Le Sentenze però che portano
risoluzione di contratto o di clausola
di contratto per causa di nullità
radicale che non siasi neppure
implicitamente riconosciuta in giudizio
dalla parte convenuta, non andranno
soggette al diritto proporzionale di
Esclusamento, ma soltanto a quello
fisso.

Art. 91.

Le Sentenze ed Ordinanze che
riconoscono soltanto ragioni in punto
di diritto il cui ammontare debba
accertarsi ulteriormente in continuazione
dello stesso giudizio, o che dipendano
ancora nel loro effetto da una condi-
zione, andranno intanto soggette a
titolo provvisorio al pagamento di
una somma eguale al diritto fisso,
salva a suo tempo la percezione
del diritto proporzionale con imputa-
zione di detta somma.

Art. 92.

La tassa proporzionale è eguale
in ogni grado di giurisdizione.

Art. 93.

Per le Sentenze ed Ordinanze che
intervenivano in giudizio d'opposizione
a Sentenza contumaciale si terrà
conto del diritto già pagato per
quest'ultima, per modo che si
perceva solo il supplemento in caso
di condanna per maggior somma
o valore.

Se non vi è supplemento, o
questo risulta minore della tassa
fissa, avrà soltanto luogo la percezione
di questa.

Art. 94.

Nei giudizi di appello sarà
dovuta la tassa proporzionale indi-
pendentemente da quella pagata
sulla sentenza appellata.

Art. 95.

Per le Sentenze profferite in
giudizio di revocazione, se con esse
si dichiarerà non farsi luogo alla
Domanda di revocazione, ed annul-
landola si confermerà la precedente
sentenza, non si perceverà alcun
diritto proporzionale ma soltanto
quello fisso, oltre la perdita del
deposito portato dalla legge, ma
se si farà luogo alla riparazione
della sentenza cadente in revocazione,
si perceverà all'occorrenza il —

supplemento di Diritto proporzionale.
che sia per risultare dovuto.

Art. 96.

Non si farà però mai luogo alla
restituzione di tasse regolarmente
percolte sovra Sentenze ed ordinanze
che venissero annullate o riformate.

Art. 97.

L'aria dovuta per intero l'evolu-
mento per una seconda Sentenza
ed ordinanza seltene già si fosse
pagato per la prima, quando diversa
è la persona, o l'azione contro la
quale, e per la quale viene a
profferirsi la seconda Sentenza seltene
per lo stesso oggetto.

Art. 98.

allorché oltre la condanna principale
si pronunciò anche colla stessa sentenza
sovra una domanda riconvenzionale
o sovra questioni di garantigia, o di
rilievo contro terzi chiamati, ed
interventuti spontaneamente in causa,
sono dovute tante tasse quanti sono
li diversi oggetti decisi.

Art. 99.

Quando una stessa Sentenza ed
ordinanza porta più disposizioni
anche interlocutorie indipendenti le une
dalle altre, e distintamente pronunciate

in giudizio da taluna delle parti,
è dovuto per ciascuna di esse, e
secondo la sua specie, il dritto
proporzionale o fisso, di cui nella
tariffa annessa alla presente legge.

Art. 100.

Le Sentenze ed Ordinanze che
riconoscono dovute annue rendite,
prestazioni, od altro provento, si
sottoporranno al dritto proporzionale
in ragione dell' ammontare cumulato
delle annualità.

Questo cumulo non potrà però
mai eccedere gli anni 10. se si
tratterà di usufrutto o di altra
prestazione vitalizia, nè gli anni
20. se si tratterà di qualunque altra.

Essendosi finalmente di provvi-
sionale, o di pensione alimentare
concessa provvisoriamente in pendente
del giudizio, o sino ad un dato
evento, la tassa sarà ristretta al
solo ammontare della somma od
annualità concessa, salva la perce-
zione ulteriore nel caso di effettiva
continuazione di questa.

Art. 101.

Le Sentenze ed Ordinanze che
portano condanna al pagamento di
annualità od interessi decorsi per

un tempo non determinato nello stesso provvedimento, nè d'altro che risultante dagli atti della causa, daranno luogo alla tassa di tali interessi per un tempo non eccedente il quinquennio.

Art. 102.

Ogni qualvolta una sentenza di ordinanza anche di consenso è per sua natura soggetta al dritto proporzionale d'Envolumento, non si potrà ammettere l'eccezione che non siasi fatta in causa veruna contestazione od osservazione nel merito dell'oggetto cui quella si riferisce, o che la parte siasi anche rimessa alla sapienza di chi doveva giudicare.

Art. 103.

Sono però eccettuate dalla disposizione dell'articolo precedente le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neppure per modo di semplice osservazione, ed i concordati che seguano in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, per quanto non abbia individualmente formato l'oggetto di veruna contestazione.

Art. 104.

Ogni qualvolta si trattierà di cose incorporee ed inestimabili, oppure di provvedimento che a termine delle sovraesposte Disposizioni non vada soggetto a dritto proporzionale d' Emolumento, si perceverà rispettivamente il dritto fisso portato dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 105.

Allorchè una condanna sarà pronunciata ed acconsentita su di una domanda stabilita per convenzione verbale o per atto non insinuato, sarà dovuto il dritto d' insinuazione indipendentemente dal dritto d' Emolumento sulla condanna.

Così pure le Sentenze d' assolutoria, e le Ordinanze e le dichiarazioni di recesso accettate in conformità delle vigenti leggi, andranno soggetti al dritto di quitanza quando inducono una liberazione suscettibile della formalità dell' insinuazione.

Art. 106.

Le Sentenze ed Ordinanze che inducono una mutazione di proprietà o risoluzione di contratto suscettibile per se stesse di un dritto d' insinuazione, o supplemento di esso, o che dimostrino dovuta una

suppletiva tassa di successione, lascio-
-sano luogo alla percezione di questi
Diritti in occasione della percezione
del Diritto d' Emolumento.

Art. 107.

Le Sentenze dei Tribunali Esteri
o pronunciate dai Consoli Regii
all' Estero, delle quali si faccia uso
in giudizio, o la menzione in atti
pubblici in questi Stati, andranno
soggette ai Diritti portati dalla
presente legge, salvo in quanto alle
prime si dimostri che le Sentenze
che si profirmano in questi Stati
vadano esenti da simili Diritti nello
Stato Estero da cui quelle provengano.

Art. 108.

I Diritti d' Emolumento sono dovuti
dalla parte in ragione della loro
condanna nelle spese della lite.

Debbono però anticiparsi per intero
da quella che richiede la formalità
per la più pronta esecuzione del
provvedimento che ne forma l'oggetto,
salvo il rimborso che di ragione
verso l' altra parte.

Sarà salvo in ogni caso il
privilegio spettante al Demanio dello
Stato sulla cosa caduta in contestazione,
ad occasione delle Sentenze di

assolutoria, per la quale la parte
vincitrice non potrà mai essere
ricercata al pagamento del dritto
d' emolumento, ancorchè si fosse
pronunciata la compenza delle
spese.

Le sovratasse sono a carico
della parte che non ha adempiuto
nel prescritto termine alla formalità
dell' Emolumento, e sono riscosse
in ragione della quota di tassa
da essa dovuta.

Colui che anticipa per intero
i Diritti d' Emolumento per la
più pronta spedizione del provvedi-
mento che ne forma l' oggetto
non è tenuto ad anticipare la
relativa sovratassa da altri dovuta.

Capo 2. Della percezione dei dritti d' Emolumento.

Art. 109.

La formalità dell' Emolumento,
e la percezione della relativa tassa
si farà dall' Agente delle Finanze
che ne è incaricato nel distretto
dell' autorità giudiziaria in cui
ebbe luogo gli atti.

A.

Art. 110.

Al Segretario del Magistrato,
Tribunale o Giudice da cui fu proferta
la Sentenza od Ordinanza soggetta
a Diritto d' Emolumento, dovrà entro
giorni quindici al più dalla Data
della medesima trasmettere una copia
non autenticata e munita solo del
suo visto per la formalità dello
Emolumento al Suddetto Agente
Demaniale, e dovrà servirsi a tale
effetto della prima copia in carta
bollata che rimetterà poi ad uua.
Delle parti, salvo il munirla, dopo
la formalità dell' Emolumento,
della sua autenticazione.

Art. 111.

Avrà luogo la stessa trasmissione
per le Ordinanze di consenso
seguite innanzi li Relatori delle
cause, le quali non siano di semplice
istruttoria; ed a questo fine dovranno
gli stessi Relatori astenersi di
conseguare ai Procuratori delle
parti l' ordinanza che abbiano
sottoscritta ed i relativi atti, ma
dovranno farne la rimessione al
rispettivo Segretario che vi apporrà
subito il suo visto per la formalità
dell' Emolumento, e ne farà la Suddetta
consegna sotto la propria responsabilità.

Art. 112.

L' agente delle Finanze dopo di avere liquidato i Diritti, ove non gli venga spontaneamente pagata la somma liquidata, dovrà ingiungere le parti al pagamento della loro rispettiva quota.

Nella liquidazione saranno citati gli articoli della Tariffa applicati, e di questi dovrà poi anche farsi menzione nella ricevuta.

Art. 113.

Se il pagamento non sarà stato effettuato entro il termine di giorni trenta successivi all' intima-
-zione dell' ingiunzione di cui nell' articolo precedente, sarà dovuta una sovratassa eguale alla metà della tassa non pagata.

Art. 114.

I reclami contro la liquidazione delle tasse non saranno ammissibili in giudizio se non quando siano corredati dalla quietanza di pagamento delle tasse medesime.

Art. 115.

A chiunque avrà anticipato del proprio diritto d' involucramento, ed altri ad esso accessori, com-
-terà l' azione immediata di rimborso contro le parti debitorie in via ingiunzionale.

Nell'esecuzione dell'ingiunzione non si avrà riguardo alle esposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o non dovute, oppure dovute in somma minore.

Il debitore non potrà far valere i suoi reclami che contro la Amministrazione delle Finanze giustificando di avere integralmente rimborsato ciò avrà pagato in suo scarico.

Art. 116.

L'obbligo dei Legittari di tenere il Repertorio delle providenze ed atti che seguono presso il Magistrato, Tribunale o Giudice cui essi rispettivamente appartengono e di trasmetterlo mensilmente lo Stato al Ricevitore Demaniale, è ristretto alle Sentenze ed Ordinanze anche di consenso soggette giusta la presente legge a Diritto d'Enrolamento sia fisso sia proporzionale.

Art. 117.

È proibito ai Legittari di consegnare a chiunque sia gli atti e le produzioni della parte litigante che non ha pagata la sua quota di tassa, finchè non abbiano

annotato al repertorio la ricevuta
del fatto pagamento, salvo si tratti
di atti del Ministero Pubblico,
del Patrimonio dello Stato, o di
persone od enti morali ammessi
al beneficio dei poveri.

I contravventori a questa
disposizione incorreranno nella
ammenda di L. 50. senza pregiu-
dizio delle pene disciplinari
cui possa farsi luogo secondo la
gravità dei casi.

Art. 118.

In tutte le copie degli atti
soggetti a Diritto d' Emolumento
dovrà prima dell' autenticazione
menzionarsi la Data del pagamento
della tassa coll' indicazione dello
uffizio in cui ebbe luogo.

Questa menzione dovrà farsi
non solo dai Segretari dello
ordine giudiziario, ma altresì dai
Cadastrari, Notai, Ausidici, ed
uscieri, ogni qualvolta occorra
loro di menzionare nei loro atti
o registri Sentenze ed Ordinanze
definitive.

L' inosservanza di tale obbligo
sarà punita coll' ammenda di
Lire Dieci per ogni omissione.

Art. 119.

I membri dei Magistrati e Tribuna-
li di ogni altro Giudice si asterranno dal
far provvedimenti in relazione o dipendenza
di Sentenza ed Ordinanza definitiva
per cui non risulti loro pagato il Diritto
d' Emolumento.

Art. 120.

Vi è prescrizione dopo due anni dal
giorno in cui segue la registrazione
sia per la Domanda di supplemento
di Diritto d' Emolumento per parte della
Amministrazione sia per i reclami delle
parti.

Trascorso il termine d' anni cinque,
sarà prescritta l' azione del Fisco
pel conseguimento delle tasse e sovratasse
dovute per le provvidenze soggette a
Diritto d' Emolumento e non registrate.
Di queste però non si potrà mai fare
uso senza l' esequimento della prescritta
formalità ed il pagamento delle
relative tasse.

A

Parte prima

tariffa dei diritti d'insinuazione

Natura degli atti	Privilegi della purifica	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Livelli con fidejussione per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Alienazioni in genere		Titolo primo		
		Atti soggetti per loro natura a diritto proporzionale		
		Capo primo Mutazioni e modificazioni di proprietà		
		1 Vendita, retrovendita, cessione retrocessione, Darione in pagamento, rinuncia a diritti, azioni e ragioni ereditarie, ed altre atto qualunque portante tras- lazione di dominio tra vivi a titolo oneroso		
		immobili di beni mobili	" " §. 1. " " 2, 30	Per le traslazioni di domicilio a titolo oneroso il diritto si esigerà sul prezzo ed altri corrispettivi operi posti a carico dell'acquirente. Se nella vendita della proprietà l'usufrutto è riservato a favore del venditore ed altri, li mirerà al prezzo convenuto ed al capitale corrispondente ai pesi e carichi avollati al compratore una metà in più, e nella somma totale verrà liquidato il diritto.
		Vendita di beni immobili situati all'estero 3	3	Se poi la riserva d'usufrutto è limitata ad un corso d'anni determinato, li mirerà al prezzo e corrispettivi l'ammontare dei

Natura degli atti	Articolo della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti fisso propor- zionale per ogni 100 lire	Base della risossione dei diritti
Seque alienazioni in genere		2 Promessa di vendita nei modi determinati dagli arti 1595 e 1596 del codice civile:		debbono spettare i raccolti dell'annata, e i frutti pendenti sui terreni venduti. Quando la traslazione dell'immobile ha per corrispettivo una costituzione di rendita, il diritto si enca sul capitale formato di venti volte la rendita stessa, se è perpetua e di dieci volte, se è vitalizia.
		Di beni { immobili { mobili Rendita in occasione della promessa: di beni immobili che mobili	" " 5. " " " 2.50 3. "	sul prezzo ed altri corrispettivi convenuti
		3 Descrizione della promessa di vendita o decesso dalla medesima:		In caso di aumento di prezzo, oltre al diritto fisso, si engra il diritto proporzionale sull'ammontare di dello aumento.
		Di beni { immobili { mobili Se la promessa fu fatta con caparra, questa viene restituita	" " 5. " " " 2.50 " " 1.25	Sulla caparra, salva la restituzione alle parti del diritto riscosso sulla promessa di vendita.

Natura degli atti	Principi della vendita	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti scatti per 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Seque Alienazioni in genere		A		relativi interessi per tutto il tempo della fatta riserva. Se tale riserva è intesa ad una parte soltanto dei beni, l'aggiunta di valore sarà proporzionata al prezzo e corrispettivi di detta porzione. Quando i prezzi e i corrispettivi dell' alienazione sono pagabili soltanto dopo la separazione dell'usufrutto riservato, e non producano interessi, il diritto si esigerà unicamente sul detto prezzo e corrispettivi, senza l'aggiunta di valore per causa del riservato usufrutto. Se dall'atto risulta che gli effetti della vendita sono retrotratti ad un'epoca anteriore alla quale l'acquirente sia entrato nel materiale possesso e godimento dei beni vendibili, oltre il diritto di mutazione dei beni, si esigerà il diritto di cessione di frutti, calcolati sugli interessi del convenuto prezzo in proporzione di tempo. Qualora gli effetti della vendita siano stabiliti ad un'epoca posteriore al contratto e il prezzo sia pronto o pagabile con decorrenza d'interessi dalla data dell'atto stesso, il diritto di mutazione sarà calcolato sul detto prezzo e sull'ammontare degli interessi, in proporzione di tempo. Non sarà dovuto alcun diritto per la convenzione, con cui veniva determi- nato a quale delle parti contraenti

Natura degli atti	Articolo della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	L. delli feudi sepo Temporale per ogni 100 lire	Grado della riscossione in feudi
Segue Alienazioni in genere	4.	Atteso o descrizione volontaria di vendita per qualsiasi causa: di beni { immobili — " " 1. " } { mobili — " " 2. 50 }		sul prezzo della precedente vendita.
	5.	Supplemento di prezzo della vendita riconosciuta beni, volontariamente pagato o promesso dal compratore o da terzi proprietari, o nante degli art. 1686 e 1687 del codice civile. — — — — — " " 3. "		sul prezzo ipotetico e sugli interessi.
	6.	Procura, irrevocabile passata nell'interesse non tanto del mandante che del mandatario, giusta avente la risposta del rendimento de' conti: Se l'esercizio del mandato si riferisce al- l'alienazione di beni immobili — — — — — " " 5. "		sul valore dichiarato o reale degli immobili sul capitale formato come
		Di beni mobili, diretti dominii, antichità, censi perpetui o vitalizi — — — — — " " 2. 50		all'art. 481 riguarda ai censi, e sul capitale ed interessi scaduti, riguarda
		Di eredità — — — — — " " 1. 25		ai eredità.
		Se poi si riferisce alla gestione d'un affittamento o appalto concesso da terza persona al mandante, con facoltà al mandatario		

Natura degli atti	Principali della cartella	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Liquidi (contati) per 100 Lire	Grado nella riscossione dei diritti
Acquasione in genere		di appropriarsi i frutti dei beni affittati, ed i prodotti dell'appalto.	" " " 60	Sul <u>Prezzo</u> dell'affittamento capitalizzato come all' art. 43.
Espropriazioni forate o danti	8	7 Rimborso fatto da uno o più eredi dell'originario l'altro erede, o da escludendo dalla divisione a mente dell'art. 1066 del codice civile: entro l'anno dalla fatta cessione.	" " " 60	Sulla <u>somma</u> rimborsata.
		Dopo questo termine.	" " " 50	
		8 Consecrazione col transito del questo meno del valore, per cui gli immobili sono tenuti.	" " " 50	Sul <u>valore</u> d'estimo, detratto l'ammontare del beneficio legale. Tale riduzione però non ha luogo sopra la somma eccedente il credito, se non le proprie non ostante l'aggiudicazione.
		9 Deliberamento rinnovato in senso ad inadempimento degli obblighi imposti al deliberatario; per un prezzo uguale od inferiore a quello del prece- dente deliberamento.	3. " "	
		Per un prezzo maggiore: se di beni { immobili — " " " 50 { mobili — " " " 2,50		Sulla <u>somma</u> eccedente il prezzo del primo deliberamento.

Valore negli atti	Articolo della Legge	Denominazione negli atti, contratti e scritture	L. di fisco proporzionale per ogni 100 Lire	Base della riscossione nei civilli
Leone proprietà forate d'incanti	10	Deliberamento innovato in seguito ad aumento di lota od altro, promesso dalla Legge.	" " f."	Sull'aumento di prezzo, per cui l'immobile è stato definitivamente deliberato.
	11	Deliberamento seguito dopo l'incisione del primo deliberatorio nel popolo e godimento dei beni acquistati, secondo i tre anni di cui all'art. 121 dell'Editto 16 luglio 1822.	" " f."	Sul prezzo, corrispettivi e pesi posti a carico del nuovo acquirente.
	12	Deliberamento di stabili precedentemente alienati, promesso da un creditore del venditore nei modi e termini stabiliti dall'art. 2308 del codice civile.	" " f."	Sulla somma eccedente il prezzo della vendita anteriore.
	13	Subastazione seguita nei modi e nei termini di cui all'art. 2331 del codice civile. Per un prezzo eguale od inferiore a quello della precedente aggiudicazione B. Per un prezzo maggiore " "	B. " f."	Sulla somma eccedente il prezzo della prima aggiudicazione.

Natura degli atti	Origine della causa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Dati iscritti fide Importo in lire per ogni 100 lire	Base della riscossione dei diritti
Sue Spropriazioni forate e incanti	14	Subastazione tenuta in conformità dell'art. 94 dell'ist. spettante 16 luglio 1822. ———	" " f. "	sul prezzo, corrispettivi, per risultanti dal deliberamento, non che sull'anz- = <u>mutare</u> delle spese relative all'in- = <u>quazione</u> e con affidamento, ed agli atti anteriori alla medesima, allorché sono dichiarate a carico del deliberatario.
	15	Spropriazione di stabili per utilità pubblica, la quale si tratta di lavori esecuti nell'interesse dello Stato. ———	" " f. "	sul prezzo convenuto o sul valore peritato, od altrimenti stabilito.
Emfiteusi	16	Cessione di diritti spettanti al lignage diretto dei beni emfiteutici esistenti anteriormente al codice civile, fatta sia a favore dell'emfiteuta, che a favore dei terzi. ———	" " f. "	sul capitale formato di venti volte il canone orendita, e sul maggior corrispettivo convenuto, coll'aggiunta dei <u>lucrum</u> dovuti al direttario a norma dei precedenti titoli, o secondo la consuetudine, o la ragione comune.

Natura degli atti	Articolo della legge	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Letti locali fisso proporzionale per ogni 100 lire	Base della risoluzione dei conti
Segue Enfitensi	17	Cessione del dominio utile di stabili emessi in enfiteusi anterior- mente al codice civile, fatta dall'enfiteuta a favore sia del signore diretto sia di terzi. — " " f. "		Come all' art. 16.
Riscatto adatti a riscatto	18	Riscatto eseguito dal venditore o da lui credi, entro il termine d'un anno, quanto alle aggiudicazioni, e quanto alle vendite ordinarie, entro il termine convenuto finché non eccedente i cinque anni stabiliti dalla legge, oppure entro il termine prorogato giudizialmente. — " " 60 In tutti i casi di riscatto non si effettua il rimborso del prezzo, se non avrà obbligazione di pagamento. — " " 125 Quando l'acquirente ancor debitore di tutto il prezzo sulla nuova in conversione della risoluzione — " " 3.		Sulla somma rimborsata. Sulla somma dovuta in rimborso. NB. ha considerato in tempo utile di riscatto eseguito dopo il termine convenuto o prorogato, finché avanti la scadenza di esso termine non effettuato il deposito autorizzato dall'art. 1347 del codice civile.

Natura degli atti	Origine della causella	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti corati		Base nella riscossione dei diritti
			f. 50	Importo annuale per ogni 100 lire	
Logica Riscatto di immo- bili di riscatto	19	Riscatto d'immobili acquistati in prestito a riserva espresa in atto di permuta — " " f. 50			Sulla somma rimborsata.
	20	Riscatto acquistati per una parte soltanto degli im- mobili venduti. — " " f. 50			Sul prezzo e corrispettivi consegnati, per la parte dei beni riscattati.
	21	Riscatto acquisto per la totalità dei beni venduti, ma per parte d'un solo dei convenitori e coeredi, nei casi previsti dall'art. 1673 del Codice Civile. In la porzione o cui il riscattante partecipava nella vendita — " " 60			Sulla somma rimborsata
		per le rimanenti porzioni — " " f. 50			Sul prezzo ed altri corrispettivi
	22	Riscatto riscatto nel caso previsto dall'art. 1672 del Codice Civile, entro il termine d'un anno — " " 60			Sulla somma rimborsata
	23	Riscatto acquisto d'any abitativo — " " f. 50			Sulla somma rimborsata
	24	Renuncia o rinuncia del diritto di riscatto. Senza corrispettivo — 3 " " "			
		Mediante corrispettivo — " " f. 50			Sul prezzo ed altri corrispettivi
	25	Permuta di beni stabili contro altri stabili situati nello Stato In caso di rifatta od maggior valore dei beni dati in permuta da una parte " " 2.50			Sul valore dei beni d'una delle parti.
		Per beni dati in permuta da una parte " " f. 50			Sulla rifatta o sul maggior valore.
Permuta	26	Permuta di stabili posti nello Stato contro beni situati all'estero. " " f. 50			Sul valore degli stabili posti nello Stato.

Valore degli atti	Articolo della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Dritti sopra il foglio proporzionale per ogni 100 lire	Base della riscossione dei dritti
Abbandono di Beni	27	Abbandono di beni o di oggetti appartenenti nei casi previsti dall'art. 399 e tenute del fondo di commenda	1,25	Al valore degli oggetti abbandonati.
Mutazioni di usufrutto	28	Cessione dell'usufrutto al proprietario mediante un corrispettivo non maggiore del valore attribuito all'usufrutto per la liquidazione del diritto dell'atto d'abbandono che ne conteneva la riserva	3. " "	
		Mediante un corrispettivo maggiore:		
		Le stabili: _____	" 5. "	Al valore di valore oltre al diritto sopra
		Le mobili: _____	" 2.50	per ogni
	29	Cessione in usufrutto o ad uso, avvenuta fatta per un tempo eccedente i vent'anni Cessione retrocessiva di dritti usufrutti ad uso:		
		di beni { immobili: _____	" 2.50	Al valore reale dei beni
		{ mobili: _____	" 1,25	
				Quando l'usufrutto ad uso sarà limitato ad un certo e determinato tempo, il diritto si ripartirà in tante indivise parti di valore, quante saranno gli anni per cui ne fu convenuta la cessione o retrocessione

Natura degli atti	Articoli della Legge	Denominazione degli atti, contratti e scritture	L'atti sono fatti per ogni 100 lire	Grado nella riscossione dei diritti
Anticresi	30	Anticresi o ritenere dal debitore al creditore del godimento di beni stabili fino ad estinzione del debito	2,50	sul credito liquidato nell'atto, cogli interessi e spese.
Affidazioni di crediti e ragioni totali della moglie	31	Immissione in possesso di stabili per semplice affidazione di crediti e delle doti e ragioni totali della moglie	2,50	sul credito liquidato nell'atto, cogli interessi e spese.
	32	Aggiudicazione di mobili a favore della moglie contro il marito per affidazione di doti e ragioni totali.	1,25	sul valore dei mobili aggiudicati
		Capo secondo Atti e contratti relativi alle obbligazioni e liberazioni di somme o valori		
Obbligazioni	33	Prestito o obbligazione per prestito di somma di denaro o contratto di cambio mutuo	1,25	sul capitale prestato. Quando l'obbligazione fosse il corrispettivo di una precedente alienazione di mobili legittima verbalmente, o per privata scrittura non instrumentata si esigerà il diritto stabilito per le vendite di mobili.

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Dritti costanti per ogni 100 lire	Base sulla riscossione dei dritti
Sepzione di eredità	38	Sepzione e riscossione di crediti ————	1,25	Sul capitale ereditato e sugli interessi derivanti formalmente contemplati nella sepzione, e senza riguardo al corrispettivo espresso nell'atto.
		Intervento del debitore ad oggetto di riconoscere il nuovo creditore ————	3, " "	
	39	Pagamento di debiti ereditari effettuato da un coerede. — " "	60	Sulla somma corrispondente alla parte della eredità ereditata.
	40	Pagamento di debiti ereditari effettuato con propri danari dall'erede beneficiario — " "	1,25	Sulla somma pagata.
Censi, pensioni e prestazioni	41	Costituzione di rendite, censi, prestazioni o pensioni di perpetuità che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante alienazione di mobili e crediti; Loro espresse o delegazioni accettate, nonché le espresse o delegazioni di rendite fondiarie — " "	2,50	Sul capitale espresso nell'atto costitutivo o in difetto su quello formato per venti volte la rendita perpetua, o per dieci volte la rendita vitalizia, senza distinzione tra le rendite costituite sopra una testa e quelle costituite sopra più teste. Riguardo alle espresse e delegazioni, il diritto si applica sul capitale risultante dall'atto di costituzione, qualunque sia il prezzo della sepzione.

Natura degli atti	Origine della causale	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti sopra essi per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Somme Obbligazioni Mob.	34	Promessa di prestito di somme " "	1,25	Sulla somma da prestare. L. L'atto posteriore portante esecuzione della promessa di prestito sarà soggetto al solo diritto sopra di L. 3.
	35	Assunzione di debiti e Delegazione o promessa di pagare debiti altrui. " " In mancanza dell'ac- ettazione dell'assuntario. " "	1,25	Sul capitale debito ed interessi trattandosi di somme vitalizie o perpetue si esigeranno i diritti stabiliti dall'art. 44.
	36	Obbligazione di prestare un servizio personale, ivi compresa la ser- gioria e pel servizio militare " "	1,25	Sulla mercede, salario o corrispettivo pagato, o dovuto per tutto il tempo del convenuto servizio.
	37	Trasazione fra creditori in seguito a fallimento e giudicio di concorso, stipulata tanto in presenza, quanto in assenza del debitore, e concordato tra il negoziante fallito ed i suoi creditori " "	1,25	Sull'ammontare delle somme, a cui sono stati rispettivamente ridotti i crediti di ciascuno. Il concordato di esse non potrà essere annullato, ancorchè si trattasse di crediti portati da titoli non nominati. E per lo contrario non sarà annullato, qualunque i crediti risultino da titoli già nominati e nei quali si fosse esatto il diritto nominale e di altro.

Valore negli atti	Articolo della tariffa	Denominazione negli atti, contratti e scritture	Diritti locali fisso proporzionale per ogni 100 Lire	Base della riscossione nei diritti
Segue Censi, pensioni e prestazioni	42	Obbligazione di somministrare gli alimenti ed indumenti a qualche persona. — — — — —	125	<u>Sul valore</u> cumulato per tutti gli anni della durata dell' obbligazione, e il numero delle annate è determinato. Se non vi è limite di tempo, si esigerà il diritto stabilito per le costituzioni di rendita vitalizia. Quando il corrispettivo dell' obbligazione consiste in una determinata somma pagata o pagabile per una volta tanto, verrà in questa riscosso il diritto, a seconda dei casi sovra esposti.
Locazioni e appalti	43	Locazione di beni stabili o considerati a guisa di stabili o di tagli ordinari di boschi cedui, per un determinato corso d'anni. — — — — —	60	<u>Sul prezzo</u> capitalizzato per gli anni a cui si estende la locazione, aggiunti l'ammontare delle <u>contribuzioni</u>, <u>appalti</u> di <u>altri pesi</u> convenuti a carico del conduttore. In difetto di dichiarazione, l'ammontare delle contribuzioni sarà d'ufficio ragguagliato al quinto dell'anno fitto e corrispettivo.
		Aumento di seta od altro, percuopo dalla legge, quando la locazione segue per incanto. — — — — —	60	<u>Sul maggior prezzo</u> risultante dal definitivo deliberamento.

Natura degli atti	Principio della locazione	Denominazione degli atti, contratti e sculture	Diritti dovuti per 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Legne Locazioni ed appalti				Il diritto sarà riscosso per l'intera durata della locazione, ancorchè questa fosse risolvibile di tre, cinque anni, od altri intervalli. Non sarà dovuto maggior diritto, quando il prezzo dell'affittamento fosse in tutto od in parte pagato per anticipazione. Tuttavia però che la somma pagata sia produttiva d'interessi a più del conduttore, sarà inoltre dovuto il diritto d'obbligazione dell'ammontare di detti interessi. Non sarà dovuto maggior diritto, quando il locatore rimette, e si obbliga di consegnare al conduttore le scorte necessarie all'esercizio dell'affittamento, purchè siasi stipulata la restituzione alla fine della locazione delle scorte medesime od altre d'eguale natura e valore. In difetto di tale stipulazione, e così nel caso che sia facoltativo al conduttore restituirle in natura o di pagare il valore, bbbene in parte soltanto; sarà inoltre dovuto il diritto di traslazione rimovibile del valore delle scorte medesime. Quando però il locatore rimette, e si obbliga di rimettere una deter- minata somma di denaro da tener luogo di scorte, restituibile in fine di locazione, si esigerà inoltre la

Natura degli atti	Articolo della legge	Denominazione degli atti, contratti e scritture	L'istituto fisso Propor- zionale per ogni 100 Lire	Grado della riscossione dei diritti
leghe- Locazioni ed Appalti				questa somma il diritto stabilito per le obbligazioni: che saranno portati in calcolo per la liquidazione della tassa gli oneri imputati al conduttore per piantamenti d'alberi nei beni locati, o per altre opere tendenti al miglioramento di cultura dei beni medesimi, come neppure l'obbligo di sopportare le commedate o <u>roide</u>. Per la locazione duratura pendente la vita del conduttore, ed anche due anni dopo, il diritto si calcherà sul capitale formato di dieci volte l'annua fitta ed altri canoni, comprese le somme convenute pagarsi al locatore, o ad altri per lui, a titolo d'<u>introjiti</u>, o per qualunque altro titolo. In nessun caso il diritto sulla locazione potrà eccedere la metà del valore che ammonterebbe il diritto di alienazione nel termine pieno della cosa locata. Il <u>valore</u> dichiarato orale dei frutti o oneri da corrispondersi al locatore, e degli altri vantaggi a favore di esso, cumulati secondo le regole stabilite nell'articolo precedente.
		66. Affarizio o colonia parziaria	60	
		67. Locazione a socca, qualunque bene la specie	3. " "	

Natura degli atti	Origine della locazione	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti locati fide Importo dell'anno per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Leone Locazioni ed appalti				Il diritto sarà riscosso per l'intera durata della locazione, ancorchè questa fosse risolvibile di tre, cinque anni, o altri intervalli. Non sarà dovuto maggior diritto, quando il prezzo dell'affittamento fosse in tutto od in parte pagato per anticipazione. Nulla osta però che la somma pagata sia produttiva d'interessi a più del conduttore, sarà inoltre dovuto il diritto d'obbligazione nell'ammontare di detti interessi. Non sarà dovuto maggior diritto, quando il locatore rimette, o si obbliga di consegnare al conduttore le scorte necessarie all'esercizio dell'affittamento, purchè siasi stipulata la restituzione alla fine della locazione delle scorte medesime o d'altre d'eguale natura e valore. In difetto di tale stipulazione, e così nel caso che sia facoltativo al conduttore restituirle in natura o di pagare il valore, bbbene in parte soltanto; sarà inoltre dovuto il diritto di traslazione di mobili del valore delle scorte medesime. Quando però il locatore rimette, o si obbliga di rimettere una deter- minata somma di danaro da tener luogo di scorte, restituibile in fine di locazione, si esigerà inoltre la

Natura degli atti	Articolo della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti locali fisso proporzionale per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Locazioni di appalti				questa somma il diritto stabilito per le obbligazioni. Sono saranno portati in calcolo per la liquidazione della tassa gli oneri imputati al conduttore per piantamenti d'alberi nei beni locati, o per altre opere tendenti al miglioramento di coltura dei beni medesimi, come neppure l'obbligo di sopportare le commedate o <u>roide</u>. Per la locazione duratura pendente la vita del conduttore, ed anche due anni dopo, il diritto si calcherà sul capitale formato di dieci volte l'annua fitta ed altri emolli, comprese le somme convenute pagarsi al locatore, o ad altri per lui, a titolo d'introgressi, o per qualunque altro titolo. In nessun caso il diritto sulla locazione potrà eccedere la metà del prezzo che ammonterebbe il diritto di alienazione del dominio pieno della cosa locata. Sul valore dichiarato orale dei frutti o oneri da corrispondersi al locatore, e degli altri vantaggi a favore di esso, stabiliti secondo le regole stabilite nell'articolo precedente.
		161 Massanzio o colonia parziaria	" " 60	
		162 Locazione a socca, qualunque specie	3. " "	

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	L. 100 Lire		Gradi nella riscossione dei diritti
			Stipite	Stipite azionale per ogni 100 Lire	
Segue Locazioni e Appalti	46	Volleggio sopra locazione di bastimenti — " " " 60			sul prezzo convenuto e cumulato come sopra.
	47	Appoggioamento di mobili " " " 60			sul prezzo convenuto e cumulato come sopra, aggiuntovi l'ammontare dei pesi posti a carico del conduttore per l'affittamento a tempo indeterminato e dovuto il diritto di vendita di mobili.
	48	Deliberamento definitivo per l'arrenda di dazj o di altre rendite — " " " 60			sul prezzo ed oneri cumulati come sopra.
	49	Deliberamento definitivo d'appalti o d'imprese per costruzioni riparazioni e manutenzioni di edifizj, strade od opere qualsivoglia; per costruz- -ioni di bastimenti e per provviste d'ogni genere " " " 60			sul prezzo definitivo e per tutti gli anni della durata dell'appalto od impresa.
	50	Sublocazione, traslocazione, cessione, retrocessione e risoluzione volontaria delle locazioni, appalti, locazioni ed imprese contemplate negli art. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Lo stesso diritto propor- -zionale, e secondo le basi stabilite rispettivamente per i contratti minori.			

Natura degli atti	Articoli della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Letti con fisso propor- zionale per ogni 100 lire	Base della riscossione dei diritti
Leone Locazioni Appalti		Intervento del primo locatore; sia per togliere il diritto di sublocare, sia per liberare il precedente affittajuolo dal vincolo dell'affitta- mento per l'ulterio- re corso. —————	3. " " "	
Cauzioni e sottomissioni	§1	Cauzione o sottomissione prestata da una o più persone cumulativamente sia che venga stipulata nell'atto contenente l'obbligazione principale sia che venga prestata separatamente. —————	" " " "	È dovuto sulla somma o valore per cui si presta la cauzione, un diritto eguale alla metà di quello stabilito nell'obbligazione principale con cui però tale diritto di cauzione non possa mai eccedere 60 centesimi per ogni cento lire. Qualora l'atto di cauzione sia stipulato in conseguenza d'una ob- bligazione portata da atto non infirmato ed anche emesso dall'in- firmazione, si esigerà inoltre il diritto dovuto per la stessa obbligazione principale.
	§2	Assicurazioni e trascri- zioni marittime. —————	" " " 10	sulla somma assicurata.

Natura degli atti	Principi della disciplina	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Luelli (cont.) L. 100 lire	Base della riscossione dei diritti
Leghe Cautioni e Sottomissioni	§ 3	Sottomissione o cauzione provata nei casi infra- = determinati, cioè: - 1.^a Cauzione dello stesso per pagamento delle spese di lite (art. 33 del codice civile) - 2.^a Cauzione dell'erede testamentario o legittimo per l'ammi- = nistrazione dei beni dell'asente (art. 84 del codice civile); 3.^a Cauzione dell'amfite- = nario (art. 513, 519- 538 del codice civile); 4.^a Cauzione dell'erede o legatario per l'adempimento dell'ob- = bligo impostogli dal testatore (art. 862 del codice civile); 5.^a Cauzione dell'erede per l'adempimento del legato fatto sotto la condizione od a tempo determinato (art. 863 del codice civile); 6.^a Sottomissione dell'as- = sente testamentario (art. 893 del codice civile);		

Valore negli atti	Articoli della Guida	Denominazione negli atti, contratti e scritture	Lirille con fuso propor- zionale per ogni 100 Lire	Base della risoluzione dei lirilli
Legge Garanzie e Sottomissioni		1.^a Garanzia del titolo naturale del coniuge, nei casi di cui all'art. 313 del codice civile); 2.^a Garanzia dell'ordine benemerito d'immunità per 1023 del codice civile); 3.^a Garanzia del maritante fatto, ordine d'ordine prima emendato per (art. 506 del codice di commercio); 102 Dichiarazione autentica o garanzia in fatto di commercio liberario (art. 3 delle 1.^e Legge del 22 aprile 1849) 11.^a Garanzia imposte dalla legge e regolamenti per l'esercizio d'industria e commerci e di proprietà non contemplate nell'art. 34		1. 1. 1.
Quitanze liberazioni	34	Quitanza, liberazione rimborso, remissione di debito, es-atto o soluz- zione di conti, rendite di annuità di istanze che prospettive d'ogni natura, escluse quelle promesse da concessioni costitutive che ...	3. " " 60	Sul capitale risultante dall'atto di costituzione di debito, e dell'annuità

Natura degli atti	privilegi della cartella	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti per foglio 1 foglio = 100 lire per ogni 100 lire	Base della riscossione dei diritti
Scorte Quintane e Liberazioni				Nell'interessi di cui sarà fatta esplicita l'obbligazione, per mancanza di dichiara- zione del loro ammontare, si stabilirà l'ufficio di ragione l'anno cinque, e di quel minor termine a cui... determinata l'atto d'obbligazione. Nel caso di riscatto di corsi, iscritte di annualità, esercito per la totalità di un solo dei debitori, si esigerà, per la porzione a carico del riscattante, il diritto stabilito in quest'articolo, e per le restante porzioni quello di cui all'art. 111 l'ammontare delle rispettive somme rimborsate. Sarà pure dovuto il diritto sopra del presente articolo nei seguenti casi: 1. quando tra due persone debitori l'una dell'altra scade l'impresca- zione del rispettivo debito, e il diritto l'esigerà sull'ammontare d'uno dei debiti estinti; 2. quando il pagamento è effettuato da un fideiussore o obbligato, esistendo al subingresso nei diritti del creditore; 3. quando il pagamento vien fatto da un creditore a favore di un altro creditore avente diritti di ipoteca o quello preferito in ragione de' suoi privilegi ed ipoteca, oppure viene effettuato dall'acquirente a favore di colui che compra privilegio o ipoteca sul fondo da lui acquistato.

Natura degli atti	Articolo della legge	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Letti (ovale) fisso proporzionale per ogni 100 lire	Base della riscossione in lire
Segue Quitte e liberazioni		1.^a Capo terzo Mutazioni di proprietà a titolo gratuito		1.^a Quando segue rimborso o restituzione di denaro, frutti, interessi, indennità e spese per conto del creditore all'equi- valore nei casi di soppressa rinuncia; 2.^a Quando segue rimborso dal proprie- tario all'insufficiente per le edifica- zioni o ridifensionali da quest'ultimo assente tutti i diritti unificati.
Donazioni e assegniamenti		55) Donazioni tra vivi a causa di morte — 56) Donazioni, costituzioni di dote, ed altri assegni- amenti a titolo gratuito fra ascendenti e discen- danti non contemplati nell'articolo precedente. 57) Qualunque donazione ed assegnamento a titolo gratuito non contemplato nei due articoli precedenti: Se di beni { stabili — . . . 5. " { mobili — . . . 2. 50 }	10. " " " " " " " " " " "	55) Sarà dovuta la tassa di successione quando per la morte prevista si verifichi la donazione. 56) Si percepirà un diritto d'insinuazione eguale a quello che sarebbe dovuto per la tassa di successione fra le stesse persone. 57) Sul valore reale dei beni. Quando la donazione non contempli che il semplice usufrutto o la nuda proprietà, il diritto sarà ridotto alla metà.

Natura degli atti	Indice della tabella	Denominazione degli atti, contratti e scittorie	L.lli f.lli	L.lli f.lli per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Leghe Donazioni ed asignamenti		Donazione come accettata - 3.	3.	" " "	Il diritto proprio che si esige sull'atto d'accettazione.
		Titolo secondo Atti soggetti per loro natura a diritti fissi			
Contratti di matrimonio, di dotazione, di testamento e di altri.	58	Contratto contenente la semplice promessa di matrimonio ————	f.	" " "	
	59	Costituzione di dote o di patrimonio maritale con beni propri della persona del cui interesse è fatta ————	f.	" " "	
Adozione e riconoscimento di figli	60	Adozione ————	20.	" " "	
	61	Riconoscimento di figli naturali e legittimati, fatto nell'atto notariale che li presenta ————	10.	" " "	In ciascun figlio legittimato o riconosciuto
Emancipazione	62	Emancipazione, per ciascun individuo emancipato ————	6.	" " "	Lira in oltre dovuto il diritto stabilito dall'art. 56, se l'atto d'emancipazione contiene assegnamenti o donazioni.

D

Valuta negli atti	Articoli della legge	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti consuetudinari per ogni 100 lire	Base della riscossione dei diritti
Tutela e amminis- trazione atti interdetti e minori interdetti etc	63	Tutela - Tutela, nomina e revoca di tutore; nomina di tutore speciale nei casi previsti dall'art. 1061 del codice civile; conservazione della tutela alla madre papata a seconde nozze; nomina del protutore; abilitazione dei minori, revoca di essa; deputazione di curatore al ventre puerante od al minore abilitato; nomina d'ammini- stratore all'erede istituito sotto condizione; giuramento del tutore, nomina del consulente speciale alla vedova; nomina di curatore a minore, interdetti, aspetti e ad eredità giacente.	2. " "	Sarà dovuto un solo diritto nei seguenti casi: quando l'atto contiene in uno la nomina del tutore e quella del protutore e del consulente speciale; quando contiene la revoca del tutore e la nomina di un altro; quando l'atto d'abilitazione contiene anche la nomina del consulente al minore abilitato. Quando l'atto contiene in uno la nomina ed il giuramento del tutore.
Tutela	64	Rendimento di conto refinitivo della tutela cassa od altra ammini- strazione qualunque.	3. " "	Qualora a pareggiamento del conto, l'ammi- nistratore o l'amministrato rimanesse de- bitore di qualche somma, si esigerà inoltre il pagamento di questa di diritto stabilito per le obbligazioni.

Natura degli atti	Principi della Giurisprudenza	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Quanti conti fanno	Importo dell'atto per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
testamenti	65	Testamento pubblico - suo scopo, totale e parziale. 10. " " Testamento segreto - sua presentazione e omessa - - garanzia e collazione di pubblici obblighi, e mo- dificazioni per parte del testatore. 8. " " Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il notaio, con prova dei diritti del testamento. 10. " " Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il tribunale di prima istanza, o di illegittimità d'appello, compreso il diritto del testamento. 10. " " Testamento fatto con- forme a particolari o- rdeni come in sede di S. M. all'istesso, sotto gli art. 778, 779, 780, 781 e 782 del codice civile, allorché non l'impugnazione ne sia richiesta. 10. " " Note testamentarie presentate con atto a parte qualunque sia il numero di esse. 3. " "			Se le note sono presentate col testamento di pubblica che scritto, non sarà dovuto il 10. per particolare.

Valore degli atti	Articolo della legge	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Liquidi totali per ogni 100 lire	Base della riscossione dei diritti
Inventari	66	Inventario o descrizione di beni ed effetti di qualsunque sorta —	2. " " "	Per ciascuna vacazione di tre ore da calcolarsi nel totale delle ore composte per l'intero atto, <u>mantenendo</u> l'ultima vacazione non sia compiuta
Società	67	Società costituita per oggetti di commercio o d'industria, per l'esercizio di mestieri, arti o professioni, o per l'esercizio di un determinato affittamento, appalto od impresa, il cui contratto non sia peranco ridotto in atto pubblico o scrittura privata, qualunque siano le obbligazioni o convenzioni stipulate purché esse si riferiscano unicamente all'ente sociale —	6. " " "	Nelle costituzioni di società anonime, per la nomina di direttore o amministratore anche nella persona di uno dei soci con assegnamento di determinata somma, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le nomine con retribu- zione dall' art. 276. Il mandato, anche con retribuzione completa dalla società in nome collettivo ad uno o più soci, purché

Natura degli atti	Origine della scrittura	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Valori contati in lire 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Legge Società		68 Società universale, in cui sono compresi beni immobili, e i quali si trasferisce la proprietà all'ente sociale —	6. 2. 25	fatti nell'atto stesso di costituzione sociale, non dà luogo ad alcun diritto. Le gli atti di società comprendono l'affittamento fatto da una associato da un terzo, mediante corrispettivo a carico della società, di beni quantunque necessari alla stabilimento ed all'andamento dell'impresa sociale. Si esigerà inoltre il diritto proporzionale stabilito per le locazioni. Quando l'atto di società riflette particolarmente l'esercizio d'affittamento, appalti ed imprese, e nei relativi contratti furono già stipulati in favore d'uno o più socii tale atto sarà considerato come cessione, per quella parte che dai socii, i quali hanno stipulato in loro favore, viene trasferita agli altri e sarà quindi soggetta al relativo diritto proporzionale. Sul valore degli immobili compresi alla mappa da ciascun associato 2 3

Valuta- negli atti	Articoli della tariffa	Denominazione negli atti, contratti e scritture	Diritti legali tipo proporz. morale per ogni 100 lire	Base della riscossione dei diritti
Segue Società	69	Dichiarazione pura e semplice dei soci per la continuazione della società dopo sciolto il primo termine —	6. " " "	
	70	Risoluzione o decreto dalla società contemplato negli art. 67 e 68 —	6. " " "	Qualora almeno dei soci riceva una porzione maggiore di quella che può spettargli, si esigeranno inoltre i diritti proporzionali stabiliti per le rifatte negli atti di divisione.
Divisioni	71	Divisione della proprietà e dell'usufrutto di beni stabili o mobili, tra eredi o coproprietari, o perchè il diritto di coproprietà o comunione sia giustificato, e non vi sia rifatta o maggiore assegnamento a favore d'alcuno dei dividendi. Se il patrimonio, o le sostanze divisibili eccedono il valore di lire cinque mila —	10. " " "	
		Se non eccedono questo valore —	3. " " "	
				Nel caso di maggiore assegnamento ad un dividendo, si farà luogo all'applicazione dell'art. 1. ^o , ed il diritto di mutazione sarà sempre dovuto, sia che il maggiore asse- gnamento venga fatto mediante un correttivo in denaro od altri, o anche

Natura degli atti	Principio della causa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti contatti per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
legge Divisioni				per modo di retazione, in senso dell'art. 1095 del codice civile, sia che il corrispettivo non sia stato espresso, perché il valore della porzione assegnata ecceda notabilmente quello della porzione donata. Anzi si esigerà trattaria il diritto di mutazione, quando ad un coesistente siano stati alienati beni stabili, e ad un altro mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune e compresi nella comunione della successione. Quando ad un coesistente sono alienati beni esistenti nello stato, e ad un altro beni situati all'estero, si esigerà il diritto proporzionale di retazione sul valore della porzione dei beni esistenti nello stato, della quale rimane spogliato colui che rinuncia corrispettivo i beni situati all'estero. Il caso di rinuncia ai diritti sugli immobili in comunione tra coniugi contemplati dall'art. 1387 del codice civile, sarà dovuto il diritto stabilito dall'art. 12 sull'ammontare dell'indennità convenuta.

Valore negli atti	Articolo della Gariffa	Denominazione negli atti, contratti e scritture	Effetti locali tipo Propor- zionale per ogni 100 Lire	Grado della risoluzione dei civili
Segue Divisioni	72	Divisione tra i coaffittuari compravendi o coappalla- tori contemplati nel contratto d'affittamento o di deliberamento, e per cui ciascuno di essi ottienga la giusta porzione, per la quale è coimpartecipe nel contratto medesimo	6. " "	Qualora ad uno dei cocondidenti sia assegnata una porzione maggiore di quella, a cui aveva diritto di partecipare, si esigeva nell'occasione, oltre il diritto tipo, il diritt. propo- zionale di cui all'art. 43.
Convenzioni relative ad affittamenti	73	Convenzione tra il locatore e l'affittuario per diminuzione di fitti nei casi previsti negli articoli 1730 e 1734 del codice civile. —	2. " "	
Transazioni	74	Transazione semplice = accordo transattivo di pretese reciproche, stipulata tra per- sone, che per prevenire una lite —	6. " "	Qualora la transazione contenga una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà impugnati od uso, costituzione o estin-

Natura degli atti	Natura degli atti della cartella	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti scatti fiscali per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Ordinazione di deliberamenti in istrumenti	77.	Ordinazione in istrumenti dei definitivi deliberamenti cui insinuati, per vendite di stabili o per affittamenti, appalti o imprese qualunque	5.	Se l'istrumento contiene qualche nuova convenzione distinta dal deliberamento, sarà inoltre dovuto il relativo diritto.
Ratifiche	78.	Ratifica pura e semplice portante unicamente l'approvazione, il compimento e la consumazione di atti o scritture precedenti di cuiiasi fatta specifica menzione per data, natura e rogito, con indicazione della loro sequenza insinuazione per data, ufficio e diritto pagato.	6.	elavando tanti altrettanti diritti: 1.^a Quanti sono gli individui ratificati, semprechè questi non abbiano negli atti ratificati convenzione d'interessi o solidarietà fra loro. 2.^a Quanti sono gli individui a favore dei quali è fatta la ratifica, semprechè non esista anche fra di essi convenzione o solidarietà d'interessi in ordine agli atti ratificati. Ma solo diritto sarà dovuto, qualunque sia il numero degli atti

Natura degli atti	Articolo della Legge	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti locali fisso proporzionale morale per ogni 100 lire	Base della riscossione in lire
Segue Statistiche		A 19 Per forma o rinnovazione prima e semplice di precedenti atti insieme dei quali ha stata giudizialmente pronun- ziata la nullità. Anche non sia occorsa variazione nelle convenzioni negli oggetti, nei prezzi o valori, e nelle parti contraenti, loro eredi od aventi causa — 223	2. " " "	ratificati, purché la ratifica riferisca ad atti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo. Se la ratifica è fatta mediante un corrispettivo, oltre il diritto fisso si esigerà sullo stesso corrispettivo il diritto proporzionale relativo alla natura dell'atto ratificato. Se l'atto ratificato non è insieme si esigerà pure, oltre il diritto fisso, quello a cui va soggetto per sua natura lo stesso atto ratificato.

Natura degli atti	Origine dalla Cartella	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Liquidi scatti fisco Imposta dell'atto pro ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Enfitensi rinnovate e riconosciute.	80	Riconoscimento d'antiche enfiteusi, rinnovazione o ricognizione di rendite censuarie costituite, in forma di titoli designati sia sotto specifica menzione per data, natura e ragione, coll'indicazione della loro seguita insinuazione per data ufficiale e diritto pagato. 6..	6..	Se l'atto rinnovato o riconosciuto è stato insinuato, si esigerà inoltre il diritto proporzionale stabilito per le alienazioni di dominio utile o per le costituzioni di rendita, ovvero che l'atto abbia una data anteriore allo stabilimento dell'in- sinuazione.
Ipoteche costituzioni, cancellazioni e modificazioni d'ipoteche	81	Costituzione o surrogazione d'ipoteca in garanzia di obbligazioni preesistenti contratte con atti insinuati. 3..	3..	Qualora tali atti fossero pagati da tutti' altri che dalla persona debitrice od obbligata, suoi eredi od aventi causa, si esigerà, invece del solito fisco il diritto proporzionale di camione.

Natura degli atti	Articolo della tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti dovuti fisso Proporzionale per ogni 100 Lire	Grave della riscossione dei diritti
Legne Ipotecarie	82	Consenso per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto o all'antichità d'ipoteca. —————	5.	Sono dovuti altrettanti diritti, quante sono le iscrizioni da cancellarsi, ridursi o restringersi, quando esse non siano state prese a favore di un medesimo creditore o creditori, e contro uno stesso debitore o debitori. Questa pluralità di diritti non avrà luogo, qualora le dette iscrizioni siano state prese contro un medesimo debitore in parte del creditore, ed in parte dagli astori, in cui egli fosse succeduto per diritto ereditario. Sarà dovuto un solo diritto, quando insieme all'iscrizione vigente si manda cancellare anche quella precedente, che fosse perita pel decorso del quindici anni. Sarà dovuto il diritto stabilito per la quitanza, se l'atto racchiude, quantunque in modo generico, liberazione di somma, valore o contabilità qualunque, a meno che si trattasse d'iscrizioni prese per crediti condizionati od eventuali, dei quali non si fosse appurata la condizione o l'evento, nel qual caso sarà dovuto il solo diritto fisso.

Natura degli atti	Origine della causa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti costanti	Base della riscossione dei diritti
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

Natura degli atti	Tariffa della Cariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti fisso proporzionale per ogni 100 Lire	Base della circofione dei diritti
Deposito di scritture	89	Deposito di inserzione nei ministerii di pubblica istruzione, di scritture private non ancora inregistrate, o di altre scritture non contenenti convenzioni, a riguardo delle quali fosse obbliga- toria la stipulazione d'un pubblico istrumento B. . . .		Sono dovuti altrettanti diritti, quante sono le scritture depositate d'inserzione, semprechè queste sieno state stipulate tra parti diverse. Se le scritture anzidette contengono contratti bilaterali, oppure polari o promissa di pagamento, o rinunzia di cosa valutabile, si esigerà inoltre il diritto fisso o proporzionale, secondo la natura delle convenzioni e delle obbligazioni ancorchè nell'atti di deposito o di inserzione non sieno intervenute le parti, per cui le scritture sono state stipulate. Tuttavolta però che il contenuto delle scritture inserite formi parte delle disposizioni dell'atto soggetto a diritto proporzionale, non sarà dovuto che il diritto fisso.
	90	Somma di periti, ancorchè formi disposizione propria d'un atto - B. . . .		

Natura degli atti	Nella tariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Diritti scritti per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Nomine a benefizi e simili atti non contemplati nella tariffa	91 92	Nomine a benefici o cappellanie ——— 10. " " Atti o scritture non contemplati specificame- nte nella presente tariffa, e quali per loro natura non hanno soggetti al diritto propor- zionale ——— 3. " " Titolo terzo Atti soggetti a diritti eccezionali		
Cessione del debito pubblico loro azioni	93	Cessione di rendite del Debito pubblico o di obbligazioni dello Stato. ——— 2. " "		Salvo il disposto dell'articolo 63. della legge qualora la cessione di tali carte abbia per corrispettivo l'alienazione di beni mobili o immobili, rinuncia di diritti, azione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o qualunque altra concessione principale od accessoria.

Valuati- egli atti	Articolo della tariffa	Denominazione egli atti, contratti e scritture	Quanti cont. fisso proporz. zionale per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Garrioni degli impiegati contabili e rendite fatte dai Monti di Pietà e case di risparmio	94	Garrione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto all'estero; Garrione o Mallevoria prestata dagli impiegati contabili nell'interno dello Stato, dai conservatori delle ipoteche e dai notaj, dai peroratori degli illiti di città e università, regolati dalle leggi del Dicembre 1836 e 1.° Marzo 1850, per l'esercizio dei rispettivi impieghi; Vinaccia all'ipoteca legale competente ai predetti corpi moralici sui beni de' loro contabili; Consenso o cancellatura o restrizione delle ipoteche iscritte sui beni o sulle codole del Debito pubblico a favore degli Isp. o istituti, relativamente alla mallevoria di detti loro titolari;	1. " " "	

Natura degli atti	origini della cartella	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Letti scritture fide suppl. dizionale per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei diritti
Inque banioni		Verbali di vendita ai pubblici incanti deali oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà e le casse di risparmio. 	1. " "	

Valore degli atti	Articoli della Cariffa	Denominazione degli atti, contratti e scritture	Letti fisso propor- zionale per ogni 100 Lire	Base della riscossione in lire
				A

Parte seconda

Tabella dei Diritti di successione

Articoli della Tabella	Successione	Diritti proporzionali per ogni 100 Lire	Base della riscossione dei Diritti
95	Tra ascendenti	1. "	Sulla somma o valore cadente nella successione o lascito calcolato a termini degli articoli 3 e seguenti di questa legge. Quando il lascito comprenda solamente rendita, semplice proprietà o l'usufrutto, il diritto sarà ridotto alla metà.
	Tra fratelli, sorelle e coniugi	3. "	
	Tra zii e nipoti e pronipoti	5. "	
	Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli e sorelle	7. "	
	Tra altri Parenti ed affini fino al sesto grado inclusivamente	9. "	
	Tra altri Parenti ed estranei	10. "	
	A favore dell'istituto di carità e di beneficenza regolati dalle Leggi del 24 Dicembre 1856 e 1° Marzo 1859	5. "	

Parte terza

Bariffa dei diritti d' emolumento

Barra proporzionale

- §. 1.^o Tutte le sentenze ed ordinanze anche di consenso che giusta le disposizioni speciali in materia d' emolumento contenute nella presente Legge saranno soggette alla percezione del diritto proporzionale, si andranno soggette in ragione dell'uno per cento.

Barre fisse

- §. 2.^o I provvedimenti della Corte di Cassazione andranno soggetti al diritto fisso

Le preparatorii di _____ L. 10. "

Le definitivi di _____ " 40. "

- §. 3.^o Le sentenze ed ordinanze degli altri Magistrati, Tribunali e Giudici in via contenziosa che non sieno passibili di diritto proporzionale d' emolumento, andranno rispettivamente soggette ai seguenti diritti fissi:

Quelle della facciata dei conti e

delle parti d' appello di _____ L. 20. "

Quelle dei consigli d' intendenza,

dei tribunali dei 1.^o commissione e

di commercio di _____ " 10. "

Quelle dei giudici di mandamento di " 3. "

Quelle degli arbitri, a quello dei prodotti che si riferisce al Magistrato Tribunale o Giudice che avrebbe dovuto conoscere della controversia.

Pellati

N.º 34-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Riforma delle tasse d' Insinuazione ,
di Successione e di Emolumento giudiziarie.**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

nominati dalla Camera

REVEL, CARQUET, LANZA, BRIGNONE, PALLIERI, ARA, DAZIANI,

nominati dagli Uffici

MANTELLI, JACQUIER, ARNULFO, CADORNA CARLO,

SERRA FRANCESCO, ASTENGO, SARACCO,

*sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 13 gennaio 1854.*

Riforma delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1854.

SIGNORI,

La necessità di migliorare la condizione finanziaria, di ristabilire l'equilibrio fra le spese e le entrate, di chiudere una volta la voragine del disavanzo, è dal Paese altamente sentita.

Fedeli suoi rappresentanti voi avete sottoposto il bilancio a profonda e severa discussione, voi vi siete addentrati ne' molteplici suoi particolari con la scorta di elaborati rapporti dettati dal costante pensiero delle economie, voi non avete ammessa alcuna allogazione se non in quanto fosse ad un imprescindibile servizio ordinata, e siete quindi pervenuti ad operare notevoli riduzioni. Se non che, dopo conseguiti tali risparmi, il pubblico erario si trova ancora lontano dal pareggio fra l'introito e l'uscita.

Incalzati da urgenti circostanze, voi avete recentemente abilitato il Ministero a contrarre un nuovo prestito.

(54-A)

Nei tempi moderni, il credito è venuto ad aggiungere una potentissima molla alle facoltà di cui i Governi potevano disporre. Ma, se da un canto è lecito e conveniente valersi di tal mezzo per eseguire opere straordinarie, per provvedere in epoche difficili ad eccezionali occorrenze, o riparare ad insoliti accidenti, egli è pur manifesto dall'altro, che quello Stato, il quale periodicamente ne usi per far fronte alle spese ordinarie, va incontro a certa rovina. Uopo è adunque ristarci, e non più oltre progredire nella disastrosa via dei prestiti; altrimenti, una spaventevole crisi diverrebbe pur troppo inevitabile.

Stando le cose in questi termini, siamo forzatamente indotti a fare scaturire dalle imposte il compimento di fondi onde abbisogna il tesoro nazionale.

Dura cosa sono, per verità, le imposte, giacchè niuna ve n'ha la quale, per sè sola considerata, astrazion fatta dallo scopo cui mira, non partorisca più o meno gravi inconvenienti.

Ma qui ragion vuole, innanzi tratto, mentre si attende a edificare, che si rivolga addietro per un istante lo sguardo su ciò che si è scemato o distrutto. Nel più felice giorno della vita di questo popolo, il magnanimo Carlo Alberto, nel proclamare lo Statuto, diminuiva considerevolmente la gabella del sale. Poscia i Poteri costituzionali da esso creati tolsero di mezzo od in più stretti limiti ridussero molti balzelli che di soverchio gravitavano su i proletari, sull'industria o sul commercio. Immenso beneficio ritrassero quindi i consumatori, cioè tutti i cittadini, dalla riforma economica. E voi stessi, infine, o Signori, non avete creduto poter meglio inaugurare questa legislatura che coll'assoluta abolizione dei dazi su i cereali.

Vi resta presentemente a soddisfare una parte meno gradita del mandato che la fiducia de' vostri concittadini ha nelle vostre mani riposto: accrescere la rendita pubblica con nuovi tributi o con aumento di quelli già esistenti; tale è l'unico rimedio efficace che il vostro coraggioso patriottismo possa recare all'attuale situazione.

Voi così porrete il Governo in grado di adempiere fedelmente le obbligazioni assunte verso i creditori dello Stato, di sopperire alle spese richieste dall'interesse generale, di accrescere la prosperità e la ricchezza del paese, di tutelare valevolmente la nostra

indipendenza, e di provvedere a tutte le eventualità che potrebbero sorgere nel fosco avvenire che ci si para dinanzi.

Importanto la Commissione da voi eletta per l'esame dei due progetti di legge che vi furono presentati nella seduta del 13 dello scorso gennaio, non ha potuto a meno di approvare il disegno del Ministero di ricorrere alle imposte per mettere in assetto la pubblica finanza.

Intorno a quello dei detti progetti che riguarda le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento, i vostri Commissari mi hanno incaricato di esporvi il risultato del lavoro che voleste alla loro cura affidare.

Le tasse delle quali si tratta, sono, a senso della Commissione vostra, le più giuste e le meno onerose fra tutte quelle di cui l'attuale stato delle cose può richiedere la creazione o l'aumento.

A questo proposito, è mestieri primieramente osservare che le trasmissioni di proprietà e tutti gli altri atti contemplati nel progetto in discorso, hanno luogo sotto la protezione della Società, la quale, mediante le leggi, i tribunali, l'amministrazione e la forza pubblica, ne determina gli effetti e ne garantisce l'eseguimento. Quindi nasce a favore della Società il diritto di conseguire un compenso per le spese che è tenuta a sostenere, affine di assicurare contro la frode e la violenza le ragioni de' cittadini. E però manifesta si appalesa la legittimità d'una legge fiscale, la quale altro non fa che domandare un tenue prezzo pei vantaggi procurati dalla legge civile.

Possono poi queste tasse essere sopportate con meno difficoltà che la maggior parte delle altre, perocchè colpiscono, in generale, il cittadino che si trova in caso di pagare ed al momento in cui accresce la sua fortuna, hanno una base certa, non si prestano all'arbitrio, e non lasciano conseguentemente luogo a vessazioni.

Vuolsi infine por mente alla non costosa anzi economica loro riscossione.

In tal guisa intese e giustificate le tasse di cui si è impreso a ragionare, hanno ricevuta, presso i popoli che stanno a capo della civiltà europea, la sanzione de' più assennati legislativi consessi.

E che di esse non portino diversa opinione i nostri concittadini, ne abbiamo, fra gli altri, un argomento nella mancanza di scritti e specialmente di petizioni contro le medesime. Per fermo, in questo paese di libertà, dove esiste una vigile e diffidente stampa, sempre pronta a denunciare ogni gravezza, sempre sollecita ad esprimere energicamente le sue doglianze; in questo paese, dove a tutti è dato di far direttamente sentire ai Poteri legislativi qualunque censura sul merito delle proposte sottomesse alle loro deliberazioni, non si sarebbe certamente tralasciato, qualora il progetto in esame avesse eccitato repulsione e malcontento, da più di quattro mesi che fu reso di pubblica ragione, di chiedere a voi, o Signori, il rigetto di quello. Chiunque rammenta le vive rimostre da migliaia di cittadini mandate in questo recinto per opposizione ad altri balzelli, debbe ora dal difetto di reclami una conclusione favorevole al presente caso dedurre. Un' unica petizione abbiamo intorno al progetto, la quale, presentata da alcuni notai, non riflette nè la natura nè la quantità dei dritti, ma solo talune disposizioni relative alla loro professione desunte dalle veglianti leggi. Ond' è che contraddirebbe al fatto chi dicesse avverso il Paese alle misure di cui si parla.

Per le quali considerazioni s'indurrebbero persino i Commissari vostri a consentire un aumento su queste tasse anche in fuori delle odierne strettezze; poichè si avrebbe in tal modo un mezzo di fare scomparire dal bilancio attivo sì un prodotto meno conforme ai dettami della morale, qual è il lotto, e sì alcune imposizioni che, come le gabelle accensate, riescono troppo moleste nella percezione e troppo pesanti al povero. Così, l' illustre Gladstone, sul principio dell' anno passato, mentre i redditi delle finanze inglesi erano superiori alle spese, propose ed il Parlamento votò un nuovo aggravio di circa due milioni di lire sterline sulle tasse di successione, allo scopo unicamente di poter sollevare la nazione da altri tributi cui non suffragava in pari grado la pubblica opinione.

Noi quindi aderiamo in massima al progetto. Delle speciali sue disposizioni, e degli emendamenti da introdursi, diremo più sotto.

Ci sembra intanto opportuno dare qui un breve cenno sullo stabilimento di queste tasse nel nostro Stato, e sulle principali loro fasi.

Il Duca Carlo Emanuele I, che già aveva nel 1582 imposto ai notai l'obbligo di notificare al Giudice del loro domicilio gli atti da essi ricevuti e di farne registrare il ristretto dal segretario del medesimo, ordinò coll'editto del 28 aprile 1610, monumento insigne di alta saggezza, la formalità dell'insinuazione nel modo sottoposto in cui sussiste oggigiorno, prescrivendo ai notai di depositare copia dei loro atti in appositi archivi; poscia con altro editto del 10 maggio dello stesso anno promulgò la prima tariffa dei dritti d'insinuazione, i quali erano così leggieri che altro non rappresentavano salvo l'indennità delle spese richieste per la conservazione degli atti. Benchè poi emanassero di tempo in tempo altre tariffe, i dritti da esse stabiliti si conservarono sempre talmente moderati, prima dell'occupazione francese, da non poter veramente essere risguardati qual ramo produttivo d'entrata.

Riunito il Piemonte alla Francia, soppressero i Consoli l'insinuazione per decreto del 13 messifero anno IX (2 luglio 1801), e vi sostituirono, a cominciare dal 1° vendemmiaio anno X (23 settembre 1801), l'*enregistrement* regolato dalla legge del 22 frimaio anno VII.

I regi editti del 24 maggio e del 12 luglio 1814 rimisero in vigore la formalità dell'insinuazione, ma non più con le antiche tasse, avvegnachè al secondo di essi editti andava annessa una tariffa che imponeva tasse proporzionali simili alle francesi.

Venne successivamente pubblicata, per manifesto camerale del 1° aprile 1816, un'ultima generale tariffa, con dritti proporzionali, fissi e graduati. I primi stavano nel ragguaglio quasi sempre della metà a quelli della succitata legge dell'anno VII. Speciali dritti fissi vennero stabiliti secondo le norme della stessa legge. Si dichiarò poi dovuto ancora per ciascun atto un dritto fisso di tabellone, ed inoltre un dritto graduale per tutti i contratti soggetti a dritto proporzionale eccedente lire 10 antiche.

In forza delle regie patenti del 18 dicembre 1819, i dritti proporzionali vennero quindi riscossi colla metà in più sulla tariffa del 1° aprile 1816.

Finalmente, la legge del 22 giugno 1850 aumentò d'un quinto tutti i dritti d'insinuazione, e li estese all'Isola di Sardegna.

Laonde gli attuali dritti proporzionali d'insinuazione sono i nove quinti dei dritti stabiliti dalla tariffa del 1816; e, qualora venis-

(54-A)

sero aumentati di un nono, sarebbero precisamente doppi degli stessi diritti ed uguali in generale a quelli della ridetta legge francese.

Le tasse di successione furono presso noi introdotte dal Re Carlo Emanuele IV coll'editto del 16 marzo 1797, di cui crediamo non inopportuno riferire il proemio, concepito come segue:

« Poichè le vicende de' tempi non permettono ancora che abbia
 » il suo pieno effetto il vivo desiderio che avremmo di liberare
 » tutti i nostri amatissimi sudditi dal peso delle imposizioni, ren-
 » dutosi più grave per i trascorsi avvenimenti, devono le sollecite
 » nostre cure rivolgersi a trovar modo di sollevare lo Stato dalle
 » più gravose ed incommode imposte, introducendone altre meno
 » sensibili, e più proporzionate alle forze ed alle circostanze dei
 » contribuenti. Avendo pertanto stabilito di togliere, diminuire o
 » sospendere alcune delle imposizioni straordinarie più gravi,
 » come abbiamo ordinato con altro nostro Editto del giorno d'oggi,
 » abbiamo pure stimato di procurare alle nostre Finanze i mezzi
 » di andare scemando il debito loro, che angustia il popolo tutto,
 » con una specie d'imposizione che ricade particolarmente sulle
 » persone più agiate; e riesce anche a queste di pochissimo ag-
 » gravio. »

S'imponeva quindi il dieci per cento su tutte le eredità deferte a favore di estranei o trasversali, con alcune eccezioni a favore dei più prossimi parenti.

Il giorno 25 settembre 1801 andava in osservanza, come già si è accennato, la precitata legge francese dell'anno VII, ed era da questa surrogato il detto editto.

Nell'anno 1814 cessava ogni tassa sulle successioni.

Ma le patenti del 18 giugno 1821 imposero nuovamente questa specie di tassa, fondandola però a principii diversi da quelli tanto della legge del 22 frimaio quanto dell'editto del 1797. Basterà qui notare che la tassa così costituita non colpiva da un lato i mobili, nè si estendeva dall'altro alla linea retta.

Tali patenti si mantennero in vigore sino all'attuazione della legge del 17 giugno 1851, la quale in ciò specialmente da esse

si distingue, che non ammette nella linea retta altra eccezione tranne quella delle eredità inferiori a lire due mila, ed assoggetta alla tassa tutti i beni in generale, salvo le rendite sullo Stato. Le disposizioni di questa legge si resero applicabili alla Sardegna a far tempo dal 1853.

Assai antico è l'emolumento, come pure altri diritti che al Fisco od ai Giudici si corrispondevano dalle parti litiganti.

Senza rimontare più oltre, gioverà ritenere che, a termini della tariffa del 7 novembre 1770, l'emolumento era dovuto:

Per le condanne, a ragione del due per cento dal vincitore, e dell'uno per cento dal vinto;

Per le assolutorie con le spese, medesimamente a ragione del due per cento dal vincitore e dell'uno per cento dal vinto; e, nel caso di compensa delle spese, in ragione dell'uno per cento dal vincitore e della metà dal vinto.

Oltracciò, quando la parte condannata non ubbidiva alla sentenza nel termine da questa prescritto, il vincitore, cui occorreva farla sigillare per la sua esecuzione, andava soggetto ad un nuovo emolumento pel *sigillo* in altrettanta somma, quanta già ne aveva pagata per l'emolumento della sentenza medesima.

Anche questa tassa, come quelle d'insinuazione e di successione, fu sostituita nel 1801 dall'*enregistrement*.

Rinata nel 1814, formò poi l'oggetto della tariffa pubblicata colle Regie Patenti del 5 aprile 1816, la quale altro in sostanza non fece che riprodurre le relative disposizioni della prementovata tariffa del 1770, con questa quasi sola differenza, che impose il due invece del tre per cento nei casi di condanna o di assolutoria con le spese; e dell'uno invece dell'uno e mezzo per cento nel caso di assolutoria colla compensa delle spese, senza neanche modificare l'ingiusta ripartizione delle quote come sovra stabilita fra il vincitore ed il vinto.

Venne infine al regio editto del 27 settembre 1822 annessa una tariffa dei diritti giudiziari, la quale prescrisse che per le sentenze de' Tribunali con esso editto creati sarebbe l'emolumento dovuto nella metà delle quotità suddette.

Ora, a doppio scopo mira l'attuale progetto: non solo intende ad aumentare la rendita pubblica, ma altresì a riunire in un corpo completo le tre tasse in discorso, per guisa che, informate dagli stessi principii, più non presentino quelle anomalie e quelle irrazionali disuguaglianze che hanno fatto naturalmente nascere il generale desiderio della loro revisione e del logico loro coordinamento.

La Commissione vostra, affine di potere adeguatamente apprezzare gli effetti che deriverebbero dalle proposte del Governo o da quelle altre che si stimassero più spedienti, si rivolgeva prima di tutto al signor Ministro delle Finanze richiedendolo di fornirle specifici dati circa i prodotti di queste tasse, e così circa i proventi relativi ai principali e più frequenti contratti, alle varie quotità di dritti stabiliti per le trasmissioni ereditarie, alle condanne, alle assolutorie, ecc.

Ma, non eseguendosi dalla nostra Amministrazione Demaniale, malgrado gli eccitamenti al proposito iterati in questo recinto, lavori statistici, come presso altre nazioni, i quali facciano circostanziatamente conoscere i risultati degli ordinamenti finanziari, il signor Ministro non fu in grado di somministrarci altro, che i prodotti complessivi delle tasse in questione. Tali prodotti si verificarono nella seguente conformità:

Terraferma

ANNO	INSINUAZIONE	SUCCESSIONI	EMOLUMENTO
1841	4,819,955 25	920,970 76	945,162 46
1842	4,619,526 54	760,449 65	852,014 11
1843	4,902,121 06	899,666 48	866,264 85
1844	5,130,668 24	867,805 49	1,008,695 21
1845	5,117,290 95	707,159 45	975,552 48
1846	5,159,821 67	725,509 22	974,559 96
1847	5,115,567 14	727,672 11	1,055,811 16
1848	5,600,969 14	816,950 58	1,075,811 15
1849	4,200,520 84	956,428 99	1,005,875 90
1850	6,180,788 02	778,034 66	1,001,398 96
1851	7,215,935 71	865,154 02	1,096,719 75
1852	8,209,588 66	2,215,086 14	1,075,741 28
1853	8,287,579 97	2,275,595 19	1,108,860 27

Isola di Sardegna

ANNO	INSINUAZIONE	SUCCESSIONI
1851	164,867 55	»
1852	189,354 54	»
1853	217,975 95	25,501 50

(34-A)

Aggiungasi che nella Sardegna i dritti corrispondenti all'emolumento di Terraferma ammontano a circa annue lire 40,000.

Da queste tavole si scorge quanto sieno andati falliti i calcoli del Ministero, che dalla legge del 17 giugno 1851 attendeva un introito di lire 5,500,000, somma che fu pure dal Parlamento adottata pel bilancio del 1852.

Il progetto ora sottoposto alle vostre deliberazioni non recherebbe, a detta del signor Ministro delle Finanze, per ciò che riguarda l'emolumento, maggior introito di quello derivante dalle vigenti leggi.

Ma le tasse d'insinuazione darebbero un aumento di L. 1,000,000 da cui uopo è dedurre per diminuzione de' dritti ipotecari rispetto alla trascrizione » 100,000

Onde l'aumento si residua a L. 900,000

Per le tasse di successione l'aumento sarebbe di L. 1,600,000 alle quali, atteso la proposta di portare al 5 per 100 il diritto tra fratelli e tra coniugi, fatta dal signor Ministro delle Finanze con lettera indirizzata, in data del 25 dello scorso marzo, all'onorevole Presidente della Camera, converrebbe aggiungere circa » 500,000

Si avrebbe quindi pel totale aumento delle tasse di successione L. 1,900,000

Riunendo a questa somma l'aumento delle tasse di insinuazione, calcolato come sopra in » 900,000

Ne risulterà L. 2,800,000

La qual somma esprimerebbe, giusta le previsioni del signor Ministro delle Finanze, il complessivo aumento delle tasse d'insinuazione e di successione.

Egli è però manifesto che, in difetto di dati statistici, i calcoli del signor Ministro non costituiscono che una vaga approssimazione. Ad ogni modo, noi teniamo che, se quelli non sono esatti, l'errore non cada nel senso poc'anzi avvertito, in cui

venne commesso riguardo alla legge del 17 giugno 1851, ma piuttosto in meno.

Checchè ne sia dell'esattezza di tali valutazioni, si dovrà, qualora la Camera adotti i nostri emendamenti, dedurre dal presunto aumento la somma di circa un milione. Noi infatti avemmo da un canto ognora presente la triste situazione delle nostre Finanze, e la conseguente necessità di recar loro pronto soccorso, ma d'altro canto considerammo come primo dover nostro l'assentire a quelle unicamente, fra le diseguate disposizioni, per cui non rinvenimmo ostacoli nè in ragioni di opportunità, nè, quel che più monta, negli eterni principii della giustizia, dai quali non è mai lecito scostarsi in nessuno stato di cose. Ci siamo poi studiosamente sforzati di mondare il progetto d'ogni eccessiva fiscalità, e d'introdurvi con unità di concetto quell'armonia onde soltanto può tutto l'insieme risultare omogeneo. Fummo quindi condotti a proporvi di ridurre di un quinto le tasse d'insinuazione, quella solo eccettuata che colpisce la cessione d'immobili; di esimere le rendite sullo Stato dalla tassa di successione; di eliminare le duplicazioni di tassa; di stabilire in una sola lira l'emolumento fisso per le sentenze dei Giudici di Mandamento.

Dei quali emendamenti, e di parecchi altri di minor rilevanza, come pure delle principali modificazioni recate alle varie quotità di tassa, non che dei più notevoli principii che o confermano o riformano quelli delle veglianti leggi, dobbiamo ora rendervi conto. Il che imprendiamo di fare, percorrendo gli articoli del progetto di legge coll'unita tariffa. Quanto ai cambiamenti di semplice redazione, non ne faremo parola, giustificandosi essi abbastanza per sè medesimi.

E pertanto, seguendo l'ordine naturale delle materie, tratteremo in prima delle disposizioni comuni alle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento, e appresso successivamente delle disposizioni, così del progetto di legge come della tariffa, speciali a ciascuno di questi tre rami d'entrata.

(34-A)

stesso, sia che se ne operi il trapasso per vendita ovvero per donazione fra vivi, sia che venga trasmessa per eredità, sia infine che formi l'oggetto di un giudicato, qualunque del resto possa essere la discrepanza della natura e della quantità dei diritti da applicarsi rispettivamente in quelle varie occorrenze. Il medesimo è dell'usufrutto. Pur nondimeno l'odierna legislazione stabilì norme diverse secondo la varietà di detti casi, per valutare l'usufrutto e la nuda proprietà. Dal progetto vennero riprodotte, anzi aumentate su questo punto le presenti anomalie.

Giusta la vegliante legge sulle tasse di successione, non dissimile in ciò dalla precedente, tanto l'usufrutto quanto la nuda proprietà sono ugualmente valutati alla metà della piena proprietà. Noi adottiamo questo principio, semprechè la durata dell'usufrutto sia indeterminata o maggiore di dieci anni. Quando poi sia di minor tempo, consideriamo l'usufrutto come equivalente a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti sono gli anni per cui debbe durare. Fissato il valore dell'usufrutto, siccome questo più la nuda proprietà sono uguali alla piena proprietà, non si avrà, per conoscere il valore della nuda proprietà che a sottrarre dal valore della piena proprietà quello dell'usufrutto, giacchè il resto sarà il valore della nuda proprietà.

Abbiamo quindi l'onore di proporvi in due articoli, i quali verrebbero dopo l'art. 7, il riferito modo di valutazione, che sarebbe comune ai tre rami d'entrata in discorso.

Si è inoltre aggiunto, per analogia, un articolo, allo scopo di estendere all'uso ed all'abitazione le norme di valutazione come sopra divise per l'usufrutto.

Ciò posto, si potranno eliminare dagli articoli di legge speciali alle tre tasse e dalla tariffa tutte le disposizioni riguardanti sì la nuda proprietà sì l'usufrutto, bastando ritenere che ogni tassa imposta sul valore della piena proprietà si applica ugualmente nella stessa quantità al valore della nuda proprietà e dell'usufrutto.

L'art. 8 autorizza l'Amministrazione demaniale a far seguire la perizia sul valore risultante dagli atti, dichiarazioni o consegne di cui all'art. 7, ogniquale volta lo creda inesatto.

La Commissione opina che simile facoltà debba del pari essere concessuta al contribuente, eccettuato solo il caso in cui la fissazione del valore sia da lui stesso emanata. E pertanto ha in tal senso temperato questo articolo.

La base segnata dall'art. 9 per determinare i valori, farebbe sovente dipendere i medesimi da atti che, seguiti in altri tempi e condizioni, più non possono servire di norma all'accertamento di valori che patirono l'influenza di un nuovo stato di cose e si trovavano essenzialmente mutati. Niuno poi ignora come pur troppo accade che certe perizie vengono congegnate in guisa da ottenere con esse l'intento cui mira chi le promuove, e che riboccano quindi di esagerazioni in più o in meno. Rimarrebbe infine tuttora aperta la via ad una nuova perizia, onde non si conseguirebbe nè anco il vantaggio d'una diminuzione d'incombenti.

Per questi motivi, l'articolo di cui si ragiona non ci pare ammissibile.

L'articolo seguente, che accorda agli agenti delle Finanze gratuita visione dei catasti e dei registri comunali, avrà, a parer nostro, più conveniente sede quando venga collocato immediatamente prima degli articoli relativi alle perizie anzichè frammezzo a quelli.

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 stabiliscono la procedura da osservarsi per le perizie.

Anzi tutto, affine di porre un ritegno all'eccessiva facilità di promuovere perizie, stimiamo conveniente prescrivere che la parte istante enunci, nel ricorso con cui chiede la perizia, il valore che crede doversi attribuire ai beni colpiti dalla tassa; il quale valore, e quello contro cui si reclama, serviranno poscia a fissare la quota delle spese di perizia che sarà rispettivamente sopportata dalle parti.

Non può poi a meno di far meraviglia che il Ministero, dopo avere, coll'unanime accordo della Camera, ravvisato giustamente meritevole di essere proscritto nella legge generale di procedura,

(34-A)

il sistema delle perizie parziali, lo abbia riprodotto nell'articolo 11. Alle disposizioni concepite in tal senso, altre noi ne surrogiamo, analoghe a quelle che stanno scritte nel progetto di Codice di Procedura civile.

Sopprimiamo del resto gli articoli relativi a materie cui provvede il diritto comune.

Determinato mediante la perizia il valore caduto in contestazione, si farà naturalmente luogo a supplemento od a rimborso di tassa, secondo che sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è fatta l'esazione.

Quanto alle spese di perizia, abbiamo accennato poc'anzi ch'esse, nel nostro modo di vedere, dovranno pagarsi dalle parti in ragione della differenza tra il valore accertato con la perizia, ed i valori da esse rispettivamente dichiarati prima che si procedesse alla medesima.

Laonde si è primamente in tale conformità modificato l'art. 16.

Venne poi ommessa come superflua la menzione delle sovrattasse comminate dalle disposizioni speciali a ciascuna delle tre tasse.

Credemmo, infine, contrario alla natura delle sovrattasse l'alinea di questo articolo, a tenore del quale esse dovrebbero considerarsi come parte del tributo e non quali penalità. Il Ministero non ha espresso i motivi della sua proposta, nè potremmo noi immaginarne alcuno a valido sostegno di quella. Scorgesi bensì di leggieri lo scopo fiscale che si ebbe in mira, d'impedire, cioè, ogni remissione di sovrattasse. Noi non ci siamo fatto lecito di esaminare di quale convenienza potesse riescire il conseguimento di tal fine, ma, atteso che le sovrattasse sono vere pene, abbiamo a fronte dell'articolo 8 dello Statuto costituzionale, adottata senz'altro la questione pregiudiziale.

Dopo l'articolo 16 ci parve potersi collocare due disposizioni generali per le tre tasse: l'una che imponga agli Agenti delle Finanze l'obbligo di citare specificamente, così nella liquidazione come nella ricevuta delle tasse, gli articoli di legge e di tariffa applicati;

l'altra che dichiara inammissibili in giudizio i reclami contro la liquidazione delle tasse, quando non sieno corredati della quietanza di pagamento delle medesime. Si potranno quindi depennare dagli altri titoli del progetto le disposizioni speciali ivi inserite nello stesso intento. (34-A)

L'art. 17 venne cassato, essendo affatto superfluo.

I sei successivi articoli furono ammessi senza alterazione nella loro sostanza, come quelli i quali rendono comuni alle tre tasse, specialmente in ordine alla prescrizione, parecchie regole già contenute in una od altra delle attuali leggi, e che fondate in diritto hanno pure ricevuta la sanzione dell'esperienza.

In ciò che precede, si sono complessivamente considerate le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento; ci rimane a discorrere dei rispettivi loro particolari.

II.

Tasse d'insinuazione.

Insufficienti, per fermo, erano le regole espressamente sancite in ordine alle tasse d'insinuazione dalla laconica e sovente oscura tariffa del 1° aprile 1816; ma, dov' essa taceva o mancava della necessaria chiarezza, supplì la giurisprudenza della Regia Camera de' conti, per modo che i giudicati da essa proferiti e le relative conclusioni del Procuratore generale del Re servono di sicura guida, nella massima parte dei casi, non meno all'Amministrazione demaniale che ai contribuenti per determinare la tassa.

È notevole la concordanza, che quasi sempre si verifica, di siffatta giurisprudenza con quella tanto della Corte di Cassazione

(34-A)

mente i dubbi che potrebbero eccitarsi, per l'applicazione del dritto fiscale, circa la natura di alcuni beni, come di prevenire le frodi. Ma, stante appunto lo scopo che si ha in mira, vi proponiamo:

1° Di sopprimere la limitazione *dell'annata* rispetto ai frutti, poco importando il tempo in cui sieno pendenti e debbano essere raccolti, semprechè la loro alienazione segua separatamente dai beni stabili;

2° Similmente di sopprimere la condizione che i tagli di boschi cedui o di piante sparse debbano eseguirsi *entro un anno dalla data del contratto*, e di estendere a *cinque anni* il termine pei tagli di boschi d'alto fusto;

3° Di non far cenno delle *azioni sovra stabilimenti di commercio od industria*, parendoci superfluo a fronte del chiaro disposto dall'art. 410 del Codice Civile;

4° Così pure di tralasciare ogni menzione di porti, battelli, bastimenti, ecc., atteso l'art. 412 dello stesso Codice;

5° Di concedere *due anni* per la demolizione dei materiali degli edifici;

6° Di parificare i diritti di pesca a quelli compresi nel n° 6° di questo articolo.

Gli altri temperamenti che si sono recati all'articolo in questione, non ne toccano la sostanza.

Giusta il primo paragrafo dell'art. 31, la dichiarazione voluta dall'art. 7 debb'essere fatta, per gli atti soggetti all'insinuazione, dalle parti contraenti, prima della scadenza del termine segnato per tale formalità. In difetto poi di siffatta dichiarazione, l'ultimo paragrafo suspenderebbe la stessa formalità e farebbe incorrere il notaio nelle pene comminate pel ritardo di quella. La Commissione non può ammettere una simile conseguenza, che infliggerebbe al notaio la pena della colpa dei contraenti. Essa crede più giusto colpir questi con una sopratassa, che si potrebbe fissare al quinto della tassa principale, qualora non adempiano l'obbligo che loro incombe di addivenire all'occorrente dichiarazione.

Essendo del resto indispensabile la dichiarazione per eseguire l'insinuazione, ci pare potersi prescrivere, affine di evitare ogni

ritardo, che ad essa dichiarazione, in caso di trascuranza per parte dei contraenti, proceda il notaio.

(34-A)

In questa conformità abbiamo emendato l'articolo di cui si tratta.

Stabilisce l'art. 32 che la dichiarazione di comando, per non soggiacere a tassa proporzionale, dee farsi per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto. Simile garanzia contra le frodi, sul merito della quale non abbiamo osservazione in contrario, sarà più convenientemente collocata nell'articolo della tariffa relativo alle dichiarazioni di comando.

Coll'art. 33 si provvede opportunamente al caso in cui il prezzo degli stabili alienati debba essere fissato da un terzo.

Circa i contratti alligati a condizioni sospensive, fu vacillante per qualche tempo la giurisprudenza della Camera dei conti sul punto se potesse in occasione dell'insinuazione esigersi il diritto proporzionale, salvo, ben inteso, restituzione quando fosse mancata la condizione, ovvero se quello non fosse dovuto che all'evenienza della condizione medesima. In questo secondo senso si è in ultimo luogo saviamente fissata la giurisprudenza di quel Magistrato. Nello stesso senso è concepito l'art. 34, che ravvisiamo conforme ai sani principii, i quali non permettono di percepire diritti fiscali per un atto della cui sussistenza non consta.

Abbiamo leggermente modificata la compilazione di quest'articolo, sì per limitarne i termini al diritto proporzionale, giacchè in mancanza di questo è sempre dovuto il dritto fisso per la formalità dell'insinuazione, sì per togliere ogni dubbio sull'estensione di esso articolo alle donazioni.

I patti successorii ossia successioni contrattuali sono dall'articolo 35 dichiarati esenti dal diritto proporzionale d'insinuazione e soggetti a quello di successione. Conviene a questo proposito ritenere

(34-A)

che l'articolo 694 del Codice civile, nel determinare come l'uomo possa disporre dell'eredità, annovera, oltre al testamento, i modi contemplati nel capo V del titolo *Delle Donazioni* di esso Codice. Ora le donazioni permesse in detto capo, ad oggetto di favorire il matrimonio, per eccezione alle regole sancite nei capi precedenti possono farsi non pure dei beni presenti ma eziandio dei beni futuri in tutto o in parte, ed il donante non perde la proprietà degli effetti compresi nella donazione, dei quali solo non può più disporre a titolo gratuito. Riconosciamo quindi conforme ai veri principii che non vengano colpiti se non dal diritto di successione i trapassi che in tal guisa si operano unicamente alla morte del donante.

Lo stesso si propone nell'art. 35 rispetto ai lucri dotali. Al che noi non possiamo assentire. Ed invero il citato articolo 694 del Codice civile stabilisce tassativamente che non altrimenti si può disporre dell'eredità, salvo che, come si è testè veduto, o per testamento o per patto successorio, onde ciò che si viene a conseguire a titolo di lucri dotali non riguarda l'eredità fuorchè come debito di essa. L'acquisto ha luogo in forza dell'atto contenente la stipulazione degli stessi lucri, atto che alligato alla condizione sospensiva della sopravvivenza è contemplato nella disposizione dell'articolo precedente.

Noi pertanto eliminiamo dall'art. 35 quanto concerne ai lucri dotali, e nel resto introduciamo solo qualche cambiamento di forma per renderne più chiara ed esatta l'espressione.

L'art. 36 colpisce le parti con una sovratassa tuttavolta che abbiano dichiarato un valore il quale venga a risultare inferiore oltre un sesto a quello accertato con perizia.

Per verità, il divario ci pare troppo tenue per far luogo ad una pena, potendo non difficilmente avvenire che le parti cadano in buona fede nell'errore di un sesto. Crediamo perciò di dovere a tale differenza surrogare quella del quinto.

Riguardo alla pena pecuniaria, che quest'articolo porterebbe al doppio della tassa, ci sembra che si possa più convenientemente ridurre alla metà della tassa medesima, riservando una pena più grave pel caso in cui consti di fraudolenta occultazione del prezzo.

Per mettere l'art. 37 in armonia cogli articoli 8 e 28 emendati nella conformità sovra espressa, lo abbiamo concepito in guisa, primieramente, che possa la perizia essere proposta, non meno dalle parti contraenti contro l'Amministrazione demaniale, che da questa contro quelle, ed inoltre che la stessa Amministrazione non abbia facoltà di promuovere domande di supplementi contro i notai.

Nessuna osservazione fu mossa in ordine agli articoli 38 e 39, che riproducono disposizioni da lungo tempo in vigore.

Gli uffici in cui debbono insinuarsi le scritture private, sono determinati dall'art. 1425 del Codice civile, nè parendoci doversi quello immutare, abbiamo perciò depennato dal progetto l'art. 40.

Dall'art. 41 si è depennato l'alinea, essendosi già provveduto al proposito in via generale con un articolo del progetto della Commissione.

Pare sotto ogni aspetto meritevole di approvazione l'art. 42.

Nel primo paragrafo dell'art. 43 abbiamo creduto di dover cancellare le ultime parole — *oltre la responsabilità*, ecc. — Infatti o tale responsabilità riguarda il diritto dovuto per l'eseguimento della formalità dell'insinuazione, ed allora tale disposizione è inutile, essendo già stabilito che il notaio è tenuto verso il Fisco al pagamento di tale diritto solidariamente colle parti, o riguarda i supplementi che possano essere chiesti dopo eseguita la formalità, ed in tal caso sarebbe in contraddizione cogli emendamenti che abbiamo introdotti in precedenti articoli. Riteniamo poi che per *enun-*

226

(33-A) *ciazione* si debba qui intendere la specifica menzione degli atti o scritture per data.

Si è pure soppresso l'ultimo paragrafo di quest'art. 43, avendo una lunga esperienza provato come l'obbligo di citare l'ufficio e la data dell'insinuazione sia cagione di gravissimi incagli alle parti, al notaio e persino al lettore, senza reale vantaggio del pubblico erario.

Gli art. 44, 45, 46, 47 e 48 si spiegano abbastanza da sè stessi senza d'uopo di commenti: noi li abbiamo adottati, cancellando solo dall'art. 47 le parole — *salvo il disposto nell'alinea 3° dell'art. 31* — in conseguenza della soppressione di questo stesso alinea.

I tredici articoli seguenti comprendono speciali disposizioni intorno agli atti esteri.

Essi furono quasi in tutto letteralmente desunti da quelli delle Regie Patenti del 30 luglio 1840, dei quali ha la pratica mostrata in generale la convenienza.

Ben poche son pure le modificazioni da noi a questo proposito introdotte nel progetto.

Negli articoli 53 e 55 trovansi stabilite pene pecuniarie in somma uguale alla tassa, per la ritardata insinuazione degli atti esteri. Siccome, nell'art. 42, pel ritardo nell'adempire tale formalità riguardo agli atti stipulati nello Stato si è imposta una pena pecuniaria nella metà soltanto della tassa, ci pare che a questa stessa quantità debba essere ragguagliata per parità di ragione la pena anche quando si tratta di atti esteri.

*Come l'art. 40, così pure si è annullato l'art. 57, il quale fisserebbe gli uffizi ove debba seguire l'insinuazione degli atti esteri, il che già forma l'oggetto dell'art. 1427 del Codice civile, cui non si crede di dovere menomamente derogare.

Si è redatto l'art. 59 in modo che chiaramente risulti avere i Presidenti dei tribunali facoltà di nominare un apposito traduttore, semprechè non esistano traduttori giurati nella rispettiva giurisdizione dei tribunali medesimi.

Abbiamo infine, nell'art. 60, sopprese le parole — *ed aventi causa* — che sarebbero anche qui, come altrove, una fonte inesauribile di litigi, trovandosi del resto sufficientemente cautelato l'interesse del Fisco dall'azione solidaria che gli compete contro le parti contraenti e i loro eredi.

A compimento del titolo I del progetto più non restano che quattro articoli; i quali constano di disposizioni eccezionali per la insinuazione degli atti in essi contemplati.

Gli articoli 62 e 63 riproducono testualmente gli art. 5 e 6 della legge del 18 giugno 1852, e vennero dalla Commissione approvati, come or sono due anni dalla Camera, senza alcuna osservazione in contrario.

Una sola modificazione ci occorre di proporvi intorno al n° 4° dell'art. 64 ed all'art. 65, concernenti alla mutazione, per atti fra vivi, delle rendite sullo Stato.

Noi consentiamo col Ministero nell'ammettere l'esenzione dal diritto proporzionale d'insinuazione per ciò che s'aspetta alle cessioni di dette rendite a titolo oneroso.

Ma, qualora simile eccezione venisse estesa, giusta il summentovato n° 4° dell'art. 64, alle cessioni a titolo gratuito, manifesta cosa è che si aprirebbe un largo adito alla frode; imperocchè, chi volesse fare una donazione e andar immune dal diritto proporzionale, non avrebbe che a servirsi a tal fine di rendite sul Debito

(34-A)

pubblico in luogo del denaro, col quale poi potrebbe il donatario immediatamente permutarle dopo stipulato l'atto.

Allo scopo di ovviare a simile inconveniente quando quelle rendite formano corrispettivo di un trapasso, d'un'obbligazione o di altra convenzione qualunque, opportunamente prescrive l'art. 65 che in questi casi esse debbano essere considerate come danaro contante.

Lo stesso crede la Commissione doversi stabilire per le donazioni.

Essa ha quindi in tal senso redatti gli articoli in discorso.

PARTE PRIMA DELLA TARIFFA

Facendoci ora a ragionare della parte prima della Tariffa relativa all'insinuazione, cominceremo dal rammentare ch'essa non comprende fuorchè tasse proporzionali e fisse. Dobbiamo poi riconoscere che i molteplici atti a queste o a quelle tasse soggetti, secondo la diversa loro natura ed il disposto dagli articoli 3 e 4 del progetto di legge, vi si trovano assai bene e metodicamente classificati.

Nello stabilire le tasse proporzionali per li vari atti che loro vanno sottoposti, si è conservata la rispettiva graduazione della legge francese del 22 frimaio e della patria tariffa del 1816, di modo che il trapasso di beni stabili, il trapasso di beni mobili, la obbligazione e la liberazione sono tassati in quotità progressivamente decrescenti della metà.

In tale sistema, il punto essenziale consiste nel fissare il diritto per la mutazione d'immobili, dal quale poscia gli altri, come sue parti aliquote, secondo l'ordine or detto, derivano.

Questo maggior diritto, nella Tariffa di cui è caso, sta iscritto in lire cinque. E qui vuolsi notare che colpiscono oggigiorno la traslazione d'immobili tre tasse simultaneamente, cioè il diritto fisso di tabellione, ed il diritto graduale portato dall'art. 52 della Tariffa del 1816, oltre il diritto proporzionale. Di più, è dovuto un nuovo diritto proporzionale per la trascrizione. Ora, mentre di questi quattro diritti un solo è mantenuto, niuno contesterà che il

pubblico Tesoro debba essere compensato della perdita degli altri tre diritti, mediante l'aumento di quello. Richiamando poi qui le considerazioni che abbiamo esposte in principio del presente discorso, siamo da esse naturalmente indotti ad ammettere la ministeriale proposta. E, dove sia questa da voi, Signori, adottata, non avrete tuttavia, malgrado le attuali strettezze erariali, imposto al paese che rappresentate un carico così grave come quello al quale, per questo rispetto, sottostanno da lunghi anni Nazioni, le cui finanze si trovano in condizioni di gran lunga superiori alle nostre. Così, per la cessione di stabili a titolo oneroso, si pagano al di d'oggi in Francia franchi 6 05, e nel Belgio franchi 5 85 per 100; e più ancora per la cessione a titolo gratuito.

Egli è però da avvertire che la parte dei diritti francesi e belgici suddetti eccedente i quattro franchi emerge da centesimi addizionali e dal diritto di trascrizione; quindi i minori diritti di *enregistrement*, che colpiscono atti cui non può riguardare la trascrizione, sono, in principale, dedotti da quella somma mediante divisione e suddivisioni per 2.

Non altrimenti avvisa la Commissione doversi procedere riguardo alla nostra tariffa. Ritenendo perciò il maggior dritto come relativo per quattro lire all'insinuazione e per la restante lira alla trascrizione, vi proponiamo di tassare in lire due l'alienazione dei mobili, in una lira le obbligazioni, in 50 centesimi le quietanze; brevemente, di ridurre del quinto tutti i diritti proporzionali contemplati nella tariffa, ad eccezione di quello concernente all'alienazione dell'immobili. Onde emergerà la conseguenza già accennata più sopra, che, cioè, gli attuali diritti proporzionali saranno aumentati di un nono, e diverranno doppi di quelli stabiliti dalla tariffa del 1816. Per verità un maggior aumento ci parrebbe troppo gravoso, nè sapremmo se darebbe un maggior prodotto, giacchè potendosi quasi tutti gli atti, cui concerne la nostra diminuzione, stipulare per scrittura privata, ne avverrebbe che ben più difficilmente si farebbero per instrumento, e così perderebbe l'Erario per la minore loro quantità quello che potrebbe guadagnare per la maggiore quantità dei diritti.

Conserviamo pertanto il diritto del cinque per cento, e diminuiranno di un quinto tutti gli altri diritti proporzionali.

Premesse intorno alla quotità di tali diritti queste generali riflessioni, poco, o Signori, ne rimane a dirvi in ordine ai medesimi. Dobbiamo solo intrattenervi di qualche modificazione risultante dagli emendamenti fatti al progetto di legge o suggeritaci dal desiderio di coordinare in tutto la tariffa ai principii fondamentali su i quali riposa.

Così abbiamo in prima sopprese tutte le disposizioni risguardanti sì la nuda proprietà e sì il semplice usufrutto, non più occorrendo di far menzione nè di questo nè di quella nella tariffa, quando si adotti la regola di sopra proposta, che ogni tassa stabilita sulla piena proprietà colpisce nella quotità medesima il valore tanto dell'usufrutto quanto della nuda proprietà.

Rispetto ai lucri dotali, si è aggiunto un articolo col quale verrebbero sottoposti al due per cento, come le donazioni di danaro.

Discorrendo poi gli articoli della tariffa, si è osservato che per l'obbligazione cui è tenuto il marito verso la moglie nei casi contemplati dall'art. 2171 del Codice civile, non v'ha veramente alcuna disposizione che la colpisca d'un diritto, nè ad alcun diritto debbe andar soggetta, dacchè trae origine dalla sola legge; ma, poichè sono sorti dubbi in proposito, ci è sembrato conveniente di scioglierli mediante apposita annotazione all'art. 51.

Quanto ai diritti fissi, le cifre per essi inscritte nel progetto di tariffa corrispondono presso a poco a quelle della tariffa del 1816, rimanendo del resto abolito, come già si è detto, il diritto tabelionale imposto dall'art. 54 della medesima. Nè si sono in questa parte imitate le leggi francesi, dove troppo spesso si riscontrano tasse fisse in somme ragguardevoli, tali almeno pel proletario che da esse viene ingiustamente colpito nella stessa misura che il ricco. Il nostro diritto fisso ritiene la natura di un tenue compenso, ben dovuto, secondo che pure si è di sopra avvertito, per la conservazione dell'atto.

Non diedero luogo ad osservazioni relativamente a questi diritti che gli articoli in cui sono contemplati i testamenti ed i contratti di società.

Sembra incongruo alla Commissione che il testamento pubblico, al quale generalmente si appigliano i soli analfabeti e poco agiati, sia imposto, come stabilirebbe la tariffa, in somma maggiore che il testamento segreto, modo di disporre preferito dal ricco; onde la Commissione ha scambiato l'uno coll'altro dei proposti diritti.

Il contratto di società fu oggetto di specialissimo favore per parte della legge francese del 22 frimaio, la quale volle in tal modo rendere facile il potente mezzo delle associazioni nell'interesse del commercio. La nostra tariffa del 1816 adottò il sistema della legge francese, ed esentò le costituzioni di società da ogni diritto proporzionale, di qualsiasi specie fossero i beni dai socii conferiti alla società. Il progetto di tariffa segue simili norme, solo che nella società universale colpirebbe del diritto di L. 2 25 gl'immobili recati alla massa da ciascun associato. Noi non contestiamo il favore che meritano le società, ma riteniamo che ugual favore meritino pure i cittadini, e però non possiamo assentire ad esorbitanti privilegi nell'interesse delle medesime. Abbiamo quindi concepita la disposizione relativa alle costituzioni di società in modo che i beni mobili od immobili conferiti all'ente sociale, eccettuato solo il danaro, vadano soggetti ai rispettivi diritti di mutazione.

In ultimo, per fornire l'ufficio nostro in ordine alle tasse d'insinuazione, riferiremo sulla petizione n° 5284, già accennata di sopra.

Varie domande sono ivi contenute, ma di quella soltanto noi dobbiamo occuparci che riguarda le tasse in questione.

Vorrebbero i savigianesi notai ricorrenti che l'Amministrazione demaniale riscuotesse queste tasse direttamente dalle parti.

Prima di conoscere la loro petizione, noi già avevamo introdotti, a favore dei notai, alcuni temperamenti nelle disposizioni del progetto che il Ministero ha riprodotte a loro riguardo dalle odierne leggi; e così già avevamo deliberato di esonerarli da ogni rispon-

(34-A)

sabilità in ordine alle tasse dovute in supplemento a quelle corrisposte per la formalità dell'insinuazione.

Se però l'adozione di siffatta misura ci sembra debito di giustizia, non possiamo d'altro canto consentire a rendere i notai estranei al pagamento della somma dovuta per l'esecuzione di una formalità della quale ad essi unicamente incombe di curare l'adempimento; imperò, nè la natura delle cose, nè l'interesse del pubblico erario non ci permettono di scostarci dalle proposte che avemmo l'onore di sottoporvi su tale rispetto.

III.

Tasse di successione.

Tre sostanziali cambiamenti alle disposizioni oggigiorno in osservanza, sono contenuti nella proposta di legge, in riguardo alle tasse di successione.

Già abbiamo discorso di quello che riguarda i debiti ereditari.

Consistono gli altri due in sottoporre alla tassa sì le rendite sul debito pubblico e sì le successioni in linea retta inferiori a lire duemila.

Nel resto, gli articoli onde consta il titolo III del progetto sono quasi tutti letteralmente riprodotti dalla legge del 17 giugno 1854.

La tariffa, ritenute nella misura fissata dalla stessa legge le quotità estreme di tassa, relative alla linea retta ed agli estranei, aumentò alquanto le intermedie pei collaterali. Il maggior aumento venne poi proposto dal signor Ministro delle Finanze colla lettera già mentovata di sopra, in data del 23 di marzo, in cui chiede che le successioni tra fratelli e tra coniugi sieno sottoposte al 5 per 100.

Avremo l'onore di spiegarvi brevemente il parer nostro tanto sulle disposizioni del titolo III del progetto, quanto sulla relativa parte della tariffa.

ARTICOLI 66 — 87 DEL PROGETTO DI LEGGE.

Coll'articolo 66, primo di questo titolo, viene stabilito il principio generale, che tutte quelle mutazioni di beni posti nello Stato le quali seguono per successione testamentaria, intestata o contrattuale, vanno a tassa proporzionale sottoposte.

La fissazione delle varie quotità di questa tassa secondo i casi forma l'oggetto della seconda parte della tariffa.

L'articolo 68 contiene due eccezioni: l'una riguarda i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali si debba fare la distribuzione ai poveri; l'altra i lasciti per la celebrazione di uffici religiosi.

Nulla troviamo a ridire alla prima di tali esenzioni.

Ma non ammettiamo la seconda, poichè essa importerebbe la deroga al principio fondamentale, che conviene serbare illeso, della non deduzione dei pesi alligati alla trasmissione delle cose ereditarie, tanto più che così fatta esenzione potrebbe dar luogo alla frode.

È qui il luogo di trattare delle rendite sullo Stato. Molte ragioni addusse il signor Ministro delle Finanze nella esposizione dei motivi del progetto, per dimostrare che tali rendite si possono e si debbono sottomettere, in uno con la massa ereditaria, all'imposta di cui si ragiona.

La Commissione vostra credette di dovere anzi tutto occuparsi della questione di opportunità e di convenienza, riservandosi, dove questa fosse affermativamente risolta, di passare quindi alla questione di dritto.

A tal fine, essa invitò il signor Ministro a volersi recare nel suo seno. Nella conferenza che indi ne seguì, si riconobbe, colla

(34-A)

scorta della relazione fatta nel passato febbraio dal Direttore del Debito pubblico al Consiglio Generale di quella Amministrazione, che, sulle rendite vigenti al principio del corrente anno in circa L. 27,700,000, ve n'erano per la concorrente di 20 milioni e mezzo al portatore; che, fra le nominative, ne spettavano per L. 3,700,000 alle Finanze, all'Ordine Mauriziano, a Stabilimenti ecclesiastici, ad Istituti di carità, a Comuni e ad altri corpi morali, e solo quindi ne rimaneano per tre milioni e mezzo di pertinenza de' privati. Ora, le rendite al portatore sfuggirebbero per la maggior parte a questa imposta, nè possono ad essa dar luogo quelle intestate a corpi morali; ondechè non si dovrebbe far calcolo tranne sull'ultima delle somme suddette, se pure non decrescesse, ciò che probabilmente non tarderebbe a seguire, mentre, per sottrarsi alla tassa, buon numero di cedole nominative non tarderebbe a convertirsi in cedole al portatore. Sarebbe perciò di ben poca entità, comparativamente al totale debito pubblico, il prodotto che si ritrarrebbe dall'assoggettare tali rendite alla tassa, e non compenserebbe per nulla il danno che ne deriverebbe allo Stato. E, per fermo, noi abbiamo al presente più che mai bisogno di rianimare il credito, che facilmente per tal misura si adombrerebbe; noi dobbiamo respingere ogni mezzo, benchè d'immediato vantaggio, il quale allontani il giorno della conversione delle rendite; nè ci conviene alcun partito che possa indurre i capitalisti a preferire altri Stati per l'impiego dei loro fondi.

Del resto, l'attuale questione fu già altre volte profondamente ventilata in questo recinto, e la Camera sempre stimò di dover eccettuare dalla tassa di successione come da ogni altra imposta le rendite di cui si tratta. Per queste considerazioni vennero unanimi i Commissari vostri col signor Ministro nella sentenza, che sia per lo meglio consacrare nuovamente la disposizione scritta nel n° 2 dell'articolo 3 della legge del 17 giugno 1851.

La quale deliberazione, appoggiata unicamente a motivi di opportunità e di convenienza, rende inutile ogni esame intorno alla estensione dell'immunità accordata dall'art. 4 del Regio Editto del 24 dicembre 1819, e lascia onninamente intatta la questione di vedere se, a termini di dritto, si potrebbero imporre le rendite

sul Debito pubblico, quando ciò dal Potere legislativo si ravvisasse d'interesse dello Stato.

Oltre alle eccezioni riguardanti i lasciti ai poveri e le rendite sul Debito pubblico, pensa la Commissione che niun'altra debba essere ammessa. E però consente col signor Ministro della Finanza nel sottoporre alla tassa anche le successioni in linea retta non eccedenti duemila lire, in ordine al che non occorre aggiungere ragioni a quelle ampiamente svolte dallo stesso signor Ministro.

Ancora un'osservazione dobbiam fare intorno all'art. 68, secondo il quale l'esenzione riguarderebbe non solo il pagamento della tassa, conformemente all'art. 3 della legge del 17 giugno 1851, ma inoltre la consegna. Non crediamo doversi ammettere quest'innovazione, specialmente perchè è necessaria in ogni caso la consegna per antivenire le frodi, come pure per determinare il valore della mobilia, giusta il metodo che abbiamo adottato e di cui diremo discorrendo dell'art. 78.

L'articolo 69 riserva all'erede o legatario la ragione di rimborso della tassa pagata pei crediti litigiosi e di dubbia esigibilità, tuttavolta che vengano giudizialmente annullati o ridotti. Quest'articolo non differisce dall'articolo 5 della legge del 17 giugno 1851, fuorchè nella fissazione del termine di due anni dalla data del giudicato per esperire del diritto di rimborso.

Il primo paragrafo dell'articolo 70, conforme al primo paragrafo dell'articolo 6 dell'or detta legge del 1851, determina a chi incomba l'obbligo della consegna.

Il secondo ed ultimo paragrafo, relativo alla carta bollata da impiegarsi nella consegna, si è qui soppresso, con riserva di proporvi l'occorrenza disposizione nell'altro progetto di legge che la Camera ha pur demandato all'esame di questa Commissione.

(34-A)

Nel primo paragrafo dell'art. 71 si sono soppresses le parole — *la consegna sarà fatta* — quale inutile ripetizione di una disposizione dell'articolo precedente. Il resto di questo paragrafo conferma l'obbligo del pagamento dell'intera tassa imposto all'erede dall'art. 856 del Codice civile, salvo, naturalmente, il regresso verso i legatari.

Il secondo paragrafo stabilisce che la liquidazione della tassa pei legati vuol essere fatta in tutti i casi relativamente alle persone del defunto e del legatario.

Abbiamo qui creduto opportuno di espressamente dichiarare, affine di togliere ogni dubbio in proposito, che pei legati di generi o di denaro, semprechè questi esistano nell'eredità, non è dovuta la tassa fuorchè dal legatario, e che quindi nulla, rispetto a tali oggetti, è dovuto dall'erede.

A tenore di quest'art. 71, i coeredi sarebbero solidariamente obbligati alla consegna, ed al pagamento della tassa. Queste ultime parole si trovavano pure nel progetto della legge del 17 giugno 1851, ma furono dalla Camera soppresses come contrarie ai principii di giustizia. Il Ministero non fece conoscere i motivi di questa sua proposta, che noi riduciamo ai termini del 3° alinea dell'articolo 7 della legge del 1851.

Gli art. 72 e 73, identici agli art. 8 e 9 della legge del 1851, stabiliscono il tempo entro il quale si debbe addivenire alla consegna dell'eredità ed al pagamento della tassa.

L'art. 74, identico all'art. 10 della stessa legge, determina l'ufficio presso il quale si deve fare la consegna e pagare la tassa.

Gli art. 75, 76 e 77, corrispondenti agli art. 11, 12 e 13 della ridetta legge, riguardano le sovratasse tanto pel caso di non eseguita consegna quanto per quello di consegna infedele. La Commissione li adotta, aggiungendo una sopratassa pel non effettuato pagamento, come per gli altri due rami d'introito.

Nell'art. 78 si sono soppressi il secondo ed il terzo alinea, come quelli che sono relativi alla valutazione dell'usufrutto, cui si è già in via generale provveduto nelle *Disposizioni comuni*.

L'ultimo alinea di quest'articolo stabilisce una presunzione legale pel valore della mobiglia, il quale è considerato uguale al ventesimo di quello degli altri oggetti ereditari *tassabili*, riservata però sempre la prova in contrario. La proporzione del ventesimo, ossia del 5 per 100, pare alquanto esagerata, se si pone mente alla generalità delle successioni; onde abbiamo creduto di doverla ridurre al 3 per 100. Nel sistema poi del progetto, in cui le esenzioni dalla tassa erano di nessun momento, si potevano senza difficoltà escludere dagli elementi di valutazione gli oggetti ereditari non tassabili; ma, dichiarate esenti le rendite sul Debito Pubblico, ragion vuole manifestamente che il presunto valore della mobiglia venga tratto da quello di tutto il resto dell'eredità; per la qual cosa si è soppressa la parola *tassabili*.

Abbiamo posto l'art. 79 in armonia colla facoltà spettante, secondo le nostre proposte, al contribuente non meno che all'Amministrazione demaniale di richiedere la perizia.

Fu depennato l'art. 80, stante la regola generale in proposito inserita nel nostro progetto.

Gli articoli 81, 82, 83, 84 e 85, che sono la testuale riproduzione degli art. 20, 21, 22, 23 e 24 della legge del 1851, e che riguardano i reclami e le speciali prescrizioni relative alla tassa in discorso, furono dalla Commissione integralmente adottati.

Si è soppresso l'art. 86 come del tutto inutile.

322

(34-A)

La Commissione ravvisa degno d'encomio pel suo scopo l'art. 87. Se non che, le parvero troppo ristretti i termini ivi prescritti, ed eccessiva la pena imposta per l'ommissa indicazione di ciascun decesso; ond'essa ha emendato quest'articolo in modo che la trasmissione dello stato dei decessi debba farsi all'agente demaniale nei primi *quindici* (invece di *dieci*) giorni di ogni *trimestre* (invece di ogni *mese*), e che per ciascun decesso di cui siasi tralasciata l'annotazione nello stato anzidetto s'incorra nell'ammenda di *cinque* (invece di *dieci*) lire.

PARTE SECONDA DELLA TARIFFA.

Rispetto a questa parte della tariffa, modificata, come si è detto, dal Ministero coll'aumento della quotità di tassa relativa ai fratelli ed ai coniugi dal 3 al 5 per 100, non abbiamo a proporvi che una doppia variazione suggeritaci dal Codice civile; il quale ammette alla successione intestata i parenti sino al duodecimo grado, ma da essa esclude tutti gli affini tranne solo i coniugi. Dovendo la legge fiscale conformarsi, per quanto sia possibile, alla legge civile, ci sembra conveniente da un lato di comprendere nell'ultima graduazione di favore anche i parenti oltre il sesto grado purchè non più lontani del duodecimo, e dall'altro di sopprimere in quella ogni menzione di affini. Di tali cambiamenti, l'uno verrà, per ciò che s'aspetta al prodotto della tassa, compensato dall'altro.

Sono certamente assai gravi le quotità di tassa iscritte in questa parte della tariffa; ma si è specialmente l'approvazione di quelle, che potrà consolidare la nostra situazione; onde anche qui è il caso, e qui soprattutto, di richiamare le riflessioni più sopra esposte intorno alla necessità dell'equilibrio fra le spese e le entrate, ed i mezzi di conseguirlo.

E se a sanzionare tali quotità c'invitano irresistibili argomenti di finanza, non troviamo altronde difficoltà nè in quei principii di pubblica economia che c'indussero a diminuire la maggior parte dei diritti d'insinuazione per timore che un minor numero d'atti venisse ad essi sottoposto, nè tampoco in quei principii di giustizia che ci consigliarono a sopprimere o ridurre parecchi diritti d'emolumento per non rendere difficile ai cittadini il far valere le loro ragioni davanti ai Tribunali.

Per lo che le tasse in discorso, che colpiscono acquisti non al lavoro ed all'intelligenza ma alla sorte dovuti, e che saranno in tutti i casi meno onerose di quelle per lo stesso oggetto stabilite dalle legislazioni d'Inghilterra, di Francia, del Belgio, dell'Olanda e della più parte delle altre nazioni europee, ci sembrano meritevoli, avuti alla condizion nostra gli opportuni riguardi, di essere da voi, Signori, senza esitazione adottate.

IV.

Tasse di Emolumento.

Fra i tre rami di rendita dei quali si tratta, l'emolumento è quello di cui la massima cardinale della proporzionalità maggiormente reclamava la revisione, tanto che fa meraviglia come alcune norme regolatrici di questa tassa abbiano potuto rimanere sì lungo tempo, e sieno tuttavia in vigore. Così, secondo l'attuale legge, conforme in ciò alle precedenti, chi ha il suo assunto fondato in ragione, deve pagare, come si è avvertito più sopra, un emolumento doppio di quello al quale è tenuto il suo avversario, le cui pretese sieno state in giudizio riconosciute insussistenti! A questa e ad altre simili incongruenze si è opportunamente riparato con gli articoli del progetto di legge e della tariffa in discorso; furono empiute le lacune additate dalla pratica; venne stabilita nell'equa

(34-A)

e costante quantità dell'uno per cento la tassa proporzionale, variante oggigiorno a seconda così delle varie giurisdizioni come delle pronuncie di condanna o di assolutoria; fu abolito il diritto di sigillo; e parecchi altri miglioramenti furono adottati.

Nè alla riforma della tassa d'emolumento presiedette, come per le due altre già discusse, la ragione di finanza unitamente ai principii di giustizia, ma questi soli poterono dettare un progetto, dal quale il Governo non si ripromette un aumento di entrata. E più oltre ancora, guidati da tali principii, procedettero i Commissari vostri, i quali, rigettando una nuova gravezza d'importazione francese, deducendo i due terzi dalla tassa fissa per le sentenze dei giudici di mandamento, ed operando altre riduzioni, sono condotti a tali temperamenti, che avranno per effetto una diminuzione di qualche centinaio di mille lire sul complessivo prodotto di questa imposta.

Prima di prendere partitamente a disamina gli articoli del progetto di legge e della tariffa, relativi alla tassa di cui si parla, dobbiamo notare il cancellamento di una parola nella maggior parte di quelli cagionato dalla recente proposta, rinnovata in altro recinto parlamentare dal signor Guardasigilli di S. M., del Codice di procedura civile, il quale riteniamo che non tarderà ad essere approvato per andare in attivazione, assieme alla presente legge, col principiare del prossimo 1855.

Il progetto che attualmente ci occupa, modellato sulla procedura in vigore, contemplò naturalmente come suscettive di emolumento, tanto fisso quanto proporzionale, non solo le sentenze, ma altresì le ordinanze.

Ora, a termini della divisata nuova procedura, niuno dei provvedimenti che, dati al giorno d'oggi per ordinanza, sono passibili di emolumento, potrà più emanare in tal forma, dovendo essi provvedimenti formar oggetto di sentenze. Lo stesso avverrà per tutte le ordinanze che il progetto sottoporrebbe alla tassa in questione.

Per la qual cosa abbiamo depennata la parola *ordinanza* da tutti i detti articoli, che ci facciamo senz'altro a passare in rapida rivista.

Per maggior ordine e semplicità abbiamo anzi tutto partito lo articolo 88 in due, per guisa che nel primo sia contemplata la sola Corte di Cassazione, i cui provvedimenti non possono dar luogo a tassa proporzionale, e nel secondo tutti gli altri Magistrati, Tribunali e Giudici.

Un'importante innovazione si riscontra in quest'art. 88, che assoggetta all'emolumento le sentenze della Camera dei Conti e dei Consigli d'Intendenza, e le sentenze in materia penale per quanto riguardano la parte civile, le quali tutte ne vanno oggidì esenti. Nessun privilegio è più ammissibile; onde applaudiamo ad una disposizione ch'era richiesta non meno dai principii della giustizia distributiva che dagli interessi del pubblico Erario.

Nel progetto non si fa cenno delle spese di lite. Il sottoporle all'emolumento sarebbe, a parer nostro, esorbitante gravezza, massimamente perchè, consistendo già esse per la maggior parte in diritti fiscali, si verificherebbe una troppo onerosa duplicazione di simili diritti. Si è quindi, a scanso d'ogni dubbio, espressamente dichiarata l'esenzione di siffatte spese dall'emolumento.

Per simile motivo vi proponiamo la stessa esenzione per le sentenze relative a debito od a quotità di tasse.

Alcuno de' vostri Commissari avrebbe voluto levare la parola *liquidazione*, la quale però venne mantenuta dalla Commissione, atteso che non potrà mai dar luogo, come se ne esprimeva il timore, a duplicazione di tassa, massime a fronte dell'art. 91.

L'art. 89, relativo alle declaratorie di dritto, non diede luogo ad osservazioni.

Contrariamente alla patria legislazione, e di conformità a quella di Francia, l'art. 90 esimerebbe dalla tassa proporzionale le sentenze importanti risoluzione di contratto per nullità radicale. Noi non abbiamo difficoltà di adottare tale proposta per riguardo ai contratti che sieno stati insinuati, ma non ci sembra che la mede-

(33-A)

sima si possa estendere a tutti indistintamente i contratti come presso la detta Nazione, dove fa parte di un sistema il quale impone d'altro lato ai litiganti tasse di soverchio pesanti, che non è conveniente introdurre nel nostro Paese. Abbiamo perciò in detto senso emendato quest'articolo.

I quattordici articoli seguenti furono dalla Commissione vostra approvati con qualche leggiero cambiamento di redazione, del quale non occorre far parola.

Dobbiamo solo notare che con una disposizione inserita fra gli articoli 101 e 102 si è indicato il giudice di mandamento a cui si dee rivolgere l'istanza di perizia, essendosi così riempita una lacuna che esisteva nel progetto.

Una nuova disposizione che apporterebbe al Tesoro una ragguardevole somma è contenuta nell'art. 105. Ogni condanna proferita sopra una domanda appoggiata a convenzione verbale o ad atto non insinuato verrebbe sottoposta al diritto d'insinuazione, indipendentemente da quello d'emolumento, del pari le assolutorie oltre al diritto d'emolumento darebbero luogo al diritto di quietanza.

Cosiffatta disposizione, desunta dall'art. 69, § 2, n° 9° della legge del 22 frimaio anno VII, può forse facilmente giustificarsi nel sistema francese in cui la parte dell'*enregistrement* che corrisponde al nostro emolumento riposa su basi diverse del tutto da quelle stanziare nelle patrie leggi e ritenute nell'attuale progetto; ma presso di noi costituirebbe una incomportabile duplicazione di tassa.

Nè sarebbe giusto riscuotere la tassa d'insinuazione per un atto che la legge non assoggetta a tale formalità, che non vi fu sottoposto dagl'interessati, e che quindi non produsse gli effetti derivanti da quella.

La Commissione pertanto, mentre al sommo desidera, come lo ha ripetutamente dichiarato, di fornire al Governo i pronti ed efficaci rimedi che esige l'attuale condizione finanziaria, non potrà però mai annuire se non alle sole proposte che sieno prima

di tutto fondate ai dettami della giustizia. Tale non sembrandole quella di cui si tratta dee quindi proporne l'annullazione.

Nell'intento di ovviare a frodi che si commettevano in pregiudizio del Tesoro, ed affinchè questo non rimanesse perdente del diritto d'insinuazione sempre quando risultava dovuto secondo i veri principii della materia, l'art. 31 della tariffa annessa al Regio Editto del 27 settembre 1822 stabilì che le sentenze pronunciate sovra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un instrumento, andrebbero soggette sì al diritto d'emolumento e sì al diritto d'insinuazione.

A non dissimile scopo tende l'art. 106 del progetto; la Commissione però ama meglio conservare il testo del surriferito articolo della tariffa del 1822, del quale la giurisprudenza già fissò il significato, e questo quindi sostituisce a quello.

L'art. 107 contempla le sentenze dei Tribunali esteri e dei Regi Consoli all'estero, delle quali si faccia uso in questi Stati, e viene così a colmare una lacuna dell'odierna legislazione.

L'art. 108, stabilita la regola, che la tassa si riparte fra i litiganti a ragione del rispettivo carico delle spese della causa, soggiunge saviamente, affinchè ciò abbia in realtà sempre effetto, che nel caso di assolutoria colla compensa delle spese, il privilegio del Fisco sulla cosa caduta in contestazione non può esercitarsi pel conseguimento della quota di tassa dovuta dal vinto. Tale almeno è il senso che crediamo dover attribuire al secondo alinea di quest'articolo, malgrado quanto in proposito si legge nella esposizione de' motivi; ad ogni modo in tal senso noi l'abbiamo compilato in termini chiari e precisi, come giustizia ed esattezza richiedono.

Colle precedenti disposizioni del progetto si sono determinati i

(34-A)

casi nei quali è dovuta, in quantità fissa o proporzionale; l'imposta di cui si tratta, come pure le persone cui ne incombe il pagamento.

Negli articoli che seguono, si fissano le attribuzioni, i diritti e i doveri dell'Amministrazione demaniale, dei Magistrati, Tribunali e Giudici, e dei loro Segretari; si stabiliscono, infine, norme speciali per le prescrizioni relative a questa imposta.

Le generiche espressioni dell'art. 109 non possono dar luogo a difficoltà. Rinnoviamo solo al Ministero la seguente raccomandazione fattagli in un elaborato rapporto presentato alla Camera il 9 giugno 1853 dall'onorevole Astengo: « Sarà bene che il Governo provveda in via di regolamento alla percezione dei diritti d'emolumento sulle sentenze definitive dei Giudici di Mandamento, e ad esempio di quanto è ora stabilito per i segretari ed attuari dei Magistrati e dei Tribunali (Manifesti Camerali 13 marzo 1823, art. 1, e 6 aprile 1838, art. 2) autorizzi i Segretari dei Giudici ad esigere tali diritti con farne il versamento nelle casse dello Stato, onde i litiganti non abbiano il disagio di portarsi alle tappe d'insinuazione per pagare tenuissime somme. »

L'art. 110, dopo aver ordinato al segretario di trasmettere all'agente demaniale copia delle sentenze ed ordinanze soggette ad emolumento, soggiunge che *dovrà* a tal effetto servirsi della prima copia in carta bollata, che rimetterà poi ad una delle parti.

I motivi stessi per cui abbiamo, nella parte relativa alle tasse d'insinuazione, alleviati i pesi imposti ai notai senza corrispondente utilità pel Fisco, c'inducono anche qui a convertire, rispetto ai segretari, l'obbligo suddetto in semplice facoltà di valersi della prima copia che venga richiesta da una delle parti.

Omettiamo l'art. 111, come quello che rimane senza oggetto a fronte del Codice di procedura civile, assieme al quale andrà la presente legge in osservanza.

Pel pagamento della tassa non è dalle veglianti leggi assegnato alcun termine. A fine di rimuovere gl'inconvenienti che indi ne derivano, propone il Ministero, con gli articoli 112 e 113, di stabilire che l'agente delle Finanze, ove le parti non effettuino spontanee il pagamento, debba rilasciare un'apposita ingiunzione, e che, qualora esse parti non soddisfacciano all'obbligo loro nè anche entro il termine di trenta giorni dopo l'ingiunzione, incorreranno in una sovratassa uguale alla metà della tassa non pagata.

In questo sistema, la decorrenza del termine dipenderebbe dall'arbitrio degli agenti delle Finanze, non essendo loro prescritto per quanto tempo debbano aspettare l'ultroneo pagamento prima di appigliarsi alla via ingiunzionale; d'altro lato pare eccessiva la quotità della sovratassa.

Quindi è che la Commissione vostra ha divisato di fissare, pel pagamento della tassa, il termine di tre mesi dalla data della sentenza soggetta ad emolumento, di ordinare l'ingiunzione dopo spirato questo termine, e di ridurre la sovratassa al dieci per cento.

Si sono poi soppressi tanto l'alineia dell'art. 112 quanto l'art. 114, essendosi generalizzate le disposizioni ivi contenute, ed inserite nel titolo primo.

L'art. 115, contemplando il caso in cui la tassa sia da altri anticipata invece del debitore, giustamente non permette alcun reclamo intorno alla quotità di quella, salvo che contro l'Amministrazione demaniale.

Ma annette inoltre all'ammessibilità di simili reclami un'accondizione che ci sembra esorbitante, qual sarebbe la prova che il debitore dovrebbe somministrare di avere eseguito il rimborso della somma stata per conto suo pagata. Non potendo siffatta disposizione avere altro oggetto fuor l'interesse di colui che ha anticipata la tassa, ne segue che, quando questi, benchè insoddisfatto del suo avere, consenta che venga dal suo debitore promossa una domanda

(34-A)

contro l'Amministrazione, cessa il motivo della disposizione medesima. E però si è fatta un'aggiunta relativa a questo caso.

L'art. 116, riguardante il repertorio che i segretari debbono tenere degli atti soggetti ad emolumento, segna norme di esecuzione le quali troveranno sede più opportuna nel regolamento che dovrà susseguire l'emanazione di questa legge; ond'è che venne dalla Commissione soppresso.

Nessuna osservazione fu provocata dall'art. 117.

Fermo rimanendo nell'art. 118 il primo paragrafo, che impone l'obbligo di menzionare, in tutte le copie degli atti soggetti ad emolumento, la data del pagamento della tassa coll'indicazione dell'ufficio in cui ebbe luogo; crediamo di dover sopprimere il secondo paragrafo, che la stessa obbligazione addosserebbe non pure ai segretari, ma eziandio ai catastrari, causidici ed uscieri, ogniquale volta ne' loro scritti enunciassero alcuno di tali atti.

L'art. 119 rinnova giustamente a tutti i Tribunali e Giudici il divieto di fare alcun provvedimento in relazione a sentenze od ordinanze definitive per cui loro non risulti pagata la tassa.

Crediamo però conveniente a questo proposito da un lato di dichiarare che le contravvenzioni a tale proibizione non possono dar luogo a nullità, e dall'altro di comminare un'ammenda ai segretari.

Esigono poi l'interesse della giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini che sia concessuta ai Giudici nei casi d'assoluta urgenza, la facoltà di rendere esecutoria una sentenza anche prima che sia sottoposta all'emolumento.

L'art. 120, ultimo del progetto di legge, relativo a speciali prescrizioni, venne integralmente ammesso.

PARTE TERZA DELLA TARIFFA.

Le disposizioni della Tariffa relative all'emolumento constano di otto paragrafi.

Già si è notata come meritevole d'encomio la semplificazione introdotta dal paragrafo primo nella tassa proporzionale, che sarà sempre dell'uno per cento. Nè v'avrebbe ragione per riprodurre le differenze di tassa oggidì in vigore, le quali farebbero supporre che la giustizia vale più o meno secondo che vien resa da questo o da quel Tribunale.

Il paragrafo secondo, riguardante i provvedimenti della Corte di Cassazione, non presentò alcuna difficoltà.

Nel terzo paragrafo crediamo dover operare una diminuzione di qualche momento, già annunziata più sopra. Ripugna ai principii di ragione la tassa di lire tre portata dalle attuali leggi per le sentenze ed ordinanze de' Giudici di Mandamento, benchè profferite in cause non mai eccedenti il valore di trecento lire. Ora, essendosi estesa la tassa proporzionale anzidetta anche a tali sentenze, cesserà quindi ogni inconveniente tuttavolta che sia dovuta una tassa di quella specie. Ma, per tutti gli altri casi, il Ministero propone tuttavia in questo paragrafo di conservare la tassa fissa in lire tre; onde ne seguirebbe che il montare della tassa fissa costituirebbe il limite massimo della tassa proporzionale, risultamento poco consentaneo per certo alla natura di queste tasse. Ciò stante, e per non aggravare di soverchio la classe meno agiata, che più ordinariamente ha d'uopo di ricorrere ai Giudici di Mandamento, opiniamo potersi stabilire in una sola lira la tassa fissa per le loro sentenze.

Il paragrafo quarto fu accettato senza mutamento.

Dei due seguenti paragrafi vi proponiamo la soppressione, essendo che riguardano atti i quali non possono razionalmente andar soggetti ad emolumento, e che di fatto mai non vi furono per lo passato sottoposti. Sono bensì tali atti passibili di dritti giudiziari propriamente detti; ma, mentre di questi dritti, stabiliti dalla

(34-A)

tariffa annessa al regio editto del 27 settembre 1822, si pronunzierà l'abolizione colla legge su cui vi sarà da altro de' membri di questa stessa Commissione presentato nella prossima tornata il rapporto, si provvederà convenientemente ad un tempo per un equo compenso in favore del pubblico erario; non è quindi il caso d'introdurre nella presente legge disposizioni che snaturebbero la tassa in questione.

Conseguenza dell'annullamento dei paragrafi 5 e 6, sarà quello cziandio degli ultimi due, i quali qui rimarrebbero senza scopo e fuori di proposito, disponendosi con essi che gli atti ivi contemplati andranno esenti da dritti giudiziari, e soggetti soltanto all'impiego della carta speciale stabilita colla legge sul bello.

Le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento, rior-dinate nel modo dianzi esposto, formano un corpo completo di disposizioni sulla materia, onde, affine di evitare ogni confusione di queste con le precedenti, si è aggiunto un articolo finale per dichiarare abrogate tutte le leggi relative agli stessi oggetti.

Col medesimo articolo viene inoltre prescritto che la presente legge sarà in osservanza a far tempo dall'anno 1855.

Tali sono, o Signori, le considerazioni che i Commissari vostri hanno l'onore di rassegnare all'alta vostra saggezza, e per le quali opinano che possiate gradire le ministeriali proposte con le modificazioni apparenti dal progetto per essi compilato nella seguente conformità:

TITOLO PRIMO
Disposizioni Generali.

CAPO I.

*Norme comuni alle tasse d'insinuazione,
di successione e di emolumento giudiziario.*

Art. 1.

I dritti d'insinuazione, di successione, e di emolumento giudiziario sono coordinati, e saranno percetti sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge.

Art. 2.

I dritti sono proporzionali o fissi.

Art. 3.

Il dritto proporzionale è stabilito per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale.

È dovuto in ragione dei valori in comune commercio senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

È regolato in ragione di venti in venti lire sulle somme o valori da sottoporsi alla tassa. Ogni frazione sarà computata per L. 20.

Qualora la liquidazione di un diritto produca

TITOLO PRIMO.

**Disposizioni comuni alle tasse
d'insinuazione, di successione
e di emolumento giudiziario.**

Articolo primo.

Le tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario sono coordinate, e saranno percette sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge.

Art. 2.

Le dette tasse sono proporzionali o fisse.

Art. 3.

La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, che si operi per contratto od altro atto fra vivi, o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale.

È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

È regolata in ragione di venti in venti lire su i detti valori. Ogni frazione sarà computata per L. 20.

~~Qualora la liquidazione di una tassa produca~~

frazioni di centesimo, ogni frazione sarà considerata come un centesimo intero.

Il dritto proporzionale non sarà mai minore d'una lira per ciascun atto, quand'anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.

Art. 4.

Il dritto fisso è dovuto nei casi non contemplati dall'articolo precedente, e nella quotità determinata dalla detta tariffa.

Art. 5.

Quando un atto contiene più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, sarà dovuto un dritto particolare per ciascuna di esse, secondo la sua specie.

Art. 6.

Il valore tassabile si desume dagli atti, dalle dichiarazioni delle parti, o dalle loro consegne, in conformità delle rispettive disposizioni della presente legge pei rami d'imposta regolati da essa.

Art. 7.

Se le somme o valori sopra cui debbesi esigere un dritto proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di passare una relativa dichiarazione per iscritto nel tempo utile per l'adempimento della formalità cui vanno soggetti gli atti medesimi.

~~frazioni di centesimo, ogni frazione sarà considerata come un centesimo intero.~~

La tassa proporzionale non sarà mai minore d'una lira per ciascun atto, quand'anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.

Art. 4.

La tassa fissa è dovuta nei casi non contemplati dall'articolo precedente, e nella quotità determinata dalla detta tariffa.

Art. 5.

Quando un atto contiene più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, sarà dovuta una tassa particolare per ciascuna di esse secondo la sua specie.

Art. 6.

Il valore tassabile si desume dagli atti, dalle dichiarazioni delle parti, o dalle loro consegne, in conformità delle rispettive disposizioni della presente legge pei rami d'imposta regolati da essa.

Art. 7.

Se le somme o valori sopra cui debbesi esigere una tassa proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di fare per iscritto una dichiarazione di tali somme o valori nel tempo utile per l'adempimento della formalità cui vanno soggetti gli atti medesimi.

Art. 8.

L'usufrutto per un tempo indeterminato o non minore di dieci anni, verrà calcolato alla metà del valore della piena proprietà.

Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata.

Il valore della nuda proprietà si riterrà uguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.

Art. 9.

In tutti i casi in cui dalla presente legge e dall'annessa tariffa è imposta una tassa proporzionale sul valore della piena proprietà, la stessa tassa sarà applicata al valore dell'usufrutto o della nuda proprietà determinato secondo le norme prescritte nell'articolo precedente.

Art. 10.

Per la valutazione e la tassa tanto dei diritti d'uso e d'abitazione quanto della proprietà gravata di tali pesi, si procederà rispettivamente giusta le norme segnate negli articoli precedenti rispetto all'usufrutto ed alla nuda proprietà.

Art. 11.

I Segretari e Catastrari dei Comuni sono tenuti di dar gratuita visione nei rispettivi archivi agli agenti Demaniali dei registri e documenti ivi esistenti, per porli in grado di accertare l'ammontare delle tasse; e così pure di somministrare loro gratuitamente gli estratti di cui siano richiesti per lo stesso oggetto.

Nel caso di rifiuto o di ritardo non giustificato, l'Intendente della Provincia vi provvederà sull'istanza dell'Agente Demaniale a spese del Segretario o Catastraro.

CAPO II.

Disposizioni di esecuzione comuni alle varie tasse.

Art. 8.

L'Amministrazione Demaniale potrà proporre il giudizio di perizia sul valore risultante dagli atti,

8

Art. 12.

Così l'Amministrazione demaniale come il contribuente possono proporre il giudizio di perizia

La perizia sarà ordinata entro il termine di cinque giorni dalla domanda, e nel relativo decreto verrà fatta ingiunzione alla parte contraria di nominare il suo perito entro dieci giorni successivi alla intimazione di detto decreto.

Non devenendosi dalla parte a tale nomina fra quel termine, il Giudice nominerà d'ufficio il secondo perito.

In caso di disparere tra i due periti, essi ne eleggeranno un terzo, ed essendo discordi nella scelta il Giudice lo nominerà d'ufficio.

I periti dovranno presentare la loro relazione entro il termine che verrà fissato nell'ordinanza di nomina, il quale però non potrà mai eccedere i mesi sei.

Trascorso questo termine, senza che il perito o i periti abbiano presentata la loro relazione, la parte interessata potrà fare istanza per la nomina di altri periti.

In questo caso i periti surrogati non avranno alcun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi agli incumbenti cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione.

Art. 12.

La parte contro cui la perizia venne promossa, sarà, con decreto, citata davanti al Giudice per essere presente alla asseverazione con giuramento della medesima, e nel relativo verbale si farà risultare della detta comparizione e della contumacia.

rare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti alla tassa.

La perizia deve farsi da tre periti a meno che le parti non convengano che si faccia da un solo.

L'ordinanza che prescrive la perizia, ingiunge alle parti di fare la nomina dei periti entro tre giorni dalla notificazione, con diffidamento che in difetto si procederà alla prescritta operazione dai periti che saranno d'ufficio nominati.

Art. 14.

Nel termine di giorni tre come sopra, le parti che si fossero accordate nella scelta dei periti debbono farne la dichiarazione al giudice.

Spirato detto termine, ad istanza della parte più diligente, previa citazione dell'altra, il Giudice con sua ordinanza nominerà, ove d'uopo, i periti d'ufficio, fisserà il giorno e l'ora in cui dovranno comparire per la prestazione del giuramento, ed il termine in cui dovranno presentare la loro relazione.

I periti stenderanno una sola relazione comune, e non formeranno che un giudizio a pluralità di voti. In caso di divergenza di opinioni fra i periti, s'indicheranno i motivi del dissenso, senza però specificare le opinioni individuali.

Quando i periti non presentassero la relazione nel termine loro prefisso, la parte interessata potrà fare istanza per la nomina di altri periti.

In questo caso i periti surrogati non avranno alcun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi agli incumbenti cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione.

Art. 13.

Quando l'istanza di perizia dovesse aver luogo contro il Giudice, suo luogotenente o segretario, verrà portata nanti al Giudice viciniore.

Art. 14. 18°

Nel caso che i beni soggetti alla perizia si trovino posti fuori del mandamento in cui ha luogo il giudizio, il Giudice, a cui si è fatta l'istanza, ordina la perizia da eseguirsi in qualunque altro mandamento.

Art. 15.

Le notificazioni ed altri atti qualunque dipendenti dal giudizio di perizia si eseguiranno senza requisitorie dall'uno all'altro Giudice.

Art. 16.

Quando il corrispettivo stipulato, od il valore dichiarato sia inferiore al valore vero accertato con perizia, sarà dovuto un supplimento di tassa sovra il detto maggior valore, oltre alle spese del procedimento di perizia, ed ai maggiori diritti che possano essere dovuti in virtù delle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse.

I maggiori diritti o le sovrattasse di cui nella presente legge, sono considerati come parte del tributo, e non quali penalità.

Art. 17.

Le domande di supplimento o restituzione di diritti saranno promosse a norma delle disposizioni speciali alle varie tasse, e nei termini da esse stabiliti.

Art. 18.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 16.

Accertato, mediante la perizia, il valore caduto in contestazione, si farà luogo a supplemento od a restituzione di tassa, secondo che il medesimo sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è eseguita la riscossione.

Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra, e quelli da esse rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima.

Art. 17.

Tanto nella liquidazione quanto nella ricevuta delle tasse, gli Agenti delle Finanze dovranno esprimere distintamente le disposizioni tassate, la tassa dovuta per ciascuna di esse, non che gli articoli di legge e di tariffa applicati.

Art. 18.

La domanda fatta da una parte non interrompe la prescrizione a favore della parte contraria.

Art. 19.

La domanda di rimborso fatta in iscritto all'ufficio da cui fu operata la riscossione, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere il corso della prescrizione.

Tale domanda dovrà essere presentata con un ricorso a due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'ufficio stesso comprovante la data della fatta presentazione.

Art. 20.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge.

Art. 21.

L'azione per le condanne al pagamento delle pene pecuniarie comminate dalla presente legge contro i pubblici funzionari si prescriverà col trascorso di due anni dal giorno della commessa contravvenzione.

L'azione per la riscossione delle stesse pene pecuniarie sarà prescritta col termine di quattro anni, a partire dalla data della sentenza.

Art. 18.

I reclami contro alla liquidazione delle tasse non saranno ammessi in giudizio, se non quando sieno corredati della quitanza del pagamento delle tasse medesime.

Art. 19.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 20.

La domanda ~~non~~ interrompe ~~la~~ prescrizione ~~che~~ ~~come~~ contro la parte che ~~la~~ ~~domanda~~ ~~fa~~ ~~presentare~~.

Art. 21.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 22.

~~Identico al qui contro.~~

Art. ~~22~~ 23.

Le pene pecuniarie stabilite in somma fissa, od in somma proporzionale determinata, potranno essere volontariamente pagate sia prima, che dopo il verbale di contravvenzione.

Saranno anche ammessi i contravventori a tale pagamento volontario, dopo l'istanza fiscale; ed in questo caso, facendosi fede presso il Ministero pubblico del pagamento stesso, oltre quello delle spese, non si farà più luogo ad ~~ulteriore procedimento~~.

Art. ~~23~~ 24.

Quando il giorno della scadenza di un termine fosse festivo, il termine stesso s'intenderà scadere il giorno immediatamente successivo non festivo.

TITOLO II.**Dei dritti d'insinuazione.****CAPO I.****Disposizioni generali.**Art. ~~24~~ 25.

Allorquando un ~~atto~~ contiene mutazione di proprietà, usufrutto, uso o ~~godimento di beni mobili~~ od immobili, si esige il diritto stabilito per gli immobili sulla totalità del prezzo o valore, a meno che nell'atto siano stati designati articolo per articolo gli oggetti mobili, e sia stato per questi stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel quale caso si esigerà sul detto prezzo il dritto stabilito pei mobili.

Non si avrà riguardo a tale distinzione di prezzo per le cose che l'art. 404 del Codice civile dichiara immobili per destinazione, se vengono alienati insieme agli stabili od edifici alla cui coltivazione od esercizio esse servono.

Art. ~~25~~.~~Identico al qui contro.~~Art. ~~24~~.~~Identico al qui contro.~~**TITOLO II.****Delle tasse d'insinuazione.****CAPO I.****Disposizioni generali.**

Art. 25.

Allorquando ~~un atto~~ contiene mutazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili ed immobili, si esige la tassa stabilita per gli immobili sulla totalità del prezzo o valore, a meno che nell'atto stesso non sia stato pei mobili stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel qual caso si esigerà sul detto prezzo la tassa stabilita pei mobili.

~~Non si avrà riguardo a tale distinzione ecc. come contro.~~

Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere, sarà sempre dovuto indistintamente il dritto stabilito. ~~Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere, sarà sempre dovuto indistintamente la tassa stabilita riguardo agli immobili.~~

Gli atti relativi di proprietà immobiliare, pei quali all'epoca della loro insinuazione, non è pagata la tassa proporzionale imposta da questa legge, saranno esenti dal dritto di trascrizione ipotecaria portato dal N.° 2 della tabella annessa al Regio Editto 16 luglio 1822, quando vengano a tale formalità presentati.

~~Art. 25. 26.~~

Non si avrà riguardo alle dichiarazioni che le parti facessero dopo la stipulazione dell'atto per designare la distinta natura degli oggetti ceduti od alienati.

~~Art. 26. 27.~~

Gli atti portanti traslazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni stabili non situati nello Stato, saranno soggetti al pagamento di un semplice dritto fisso.

~~Art. 27. 28.~~

La quitanza spedita o l'obbligazione acconsentita fra i contraenti nell'atto di alienazione per la totalità o per una parte del prezzo formante il corrispettivo del contratto, non vanno soggetti a dritto particolare.

~~Art. 28. 29.~~

~~Le tasse dovute sugli atti soggetti all'insinuazione saranno a carico:~~

Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere, sarà sempre dovuta indistintamente la tassa stabilita riguardo agli immobili.

~~Art. 26.~~

~~Identico al qui sopra.~~

~~Art. 27.~~

Gli atti portanti traslazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni stabili non situati nello Stato, saranno soggetti al pagamento di una semplice tassa fissa.

~~Art. 28.~~

Gli atti traslativi di proprietà immobiliare, pei quali, all'epoca della loro insinuazione, si sia pagata la tassa proporzionale imposta dalla presente legge, saranno esenti dal dritto di trascrizione ipotecaria, quando vengano a questa formalità presentati.

~~Art. 29.~~

~~Le tasse dovute sugli atti qui sopra, sono sempre~~

Dell'acquirente, cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni o donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tanto in proprietà che in usufrutto, godimento od uso; ~~eccettuato le vendite di mobili ai~~

~~Del conduttore negli atti di locazione;~~

* Del debitore nelle obbligazioni per prestito o mutuo;

Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procuratori ed amministratori, i dritti delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati o committenti.

* In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti contraenti, in ragione dell'interesse che ciascuna di esse può avere nel contratto.

Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sarà dovuto dritto particolare.

Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidariamente verso l'Erario al pagamento dei dritti, salva ragione di rimborso, per cui il notaio avrà azione solidaria verso le parti.

Art. 28. 38.

I dritti per gli atti non soggetti all'insinuazione ma presentati volontariamente alla medesima, saranno a carico della parte da cui è chiesta la formalità, salvo le ragioni di rimborso che le possano competere.

Art. 29. 39.

~~Saranno considerati come mobili per l'effetto della presente legge:~~

~~Dell'acquirente, cessionario, ecc., come contro.~~

+ ~~mobili inanti, nelle quali la Tassa sarà a carico~~
+ ~~del conduttore, e regolata sull'ammontare complessivo~~
del prezzo;

Del conduttore negli atti di locazione;

* ~~Del debitore ecc., come contro.~~

Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procuratori ed amministratori, le tasse delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati o committenti.

* ~~In tutti gli altri casi ecc., come contro.~~

Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sarà dovuta tassa particolare.

Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidariamente verso l'Erario al pagamento delle tasse, salva ragione di rimborso, per cui il notaio avrà azione solidaria verso le parti.

Non potrà tuttavia il notaio essere mai ricercato per supplimenti di tassa dopo eseguita la formalità dell'insinuazione.

Art. 30.

~~Le tasse per gli atti ecc., come contro.~~

E reggesi

Art. 31.

Sono soggetti alla tassa stabilita per i beni mobili:

1.° I frutti pendenti dell'annata alienati separatamente dai beni stabili;

2.° I tagli di boschi di cedui che d'alto fusto o di piante sparse, da eseguirsi entro un anno dalla data del contratto;

3.° Le azioni sovra stabilimenti di commercio od industria, come anche l'avviamento di negozi;

4.° I porti sui fiumi e torrenti, i battelli, barche, navi o bastimenti, i molini o bagni stabiliti sovra barche o battelli, od altri edifici galleggianti, qualora il contratto non contempli ad un tempo il dritto di tenere ed esercitare detti porti, navi, molini, bagni ed edifici;

5.° I materiali degli edifici da demolirsi entro un anno dalla data del contratto;

6.° Il dritto di servirsi della terra, sabbia o ghiaia per lo stabilimento od esercizio di fornaci o per altri usi, e quello di scavare minerali, pietre, asfalto, carbone fossile ed altri combustibili o sostanze qualunque, purchè tale dritto sia limitato ad un termine non eccedente i trent'anni;

7.° I dritti di privativa conceduti dalle leggi agli autori di opere scientifiche, letterarie od artistiche.

8.° Le addizioni fatte dall'usufruttuario ai beni usufruiti, nei casi preveduti dall'articolo 544 del Codice civile.

Art. 31.

Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dall'art. 7 della presente legge, dovranno, per gli atti soggetti all'insinuazione, farsi dalle parti contraenti o da una di esse prima della scadenza del termine entro cui l'atto debbe essere insinuato, ed estendersi appiè della copia destinata per l'insinuazione, colla firma della parte dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l'atto.

1.° I frutti non ancora raccolti, alienati separatamente dai beni stabili;

2.° I tagli di boschi d'alto fusto da eseguirsi entro cinque anni dalla data del contratto, come pure i tagli di boschi cedui o di piante sparse;

3.° L'avviamento di negozi;

4.° I materiali degli edifici da demolirsi entro due anni dalla data del contratto;

5.° Le sostanze da escavarsi o prendersi per tempo non eccedente i trent'anni;

6.° I dritti di pesca, parimente per tempo non eccedente simile termine;

7.° I dritti di privativa appartenenti agli autori di opere scientifiche, letterarie od artistiche;

8.° Le addizioni fatte dall'usufruttuario ai beni usufruiti, nei casi preveduti dall'articolo 544 del Codice civile;

9.° Ogni altra cosa simile a termini di detto Codice.

Art. 32.

Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dall'art. 7 della presente legge, dovranno, per gli atti soggetti all'insinuazione, farsi dalle parti contraenti o da una di esse, entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto, ed estendersi appiè della copia destinata per l'insinuazione, colla firma della parte dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l'atto.

Potrà tuttavia estendersi anche in foglio a parte da unirsi alla suddetta copia, munito della stessa firma e certificazione.

Negli atti di divisione si dovrà dichiarare il valore del patrimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di rifatta, che in quello di assegnamento eguale, onde regolare la percezione sia del diritto fisso, che del diritto proporzionale, cui possono andar soggetti gli atti di tal natura.

L'ommissione di presentare le dichiarazioni sospende l'insinuazione degli atti, ed il notaio incorre nelle pene comminate per la ritardata formalità.

Art. 32.

Quando in virtù di legge, o di riserva espressa un contraente ha la facoltà di dichiarare d'aver stipulato per un terzo, tale dichiarazione non potrà essere tenuta in conto per l'applicazione della presente legge, se non sarà stata fatta per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto.

Art. 33.

Per le alienazioni di stabili il cui prezzo debbe essere fissato dal giudizio di periti, o da persona terza scelta d'accordo dalle parti o dal giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, il dritto di mutazione si esigerà provvisoriamente sul valore che dovrà dichiararsi nell'atto, od a termini dell'art. 31, salvo, dopo seguito l'estimo o la misura, di esigere un supplemento di dritto sull'eccedente, o di rimborsare alle parti quella porzione del dritto riscosso corrispondente al minor valore od al minor quantitativo dei beni che fosse risultato dalla perizia o dalla misura.

Art. 34.

Pei contratti alligati a condizioni sospensive sono dovuti i dritti quando si verifica la condizione.

~~Potranno tuttavia estendersi ecc. come contra~~

Negli atti di divisione si dovrà dichiarare il valore del patrimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di rifatta, che in quello di assegnamento eguale.

Le parti che non addiverranno alla voluta dichiarazione, incorreranno in una sopratassa uguale al quinto della tassa principale.

In questo caso, dovrà la dichiarazione essere fatta dal notaio.

Art. 35.

Per le alienazioni di stabili il cui prezzo debbe essere fissato dal giudizio di periti, o da persona terza scelta d'accordo dalle parti o dal giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, la tassa di mutazione si esigerà provvisoriamente sul valore che dovrà dichiararsi nell'atto od a termini dell'art. 32, salvo, dopo seguito l'estimo o la misura, di esigere un supplemento di tassa sull'eccedente, o di rimborsare alle parti la porzione della tassa riscossa corrispondente al minor valore od al minor quantitativo dei beni che fosse risultato dalla perizia o dalla misura.

Art. 36.

Per gli atti alligati a condizioni sospensive, non è dovuta tassa proporzionale che quando si veri-

Nella ricevuta che si rilascia al momento dell'insinuazione di tali contratti, sarà espressa la riserva della percezione di quei diritti a suo tempo.

Coloro, cui profitterà l'avveramento della condizione, saranno tenuti al pagamento della tassa entro il termine di giorni trenta successivi a quello in cui avranno potuto averne notizia.

La prescrizione contro il fisco non decorrerà che dal giorno in cui l'Amministrazione avrà potuto conoscere l'avveramento della condizione.

~~Art. 35~~

~~Per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà che si verifichi soltanto colla morte del donante a norma degli articoli 1176 e 1177 del Codice Civile e per quelli contenenti la stipulazione di beni dotali, non è dovuto al momento della loro insinuazione se non un dritto fisso, salva la riscossione a suo tempo del dritto di successione sul valore degli oggetti che sono contemplati, per cui si esprimerà nella ricevuta un'analoga riserva quale viene prescritta nel precedente articolo.~~

~~Sarà però pagato il dritto proporzionale d'insinuazione per qualunque altra stipulazione contenuta in simili atti, la quale riceve il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti.~~

~~Art. 36~~

~~Quando il corrispettivo stipulato od il valore dichiarato sia inferiore al valor vero accertato con perizia d'oltre un sesto di quest'ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento del doppio dritto sulle stesse maggiori valore, senza pregiudizio del supplemento di dritto proporzionale e delle spese dovute a termini dell'art. 16.~~

fica o si rende noto l'avvenimento dal quale esse dipendono.

Nella ricevuta che si rilascia al momento dell'insinuazione di tali atti, sarà espressa la riserva della percezione di detta tassa a suo tempo.

~~Coloro, cui profitterà ecc. come contro.~~

~~La prescrizione contro il fisco ecc. come contro.~~

Art. 35.

Per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà che si verifichi soltanto colla morte del donante a norma delle disposizioni contenute nel capo V, titolo V, libro III del Codice civile, non è dovuta al momento della loro insinuazione se non una tassa fissa, salva la riscossione a suo tempo della tassa di successione, per cui si esprimerà nella ricevuta una riserva analoga a quella prescritta nel precedente articolo.

Sarà però pagata la tassa proporzionale d'insinuazione per qualunque altra stipulazione inserita in simili atti, la quale riceve il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti.

Art. 36.

Quando il corrispettivo apparente dall'atto od il valore dichiarato sia inferiore al valore accertato con perizia d'oltre un quinto di quest'ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento di una sopratassa uguale alla metà della tassa principale dovuta sulla differenza dei detti valori.

Art. 37.

La domanda di supplemento di dritti d'insinuazione potrà essere dallo insinuatore proposta solidariamente tanto contro il notaio entro sei mesi, quanto contro le parti contraenti entro due anni.

L'istanza di perizia sarà promossa contro le parti contraenti entro due anni.

Entro egual termine sarà fatta la domanda di restituzione dei dritti d'insinuazione.

La decorrenza dei suddetti termini comincerà dal giorno successivo a quello dell'insinuazione.

I termini per la domanda di supplemento o di restituzione, nei casi previsti dall'art. 33, non decorrono che dal giorno in cui l'Amministrazione avrà potuto conoscere l'estimo o la misura.

Il termine per la domanda di restituzione, nei casi previsti dall'articolo 3 della tariffa, decorre dal giorno dell'insinuazione dell'atto di rescissione o di recesso.

Trascorso il termine d'anni trenta, sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sopratasse dovute per gli atti non insinuati.

Di questi però non si potrà mai far uso senza l'eseguimento della formalità dell'insinuazione, ed il pagamento dei relativi atti.

Art. 38.

Il termine per l'insinuazione degli atti ricevuti dai notai, segretari, od altri funzionari autorizzati a ricevere atti soggetti a tale formalità, sarà di trenta giorni, non compreso quello della data dell'atto.

Riguardo a quegli atti che a norma delle leggi e dei regolamenti vanno soggetti alla superiore approvazione, il termine non decorrerà che dalla

Art. 37.

La domanda tanto di supplemento quanto di restituzione di tasse d'insinuazione, dovrà essere proposta entro due anni.

L'istanza di perizia dovrà essere promossa entro ugual termine presso il Giudice del mandamento in cui è compreso l'ufficio dove fu operata l'insinuazione.

~~La decorrenza ecc. come contro.~~

~~I termini ecc. come contro.~~

~~Il termine ecc. come contro.~~

~~Trascorso il termine ecc. come contro.~~

Di questi però non si potrà mai far uso senza l'eseguimento della formalità dell'insinuazione, ed il pagamento delle relative tasse.

~~Art. 38.~~

~~Il termine ecc. come contro.~~

~~Riguardo a quegli atti ecc. come contro.~~

data della notificazione all'ufficio procedente del provvedimento o decreto di approvazione.

* Per gli atti di descrizione od inventari, il termine decorrerà dalla data del verbale di chiusa.

Art. 39.

I notai, segretari ed altri funzionari autorizzati a ricevere atti soggetti all'insinuazione, non potranno farli insinuare in altri uffici, che in quello da cui dipende il luogo della loro residenza.

Art. 40.

Le scritture private potranno essere insinuate in qualunque ufficio di insinuazione.

Art. 41.

I dritti d'insinuazione saranno pagati contemporaneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dall'insinuatore liquidate, nè potrà mai rifiutarsene o differirsene il pagamento in tutto od in parte sotto qualunque pretesto.

Nella ricevuta dei dritti l'insinuatore dovrà esprimere distintamente le disposizioni tassate ed il dritto esatto per ciascuna di esse, non che gli articoli di tariffa applicati.

Art. 42.

I notai, segretari ed altri funzionari che non avranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come sovra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento, per ciascun atto, di una sopratassa uguale alla metà del dritto dovuto per l'insinuazione, con che la medesima non sia mai inferiore alle L. 10.

Il disposto di quest'articolo non sarà applicabile quando il ritardo dell'insinuazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato a termini dei regolamenti, e purchè

* Per gli atti di descrizione od inventari, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusa.

Art. 39.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 40.

Le tasse d'insinuazione saranno pagate contemporaneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dall'insinuatore liquidate, nè potrà mai rifiutarsene o differirsene il pagamento in tutto od in parte sotto qualunque pretesto.

Art. 41.

I notai, segretari ed altri funzionari che non avranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come sovra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento, per ciascun atto, di una sopratassa eguale alla metà della tassa dovuta per l'insinuazione, con che la medesima non sia mai inferiore a lire dieci.

~~Il disposto da quest'articolo ecc. come contra.~~

si eseguisca poi tale formalità entro quel termine che sarà fissato.

Art. 43.

~~I notai e segretari che in istrumenti o in altri atti da insinuarsi enuncieranno od inseriranno scritture od atti per loro natura soggetti all'insinuazione e non insinuati, salvo per gli atti esteri l'eccezione di cui all'articolo 53, incorreranno nell'ammenda di L. 25 oltre la responsabilità pel pagamento dei dritti dovuti per l'atto enunciato o la scrittura inserita.~~

Tali pene non sono però applicabili all'enunciazione od inserzione d'atti e scritture, pei quali il termine dell'insinuazione non sia ancora trascorso.

Se poi citeranno atti insinuati senza indicare l'ufficio e la data dell'insinuazione, colla somma pagata, incorreranno nell'ammenda di L. 10.

Art. 44.

La produzione od ammissione fra le prodotte per parte dei causidici, segretari ed attuari di atti non insinuati, soggetti per loro natura all'insinuazione, verrà punita con un'ammenda di L. 25.

~~Incorreranno in eguale ammenda i catastari che faranno uso di simili atti per trasporti od annotazioni sui libri di catasto.~~

Art. 45.

~~I segretari, attuari e conservatori delle ipoteche ai quali venisse presentato un atto per cui sia obbligatoria l'insinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno ritenere e darne tosto notizia all'insinuatore per quel effetto che di ragione, in difetto incorreranno in una pena pecuniaria, eguale alla metà dei dritti di insinuazione dovuti per l'atto stesso, con che però non sia mai minore di L. 10 nè maggiore di 100.~~

Art. 42.

~~I notai e segretari che in istrumenti o in altri atti da insinuarsi enuncieranno od inseriranno scritture od atti per loro natura soggetti all'insinuazione e non insinuati, salvo per gli atti esteri l'eccezione di cui all'articolo 52, incorreranno nell'ammenda di L. 25.~~

Tale pena non è però applicabile all'enunciazione od inserzione d'atti e scritture, pei quali il termine dell'insinuazione non sia ancora trascorso.

Art. 43.

~~La produzione con cause contra-~~

~~Incorreranno in eguale ammenda i catastari che faranno uso di simili atti per trasporti od annotazioni su i libri di catasto.~~

Art. 44.

~~I segretari, attuari e conservatori delle ipoteche ai quali venisse presentato un atto per cui sia obbligatoria l'insinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno ritenere e darne tosto notizia all'insinuatore per quel effetto che di ragione, in difetto incorreranno in una pena pecuniaria eguale alla metà delle tasse di insinuazione dovute per l'atto stesso, con che però non sia mai minore di lire dieci nè maggiore di cento.~~

Art. 46.

Qualunque occultazione di prezzo in un atto pubblico, darà luogo al pagamento del triplo dritto sulla parte del prezzo occultato.

Il notaio che risulterà complice di simili occultazioni, sarà tenuto, ~~solidariamente~~ colle parti, e sempre in proprio per un terzo, al pagamento del triplo dritto suddetto, e ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa andar soggetto a termini delle leggi sul Notariato.

L'azione contro le parti ed il notaio per la rescossione del maggior dritto ~~imposta col presente articolo~~, non si prescriverà che fra due anni decorrendi dal giorno in cui l'occultazione del prezzo sarà venuta a notizia della Amministrazione.

Art. 47.

Gli insinuatori non potranno sotto qualunque pretesto, anche d'insufficienza del prezzo convenuto, o del valore dichiarato, rifiutare o differire l'insinuazione degli atti che loro saranno presentati col contemporaneo pagamento dei relativi dritti, salvo il disposto nell'alin. 3.º dell'articolo 31.

Art. 48.

Non si farà luogo alla restituzione dei dritti regolarmente riscossi sovra atti, dei quali venisse dai Magistrati o Tribunali pronunciata la nullità, o la rescossione.

Si eccettuano però gli atti di aggiudicazione o di deliberamento, la nullità dei quali sia stata giudizialmente pronunciata per difetto di formalità estrinseche.

L'azione di rimborso sarà prescritta entro due anni dalla data della sentenza che ha pronunciata la nullità.

Art. 45.

Qualunque occultazione di prezzo in un atto pubblico, darà luogo al pagamento della tripla tassa sulla parte del prezzo occultato.

Il notaio che risulterà complice di simili occultazioni, sarà ~~tenuto~~ solidariamente colle parti, e sempre in proprio per un terzo, al pagamento della tripla tassa suddetta, e ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa andar soggetto a termini delle leggi sul Notariato.

L'azione contro le parti ed il notaio per la rescossione della maggior tassa imposta col presente articolo, si prescriverà fra due anni decorrendi dal giorno in cui l'occultazione del prezzo sarà venuta a notizia della Amministrazione.

Art. 46.

Gli insinuatori non potranno sotto qualunque pretesto, anche d'insufficienza del prezzo convenuto o del valore dichiarato, rifiutare o differire l'insinuazione degli atti che loro saranno presentati col contemporaneo pagamento delle relative tasse.

Art. 47.

Non si farà luogo alla restituzione delle tasse regolarmente riscosse sovra atti dei quali venisse dai Magistrati o Tribunali pronunciata la nullità o la rescossione.

~~Si eccettuano però ecc. come contro~~

~~L'azione di rimborso ecc. prescritta entro~~

CAPO II.

*Disposizioni particolari per l'insinuazione degli atti esteri.*Art. ~~48~~ **46**:

Atti esteri in senso di questa legge, sono quelli sì pubblici, che in forma di scrittura privata, fatti fuori dello Stato, ancorchè avanti gli Agenti del Governo del Re.

Art. ~~49~~ **47**:

È obbligatoria l'insinuazione degli atti portanti mutazione a qualunque titolo di proprietà o di usufrutto di beni immobili, o riputati tali, situati nello Stato; società, o divisione di essi; imposizione sovra i medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi; affitto di detti beni per oltre un nevennio; sublocazioni e cessioni di tali affittamenti, non che degli atti contenenti spiegazioni, variazioni o revocazioni di quelli avanti accennati.

Art. 51.

Il termine per l'insinuazione degli atti e delle scritture di cui all'art. 50, sarà d'otto mesi se gli atti sono passati in Europa, e di mesi diciotto se fuori d'Europa, a partire dalla loro data.

Pei testamenti, tali termini si computeranno dalla morte del testatore.

Art. 52.

Tutti gli atti esteri non contemplati nel citato art. 50, i quali per loro natura sarebbero soggetti all'insinuazione se fatti nello Stato, dovranno essere ~~insinuati prima di farne uso~~

Art. 53.

Si fa uso degli atti esteri:

1.° Quando si producono avanti una autorità

CAPO II.

*Disposizioni particolari per l'insinuazione degli atti esteri.*Art. ~~48~~~~Identico al qui contro.~~Art. ~~49~~~~Identico al qui contro.~~

Art. 50.

Il termine per l'insinuazione degli atti e delle scritture di cui all'articolo 49, sarà d'otto mesi se gli atti sono passati in Europa, e di mesi diciotto se fuori d'Europa, a partire dalla loro data.

Pei testamenti, tali termini si computeranno dalla morte del testatore.

Art. 51.

Tutti gli atti esteri non contemplati nell'art. 49, i quali per la loro natura sarebbero soggetti all'insinuazione se fatti nello Stato, dovranno essere insinuati prima di farne uso.

Art. 52.

Si fa uso degli atti esteri:

1.° Quando si producono avanti un'autorità

giudiziaria od amministrativa, o qualunque ufficio governativo o comunale;

2. Quando se ne fa l'inserzione, od anche la semplice menzione in qualche atto pubblico.

Si potrà però, senza contravvenire alla legge, citare un atto od una scrittura estera non ancora insinuata in un atto soggetto all'insinuazione, purchè il notaio o segretario rogante dichiari nell'atto stesso, che insinuerà col medesimo anche l'atto o la scrittura citata, nel qual caso il notaio o segretario rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti al pagamento non solo dei dritti e spese d'insinuazione dell'atto estero, ma ancora di una somma eguale all'ammontare dei detti dritti, non però mai minore di L. 10, qualora non venga insinuato nei trenta giorni successivi alla data dell'atto in cui fu citato;

3.° Quando alcuno assuma avanti le suddette autorità od uffici la qualità di proprietario, usufruttuario, affittainolo, subaffittainolo, creditore e cessionario, che tragga origine dall'atto estero.

Art. 54.

Gli atti esteri anteriori alla presente legge aventi data certa saranno insinuati col pagamento dei dritti stabiliti dalla tariffa vigente all'epoca in cui furono stipulati, purchè sieno presentati entro i termini fissati dalle precedenti leggi.

Art. 55.

La ritardata insinuazione degli atti esteri, pei quali, a termini dell'art. 50, tale formalità è obbligatoria, dà luogo al pagamento, per ciascun atto, ed a carico solidariamente delle parti contraenti, di una sopratassa eguale all'ammontare del dovuto dritto, con che la medesima non sia mai inferiore alle L. 10.

giudiziaria od amministrativa, o qualunque ufficio governativo o comunale;

2.° Quando se ne fa l'inserzione, od anche la semplice menzione in qualche atto pubblico. Si potrà però, senza contravvenire alla legge, citare in un atto soggetto all'insinuazione un atto od una scrittura estera non ancora insinuata, purchè il notaio o segretario rogante dichiari nell'atto stesso, che insinuerà col medesimo anche l'atto o la scrittura citata, nel qual caso il notaio o segretario rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti al pagamento non solo delle tasse e spese d'insinuazione dell'atto estero, ma ancora di una somma eguale alla metà dell'ammontare delle dette tasse, non però mai minore di L. 10, qualora non venga insinuato nei trenta giorni successivi alla data dell'atto in cui fu citato;

~~3.° Quando alcuno assuma avanti le suddette~~

Art. 55.

Gli atti esteri anteriori alla presente legge aventi data certa saranno insinuati col pagamento delle tasse stabilite dalla tariffa vigente all'epoca in cui furono stipulati, purchè sieno presentati entro i termini fissati dalle precedenti leggi.

Art. 54.

La ritardata insinuazione degli atti esteri, pei quali, a termini dell'art. 49, tale formalità è obbligatoria, dà luogo al pagamento, per ciascun atto, ed a carico solidariamente delle parti contraenti, di una sopratassa eguale all'ammontare della metà della tassa principale, con che la medesima non sia mai inferiore a lire dieci.

627

Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti esteri, dei quali si fosse fatto uso prima di farli insinuare.

Art. 56.

La circostanza, che le disposizioni di un atto estero sieno state ripetute in un atto stipulato nello Stato, non esime lo stesso atto estero dalla applicazione della presente legge, sia per l'obbligo dell'insinuazione, sia pel pagamento dei relativi dritti e sopratasse; ma in tal caso la disposizione identica del contratto posteriore non sarà più soggetta che al dritto fisso.

Art. 57.

L'insinuazione dei contratti, atti e scritture passati in paese estero dovrà seguire, cioè:

Riguardo a quelli contenenti convenzioni contemplate nell'articolo 50 della presente legge, nell'ufficio dell'insinuazione stabilito nel capo-luogo sede del Tribunale di Prima Cognizione nel cui distretto sono situati i beni che ne formano in tutto od in parte l'oggetto;

Riguardo agli altri, in qualunque dei capo-luoghi in cui siede un Tribunale di Prima Cognizione.

Art. 58.

L'originale, o la copia non potranno insinuarsi se non saranno rivestiti del bollo straordinario, o del visto per bollo, non che del visto e legalizzazione degli agenti del Governo del Re residenti nei paesi ove sarà seguito l'atto; od in difetto, di quella del Ministro degli affari esteri dello Stato.

Art. 59.

Ove l'atto sia esteso in altra lingua che l'italiana o la francese, non sarà insinuato se non vi sarà unita una versione italiana o francese fatta

~~Sono soggetti ecc., come sopra.~~

Art. 55.

La circostanza, che le disposizioni di un atto estero sieno state ripetute in un atto stipulato nello Stato, non esime lo stesso atto estero dalla applicazione della presente legge, sia per l'obbligo dell'insinuazione, sia pel pagamento delle relative tasse e sopratasse; ma in tal caso la disposizione identica del contratto posteriore non sarà più soggetta che alla tassa fissa.

Art. 56.

~~Identico al qui sopra.~~

Art. 57.

Ove l'atto sia esteso in altra lingua che l'italiana o la francese, non sarà insinuato se non vi sarà unita una versione italiana o francese fatta da un

da un traduttore giurato; ed in mancanza od impedimento di traduttori giurati, sarà deputato un traduttore dal Presidente del Tribunale della provincia in cui si vorrà effettuare l'insinuazione.

Art. 60.

L'azione del Fisco per la consecuzione dei dritti e delle sopratasse, non che pel rimborso della spesa incontrata dall'Amministrazione per far seguire l'insinuazione degli atti esteri sottratti a questa formalità, sarà solidaria contro le parti contraenti, loro eredi, ed aventi causa, quando si tratti di quegli atti che debbono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui insinuazione è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, i detti dritti, sopratasse e spese saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Art. 61.

Le azioni pel conseguimento dei dritti e supplementi, e per le restituzioni, sono regolate dalle norme di prescrizione stabilite dalla presente legge.

CAPO III.

Disposizioni eccezionali per l'insinuazione di alcuni atti.

Art. 62.

Gli atti che si stipulano nello interesse dello Stato non sono soggetti al pagamento dei dritti d'insinuazione, salvo per la quota che secondo la natura dei contratti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle altre parti.

traduttore giurato; ed in mancanza od impedimento di traduttori giurati nella provincia in cui si debbe effettuare l'insinuazione, potrà essere deputato un traduttore dal Presidente del Tribunale della provincia medesima.

Art. 58.

L'azione del Fisco per la consecuzione delle tasse e delle sopratasse, non che pel rimborso della spesa incontrata dall'amministrazione per far seguire l'insinuazione degli atti esteri sottratti a questa formalità, sarà solidaria contro le parti contraenti ed i loro eredi, quando si tratti di quegli atti che debbono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui insinuazione è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, le dette tasse, sopratasse e spese, saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Art. 59.

Le azioni pel conseguimento delle tasse e dei supplementi, e per le restituzioni, sono regolate dalle norme di prescrizione stabilite dalla presente legge.

CAPO III.

Disposizioni eccezionali per l'insinuazione di alcuni atti.

Art. 60.

Gli atti che si stipulano nello interesse dello Stato non sono soggetti al pagamento delle tasse d'insinuazione, salvo per la quota che, secondo la natura dei contratti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle altre parti.

Art. 63.

Sono totalmente esenti da tali dritti gli atti o processi verbali di deliberamento, cui si procede dalle Amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.

~~Art. 64.~~

~~Sono esenti dal dritto proporzionale e soggetti al dritto fisso.~~

1.° Gli atti o processi verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà o le Casse di risparmio;

2.° Gli atti di cauzione o malleveria che sono tenuti a prestare tutti gli impiegati contabili nell'interesse dello Stato ed i conservatori delle ipoteche anche nell'interesse del pubblico, non che i tesoriери degli Istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi delli 24 dicembre 1836 e 1 marzo 1850 per l'esercizio dei rispettivi impieghi; oltre agli atti che ne dipendono concernenti la cancellatura o restrizione delle prese iscrizioni, non che la rinuncia all'ipoteca legale competente ai detti corpi morali sui beni dei loro contabili;

3.° Quelli di cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto per l'estero;

4.° Quelli di cessione, anche per instrumento, di rendite sul Debito pubblico, e di obbligazioni dello Stato.

Art. 65.

Le dette rendite ed obbligazioni dello Stato saranno però considerate come denaro contante allorchando servono di corrispettivo, o di mezzo per l'alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni

Art. 61.

Sono totalmente esenti da tali tasse gli atti o processi verbali di deliberamento, cui si procede dalle Amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.

Art. 62.

Sono esenti dalla tassa proporzionale, e soggetti alla tassa fissa:

~~1.° Gli atti o processi verbali ecc. come contro.~~

~~2.° Gli atti di cauzione ecc. come contro.~~

~~3.° Quelli di cauzione ecc. come contro.~~

4.° Quelli di vendita di rendite sul Debito pubblico, e di Obbligazioni dello Stato.

Art. 63.

Le dette rendite ed Obbligazioni dello Stato saranno però considerate come denaro contante nelle donazioni ed allorchando servono di corrispettivo o di mezzo per l'alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione

o liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria, e quindi i relativi atti soggiaceranno ai dritti proporzionali determinati dalla natura dei riferiti contratti.

TITOLO III.

Dei dritti di successione.

Art. 66.

Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione ~~ab intestato~~, o testamentaria, od a titolo di lucrativo in virtù dell'art. 1529 del Codice Civile, ovvero nei casi previsti dall'articolo 35 della presente legge, sarà dovuta una tassa proporzionale.

Art. 67.

La quota della tassa è stabilita dalla parte 2. della tariffa annessa alla presente legge.

Art. 68.

Sono esenti dalla tassa e dalla consegna i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per la celebrazione di uffici religiosi entro lo stesso anno.

Art. 69.

I crediti litigiosi e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa, salva ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, fra due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca

di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria; e quindi i relativi atti soggiaceranno alle tasse proporzionali determinate dalla loro natura.

TITOLO III.

Delle tasse di successione.

Art. 64.

Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione testamentaria od ~~ab intestato~~, ovvero nei casi previsti dall'articolo 35 della presente legge, sarà dovuta una tassa proporzionale.

Art. 65.

La quota della tassa è stabilita dalla parte seconda della tariffa annessa alla presente legge.

Art. 66.

Sono esenti dalla tassa le rendite sul Debito Pubblico dello Stato; ~~non sono~~ i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore.

Art. 67.

~~Identica a quella del precedente.~~

I 1. le successioni in linea agnata
mentale corrispondente, il cui valore
complessivo non eccede la lire mille
2. le rendite

di farne l'abbandono al Fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell'atto della consegna.

Art. 70.

La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all'art. 66 è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, pei legatari, pei donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l'erede.

Questa consegna sarà formata sovra carta munita del bollo straordinario col dritto di 30 centesimi cadun foglio, qualunque sia la sua dimensione, e secondo il modulo che verrà adottato dall'Amministrazione.

Art. 71.

La consegna sarà fatta e la tassa pagata anche per conto dei legatari, salvo i medesimi.

La tassa pei legati, ancorchè prestazione di generi o di denaro nell'eredità, sarà liquidata e pagata porti di parentela o di affinità, che il defunto ed il legatario.

L'erede beneficiario pagherà la ereditari.

I coeredi sono solidariamente consegnata ed al pagamento della tassa. La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all'Amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatto altra nel termine prescritto.

Art. 68.

La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all'art. 64, è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, pei legatari, pei donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l'erede.

La consegna delle successioni di cui al primo comma dell'art. 68, sarà fatta in carta libera, e gli amministratori, o esecutori, saranno tenuti di redigere offi stampi consegnati di persona, ma non facendosi alla consegna nel termine prescritto, sarà dovuta la tassa.

Art. 69.

Art. 69.

La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede o dal legatario, salvo i medesimi.
La tassa pei legati, allorchè consistenti in prestazioni di generi, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinità che intercorrono tra il defunto e il legatario.
L'erede beneficiario pagherà la tassa su fondi ereditari.
I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.
La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all'Amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta altra nel termine prescritto.

semprechè questi non ne abbiano fatta altra nel termine prescritto.